



*Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale*

*Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza per le Istituzioni
Scolastiche della Regione Puglia 2025/2027*

INDICE

1. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

- 1.1. Il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza
- 1.2. Organo competente all'adozione del P.T.P.C.T.
- 1.3. Pubblicazione sul sito internet e comunicazione del piano
- 1.4. I destinatari, il periodo di riferimento e le modalità di aggiornamento

1.5. Obiettivi

2. GLI ATTORI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

- 2.1. L'organo di indirizzo politico
- 2.2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione
 - 2.2.1. Le responsabilità del “Responsabile della prevenzione della Corruzione”
- 2.3. I referenti della prevenzione della corruzione
- 2.4. I dirigenti scolastici
 - 2.4.1. Le Responsabilità dei dirigenti

2.5. Tutti i dipendenti delle istituzioni scolastiche

- 2.5.1. La responsabilità dei dipendenti

- 2.6. I collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo dell'amministrazione scolastica
 - 2.6.1. La responsabilità dei collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo

3. L'OGGETTO E IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- 3.1. La Legge 190/2012
- 3.2. Il concetto di corruzione nella disciplina della L. 190/2012
- 3.3. Il contesto normativo di riferimento

4. LA GESTIONE DEL RISCHIO

- 4.1. Introduzione
- 4.2. La gestione del rischio: processo e approccio metodologico
- 4.3. L'Analisi e la definizione del contesto
 - 4.3.1. Il contesto interno
 - 4.3.2. Aspetti organizzativi delle Istituzioni Scolastiche
 - 4.3.3. Il contesto esterno
- 4.4. La valutazione del rischio: identificazione, analisi, ponderazione
 - 4.4.1. Identificazione del rischio: le Aree di Rischio e i processi
 - 4.4.2. La mappatura dei processi e il Registro dei Rischi
 - 4.4.3. L'Analisi e la valutazione del rischio

4.5. Il trattamento del rischio

4.6. Il monitoraggio e reporting

4.7. Sintesi delle fasi e modalità di coinvolgimento

5. MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- 5.1. Anticorruzione e trasparenza

5.2. Trasparenza nelle gare

5.3. Misure generali da prevedere a livello di amministrazione centrale

5.4. Il titolare del potere sostitutivo

5.5. Adozione di misure per la tutela del whistleblower

5.6. Formazione in tema di anticorruzione

5.7. Protocolli afferenti l'area di "Affidamento di lavori, servizi e forniture"

5.8. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

5.9. Collegamento tra prevenzione della corruzione e obiettivi degli incarichi dei Dirigentiscolastici

6. MISURE PER LA TRASPARENZA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

6.1. Introduzione

6.2. Quadro normativo di riferimento

6.3. Finalità della sezione trasparenza

6.4. Responsabilità della trasparenza

6.5. Il processo di attuazione: soggetti competenti all'attuazione delle misure per la trasparenza

6.6. Le tipologie di dati da pubblicare

6.7. La comunicazione della trasparenza

 6.7.1. Le iniziative di comunicazione della trasparenza

 6.7.2. Le Giornate della trasparenza e gli open day delle scuole

6.8. Sezione "amministrazione trasparente"

6.9. Accesso Civico

7. RESPONSABILE STAZIONE APPALTANTE (RASA)

8. ALTRE INIZIATIVE

8.1. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi,sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

8.2. Formazione di commissioni

8.3. Le scuole paritarie

9. INDIVIDUAZIONE DEGLI ATTORI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE CHEHANNO PARTECIPATO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO NONCHÉ DEI CANALI E DEGLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE.

10. L'ATTIVITÀ DI CONSULTAZIONE

 10.1. I risultati dell'attività di consultazione

11. IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO

12. CRONOPROGRAMMA P.T.P.C.T. 2025/2027 E ALTRE INIZIATIVE

1. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1.1. Il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza¹

La prevenzione della corruzione e il contrasto di ogni forma di illegalità nelle pubbliche amministrazioni costituiscono una priorità strategica, dal momento che le conseguenze dei fenomeni corruttivi si ripercuotono negativamente sul sistema sociale ed economico del Paese, rallentandone lo sviluppo e compromettendo la fiducia esterna e interna. Non a caso la lotta al fenomeno della corruzione è divenuta nel corso dell'ultimo decennio una delle principali priorità a livello internazionale, con particolare riguardo alla corruzione nella Pubblica Amministrazione (P.A.). Al fine di dare una risposta al Paese e un segnale positivo nella lotta contro la corruzione, in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'ONU contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, nonché degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione (Strasburgo, 27 gennaio 1999) ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, il Parlamento Italiano ha approvato il 6 novembre 2012 la Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione”, la quale rappresenta un primo e importante intervento dedicato alla prevenzione della corruzione nell'azione amministrativa e alla cura dell'integrità nell'attività della P.A.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.), secondo il disposto dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, costituisce la modalità principale attraverso la quale le Amministrazioni Pubbliche definiscono e comunicano all'Autorità Nazionale Anticorruzione *“la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio”* (articolo 1, comma 5).

Il P.T.P.C.T. rappresenta, quindi, lo strumento attraverso il quale l'amministrazione descrive il “processo” finalizzato ad implementare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo.

Il P.T.P.C.T. non è un documento di studio o di indagine, ma uno strumento per l'individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha definitivamente approvato, nell'adunanza del 13 aprile 2016 (Delibera n. 430), le *“Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*, poste in consultazione pubblica dal 22 febbraio all'8 marzo 2016. Tali Linee guida hanno soccorso la lacuna normativa derivante dalla mancata previsione nel testo legislativo di apposite disposizioni dedicate alle scuole. L'attuale P.T.P.C.T. tiene, altresì, conto delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1064 del 13/11/2019, quale Atto generale di indirizzo per tutte le Amministrazioni tenute all'adozione dei Piani triennali.

Le Linee guida predette hanno fornito indicazioni volte ad orientare le istituzioni scolastiche nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, tenuto

¹ La corruzione nel PNA ha un significato più ampio, che coincide con il concetto di “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.

Riguarda atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di Pubblico interesse.

conto delle caratteristiche organizzative e dimensionali del settore dell’istruzione scolastica e delle singole istituzioni, della specificità e peculiarità delle funzioni, nonché della disciplina di settore che caratterizza queste amministrazioni.

In particolare, è stato affrontato il tema dell’individuazione delle figure a cui affidare gli incarichi di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenza e, quindi, il compito di predisporre il P.T.P.C.T. e il P.T.T.I. per le istituzioni scolastiche.

Considerato il ruolo e le funzioni del dirigente scolastico, che è competente ad adottare tutti i provvedimenti ed atti gestionali per la scuola di cui è responsabile, e dato il particolare rapporto esistente tra le scuole e l’Amministrazione ministeriale, il responsabile della prevenzione è individuato nel Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, o per le regioni in cui è previsto, nel coordinatore regionale.

Considerato l’ambito territoriale particolarmente esteso, al fine di agevolare il R.P.T.C., i dirigenti di ambito territoriale operano quali Referenti del R.P.T.C..

Il ruolo di responsabile della trasparenza inizialmente era stato attribuito a ciascun dirigente scolastico ma i successivi interventi legati, in particolare, al Decreto legislativo n.97 del 25 maggio 2016 e alla successiva Delibera ANAC n.831 del 3 agosto 2016, di approvazione del PNA 2016, hanno evidenziato la necessità di unificare le due figure. Con D.M. n.325 del 26 maggio 2017, infatti, i Direttori generali degliUSR sono stati riconosciuti come responsabili anche della trasparenza per le istituzioni scolastiche del territorio di competenza.

Ciascun R.P.T.C. cura l’elaborazione della proposta di P.T.P.C.T. di ambito regionale avvalendosi della collaborazione dei referenti di ambito territoriale e dei dirigenti scolastici del territorio.

I P.T.P.C.T. sono approvati dal Ministro ai sensi dell’art. 1, co. 8, della L. n.190/2012.

1.2 Organo competente all’adozione del P.T.P.C.T.

Rispetto alla fase di adozione dei Piani la norma prevede che “*l’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione*”.

Il Piano, dunque, è adottato annualmente dall’Organo di indirizzo politico con una valenza triennale. Ogni anno, quindi, il P.T.P.C.T. è aggiornato secondo una logica di programmazione scorrevole, tenendo conto degli obiettivi e delle priorità posti dagli Organi di vertice, delle modifiche normative e organizzative, delle indicazioni fornite dall’ANAC. Con D.M. n. 303 del 11 maggio 2016, il Ministro ha individuato i Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali quali *Responsabili della prevenzione della corruzione* per le istituzioni scolastiche statali di rispettiva competenza territoriale. Con successivo D. M. n. 325 del 26 maggio 2017, il Ministro ha individuato i Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali quali *Responsabili della prevenzione della corruzione e per la trasparenza* per le istituzioni scolastiche statali di rispettiva competenza territoriale a decorrere dal 1° giugno 2017.

Per le istituzioni scolastiche della Regione Puglia il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza è il dott. Giuseppe Silipo, Direttore pro-tempore dell’Ufficio scolastico regionale.

1.3 Pubblicazione sul sito Internet e comunicazione del Piano

Tutte le amministrazioni sono tenute a pubblicare il testo del piano sul proprio sito istituzionale “Amministrazione trasparente” nella specifica sezione “Altri contenuti”. Nello specifico, il Piano sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ufficio scolastico regionale e in quello del Ministero dell’Istruzione. Ogni istituzione scolastica provvede ad inserire nella sezione “Amministrazione trasparente” un *link* che rinvia al Piano pubblicato

dall'USR.

L'adozione del Piano ed i suoi aggiornamenti sono comunicati tramite segnalazione via mail a ciascun dirigente scolastico.

La mancata predisposizione del Piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

1.4 I destinatari, il periodo di riferimento e le modalità di aggiornamento

Destinatario di tale Piano è tutto il personale dipendente ed in servizio presso le istituzioni scolastiche del territorio regionale, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, nonché il personale comandato. Inoltre, le prescrizioni contenute si applicano ai collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo; ai dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo di imprese e ditte fornitrice di beni o servizi in favore dell'amministrazione e che svolgono la propria attività presso le istituzioni scolastiche stesse.

La violazione delle misure di prevenzione integra, anche a norma dell'articolo 8 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"* così come aggiornato dal D.P.R. n.81 del 13.06.2023 in vigore dal 14.07.2023,), comportamenti contrari ai doveri d'ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare.

Il P.T.P.C.T. ha validità triennale ed è riferito al periodo 2025 – 2027.

a) Termini per l'adozione del P.T.P.C.T.²

L'organo di indirizzo politico su proposta del responsabile per la prevenzione della corruzione, deve adottare il P.T.P.C.T. entro il 31 gennaio di ciascun anno, in considerazione della diffusione della pandemia da Covid 19, tale termine è stato prorogato da parte dell'ANAC al 31/03/2021 per l'anno 2021 ed al 30/4/2022 per il 2022. Per l'anno 2023 il termine del 31 gennaio è stato ripristinato.

L'attuale aggiornamento è riferito al 31 dicembre 2024 così come il presente piano riguarda il periodo 2025-2027.

In sede di prima applicazione della disciplina alle istituzioni scolastiche l'Autorità Nazionale Anticorruzione nelle *"Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"*, ha stabilito che la prima adozione del documento debba avvenire entro il 30 maggio 2016 e il primo aggiornamento ordinario è stato effettuato il 31 gennaio 2018, ad esso sono seguiti ulteriori aggiornamenti annuali.

b) Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti

Il P.T.P.C.T. entra in vigore successivamente all'approvazione da parte dell'Organo di indirizzo politico ha una validità triennale e viene aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

L'aggiornamento del P.T.P.C.T. terrà conto dei seguenti fattori:

- 1) l'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
- 2) i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le

² In sede di prima adozione, per l'anno 2016, l'adozione del PTPCT è fissata dalle *"Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33* al 30 maggio 2016.

attribuzioni, l'attività o l'organizzazione dell'A.N.AC. (es.: l'attribuzione di nuove competenze);

3) l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.T.;

4) le modifiche intervenute nelle misure predisposte dall'Autorità per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della L. n. 190/2012, il R.P.C.T. provvederà, inoltre, a proporre all'Organo di indirizzo politico la modifica del Piano ogni qualvolta che siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute. Egli potrà, inoltre, proporre modifiche al presente documento qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

1.5 Obiettivi

L'attuazione del P.T.P.C.T. risponde all'obiettivo di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

Il piano, nel definire gli adempimenti e le relative modalità di svolgimento atte ad assicurare alle istituzioni scolastiche l'applicazione puntuale delle vigenti disposizioni normative in materia di contrasto alla corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, ha la finalità di:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità delle istituzioni scolastiche stesse di far emergere eventuali casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

A tal fine l'individuazione e lo sviluppo di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento delle scuole e tutelare la reputazione e la credibilità della loro azione sul territorio nei confronti dei molteplici portatori di interessi.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel P.T.P.C.T. da parte dei soggetti destinatari intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Inoltre, il P.T.P.C.T. è finalizzato anche a:

- determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone il settore scuola a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine, e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel documento
- assicurare la correttezza dei rapporti tra le istituzioni scolastiche e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse.

2. GLI ATTORI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

I soggetti chiamati all'attuazione della strategia di prevenzione della corruzione nel MI sono:

SOGGETTI ISTITUZIONALI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE



Nel presente capitolo, si delineano e si descrivono i compiti, le funzioni e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione nelle istituzioni scolastiche.

Accanto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, infatti, operano i Referenti per la prevenzione della corruzione e tutti i dirigenti scolastici, con il compito di consentire l'implementazione di un sistema che assicuri l'identificazione dei rischi di corruzione e, soprattutto, la concreta attuazione delle misure di prevenzione descritte. Il personale del comparto

scuola e i collaboratori, a qualsiasi titolo, sono tenuti al rispetto delle direttive e delle prescrizioni nel P.T.P.C.T., al fine di garantire l'effettività delle misure di prevenzione previste.

2.1 L'organo di indirizzo politico

L'organo di indirizzo politico a norma della legge 190/2012 ha compiti specifici in materia di prevenzione della corruzione:

- designa il Responsabile della prevenzione della Corruzione. Con DM 303 del 11 maggio 2016 l'On.le Sig. Ministro pro tempore ha individuato i Direttori generali degli UU.SS.RR. e i dirigenti coordinatori delle Regioni Umbria, Molise e Basilicata quali responsabile della prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche statali di rispettiva competenza territoriale. Con D.M. n.325 del 26 maggio 2017 l'On. Le sig. Ministro ha individuato i medesimi soggetti quali responsabili anche della trasparenza delle istituzioni scolastiche.
- adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, il P.T.P.C.T. e i suoi aggiornamenti (art.1, comma 8);
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

2.2 Il Responsabile della prevenzione della corruzione

Il PNA riassume i compiti e le funzioni dei soggetti che concorrono alla prevenzione all'interno di ciascuna amministrazione e, relativamente al Responsabile della prevenzione, specifica che questo svolge i compiti indicati nella L. 190/2012 e specificati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013.

La legge affida al Responsabile della prevenzione della corruzione diversi compiti tra i quali, *in primis*, la predisposizione del piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.).

Con la predisposizione del Piano, il Responsabile individua tutte le misure organizzative finalizzate a prevenire il rischio corruzione e a formalizzare le buone prassi amministrative utili a favorire la diffusione della cultura dell'etica e dell'integrità.

Il Responsabile verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità, proponendo all'Organo di indirizzo politico, competente per l'adozione, eventuali modifiche in caso di accertamento di significative violazioni o mutamenti di organizzazione.

Ulteriore compito affidato al Responsabile è l'individuazione del personale che potrà fruire di particolari programmi di formazione e di aggiornamento per la prevenzione della corruzione al fine di creare, nella realtà ministeriale, quella cultura dell'integrità e dell'etica dell'azione amministrativa, attraverso la quale avviare l'effettiva attuazione degli strumenti previsti dalla L. 190/2012.

Fine ultimo dell'attività del Responsabile per la prevenzione della corruzione è, pertanto, l'individuazione, nell'ambito del P.T.P.C.T., di azioni e misure organizzative volte a prevenire situazioni di corruzione nonché il monitoraggio dell'attuazione di tali azioni. Egli non ha una funzione di gestione né di repressione di fattispecie di corruzione, se verificatesi nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza, ma il suo scopo è quello di agire sui modelli comportamentali dei funzionari al fine di prevenire il sorgere di fenomeni corruttivi attraverso la pianificazione degli interventi.

In sostanza, quindi, al Responsabile sono riconosciute le seguenti attribuzioni:

- elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno (articolo 1, co. 8, L. 190/2012);
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (articolo 1, co. 10, lett. a));
- proporre modifiche al piano in caso di accertamenti di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (articolo 1, co. 10, lett. b);
- verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è elevato il rischio corruzione;

- coordinare le azioni in risposta alle valutazioni del rischio di corruzione;
- definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1, co. 8, l. 190/2012);
 - individuare, con il supporto dei Referenti della prevenzione della corruzione, il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (articolo 1, co. 10, lett.c);
 - pubblicare, annualmente, sul sito web dell'amministrazione, anche sulla base delle indicazioni provenienti dall'ANAC, una relazione recante i risultati dell'attività svolta e trasmetterla all'organo di indirizzo politico;
 - riferire della propria attività all'organo di indirizzo politico su richiesta;
 - vigilare, anche attraverso i Referenti, sul rispetto dei Codici di comportamento dei dipendenti;
 - verificare l'effettuazione del monitoraggio sul rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi da parte dei responsabili dei singoli procedimenti.

Il responsabile inoltre:

- ove, nello svolgimento della sua attività riscontri dei fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare, informa tempestivamente il dirigente preposto all'ufficio a cui il dipendente è addetto e all'ufficio procedimenti disciplinari affinché possa essere avviata, con tempestività, l'azione disciplinare;
- nel caso in cui riscontri fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa, presenta tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei Conti affinché venga accertato l'eventuale danno erariale;
- nel caso in cui venga a conoscenza di fatti che costituiscano notizia di reato procede a denunciarne l'esistenza alla Procura della Repubblica o a un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (articolo 331 c.p.p.) e ne dà tempestiva notizia all'ANAC.
- La legislazione delegata di attuazione delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 introduce ulteriori compiti per il responsabile della Prevenzione della Corruzione: il D.lgs. 39/2013 ha attribuito al R.P.T.C. compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfidabilità e incompatibilità (articolo 15). Nello svolgimento di tale attività di vigilanza il Responsabile, ove ne abbia contezza, deve contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere di situazioni di inconfidabilità o incompatibilità e provvedere a segnalare casi di possibili violazioni delle disposizioni di cui al D.lgs. 39/2013 all'ANAC, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative;
- l'articolo 15 del DPR 62/2013 recante Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, così come aggiornato dal D.P.R. n.81 del 13.06.2023 in vigore dal 14.07.2023, dispone che "Il responsabile cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio." Disposizione ripresa integralmente dall'articolo 18, co. 5, del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione e che per la parte relativa alla pubblicazione dell'articolato ha trovato attuazione in sede di adozione del DM 525 del 30 giugno 2014. Per quanto concerne il monitoraggio saranno fornite specifiche indicazioni all'interno del presente Piano nel paragrafo esplicitamente dedicato alla misura.

Per l'adempimento dei compiti previsti dalla Legge 190/2012 sopra elencati, il Responsabile può in ogni momento:

- chiedere informative ai Referenti della prevenzione della Corruzione circa fatti o situazioni avvenute presso la specifica struttura organizzativa;
- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;

- richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;

2.2.1. Le responsabilità del “Responsabile della prevenzione della Corruzione”

Il comma 8 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2012³ configura una responsabilità dirigenziale nel caso di mancata predisposizione del Piano e di mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il comma 12 del medesimo articolo 1 prevede inoltre una forma più generale di responsabilità ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 165/2001 (responsabilità dirigenziale), disciplinare e amministrativa (per danno erariale e per danno all'immagine della PA) che si realizza nel caso in cui venga commesso, all'interno dell'apparato Ministeriale, un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, a meno che il responsabile della prevenzione della corruzione non provi:

- a) di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver adottato le procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti sulla scorta di quanto prescrivono i commi 9 e 10;
- b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

In sintesi, la tempestiva adozione del Piano e delle procedure di selezione e formazione del personale dipendente costituiscono il fondamento su cui si baserebbe l'eventuale prova contraria a cui è tenuto il soggetto nominato responsabile al fine di evitare di rispondere:

- ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 165/2001 (responsabilità dirigenziale);
- sul piano disciplinare;
- per danno erariale;
- per danno all'immagine della PA

La sanzione prevista nel caso in cui venga commesso l'illecito non può essere inferiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese a un massimo di sei mesi.

Si può ben comprendere, quindi, come le possibili conseguenze in caso di mancata attuazione degli adempimenti sub a) e b) siano alquanto consistenti per il Responsabile, sul quale parrebbe incomberne una sorta di responsabilità oggettiva - nascente dalla sua posizione di garanzia e collegata con quella dei dirigenti e dei responsabili di Struttura che con lo stesso hanno l'obbligo di collaborare - per il solo fatto che all'interno dell'amministrazione sia stato commesso un reato di corruzione, che costringe lo stesso a dover provare non solo di aver ottemperato agli obblighi come sopra enunciati, ma anche di aver vigilato.

Il comma 14 afferma la responsabilità del Responsabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare anche nel caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano.

È esclusa la responsabilità del responsabile della prevenzione ove l'inadempimento degli obblighi summenzionati di cui al comma 1, dell'articolo 46, sia "*dipeso da causa a lui non imputabile*".

³La legge n. 190/2012 modifica altresì la legge n. 20/1994 introducendo il comma 1-sexies che prevede che “Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”.

2.3

Lreferenti della prevenzione della corruzione

Le linee guida individuano, al fine di agevolare il R.P.T.C., i dirigenti di ambito territoriale quali referenti del R.P.T.C..

I referenti sono chiamati a concorrere, insieme al Responsabile della prevenzione della corruzione, alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio loro preposti, a fornire le informazioni richieste per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e a formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo e al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti.

Ferma restando la piena responsabilità del Responsabile per la prevenzione della corruzione per gli adempimenti che gli competono ai sensi della normativa vigente, i Referenti per la prevenzione della corruzione, per l'area di rispettiva competenza:

- sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dalla legge anticorruzione e successivi provvedimenti attuativi;
- svolgono attività informativa nei confronti del responsabile affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera attività ministeriale;
- coadiuvano il Responsabile per la prevenzione della corruzione nel monitoraggio del rispetto delle previsioni del piano da parte delle strutture e dei dirigenti di afferenza;
- segnalano al Responsabile per la prevenzione della corruzione ogni esigenza di modifica del piano, in caso di accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero di intervenuti mutamenti nell'operare delle strutture di afferenza;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. (articolo 1, co.14, L. 190/2012).

I referenti sono i seguenti:

- Ambito territoriale di Bari : dott.ssa Giuseppina Lotito;
- Ambito territoriale di BAT : dott.ssa Giuseppina Lotito;
- Ambito territoriale di Brindisi: dott.ssa Angela Tiziana Di Noia;
- Ambito territoriale di Foggia: dott. Vito Alfonso;
- Ambito territoriale di Lecce: dott. Mario Trifiletti;
- Ambito territoriale di Taranto: dott. Vito Alfonso.

I richiamati dirigenti, al fine di realizzare dettagliate modalità di raccordo e di interlocuzione tra il R.P.T.C. e le Istituzioni scolastiche, sono tenuti ad acquisire periodicamente dalle istituzioni scolastiche operanti sul territorio di pertinenza, le informazioni utili relative:

- all'aggiornamento della sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’istituzione scolastica;
- all’adeguata pubblicità delle procedure relative all’acquisizione di beni e servizi.

Di tali accertamenti i referenti provinciali provvedono a fornire adeguata informativa nel contesto della predetta relazione annuale.

Segue una schematizzazione relativa ai compiti dei referenti RPCT.

Referente

- supporta il RPC nella definizione delle metodologie di identificazione, valutazione, gestione e monitoraggio dei rischi e controlli
- collabora all'individuazione delle attività maggiormente esposte a rischio
- individua gli strumenti per mitigare per mitigare l'esposizione a rischio corruzione e ne cura la successiva attuazione
- assicura il miglioramento continuo dei presidi di controllo in essere adottando azioni di efficientamento a parità di controlli
- segnala tempestivamente il manifestarsi di nuovi rischi
- facilita i flussi informativi nei confronti del RPC da /verso le istituzioni scolastiche
- attesta periodicamente il recepimento e il rispetto dei protocolli e delle misure previste dal PTPC
- sensibilizza le istituzioni scolastiche nell'applicazione delle disposizioni del PTPC
- opera con il RPC per esigenze formative nei confronti del personale delle istituzioni scolastiche

2.4 I dirigenti scolastici

Lo sviluppo e l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione sono il risultato di un'azione sinergica e combinata dei singoli dirigenti scolastici e del responsabile della prevenzione, secondo un processo bottom-up in sede di formulazione delle proposte e top-down per la successiva fase di verifica ed applicazione. Già da questa affermazione si comprende l'importanza del coinvolgimento dei dirigenti scolastici nell'attuazione della strategia di prevenzione per l'individuazione dei settori maggiormente esposti al rischio corruzione, ma anche per il monitoraggio e l'attuazione delle attività connesse e presupposte alla redazione del presente Piano.

Tutti i dirigenti scolastici, con riferimento alla singola istituzione scolastica, anche attraverso la partecipazione alle conferenze di servizio appositamente convocate dal R.P.C.T.:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
 - verificano che siano rispettate dai propri preposti le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione
 - rispettano e fanno rispettare le prescrizioni contenute nel P.T.P.C.T.;
 - osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. (articolo 1, comma 14, della l. n. 190 del2012);
- Tutti i dirigenti scolastici sono tenuti a:
- monitorare le attività e garantire il rispetto dei tempi procedurali, costituente elemento sintomatico del corretto funzionamento amministrativo;
 - segnalare, tempestivamente, qualsiasi altra anomalia accertata adottando, laddove possibile, le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendole al Responsabile della prevenzione della corruzione o al Referente, ove non rientrino nella competenza dirigenziale;

- proporre al Responsabile della prevenzione della corruzione o al Referente per la prevenzione della corruzione, i dipendenti da inserire nei diversi corsi del programma di formazione “anticorruzione”;
- segnalare al Responsabile della corruzione o al Referente ogni evento o dati utili per l'espletamento delle proprie funzioni
- collaborare con il Referente della Prevenzione alla predisposizione della relazione annuale sui risultati del monitoraggio e delle azioni.

2.4.1. Le Responsabilità dei dirigenti

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione previste nel P.T.P.C.T devono essere rispettate da tutti i dipendenti dell'istituzione scolastica e, dunque, sia dal personale che dalla dirigenza che ne risponde in egual misura.

A tali previsioni si aggiungono le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare previste per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel P.T.P.C.T. illustrate con riferimento alle responsabilità dei dipendenti del comparto scuola.

2.5 Tutti i dipendenti delle istituzioni scolastiche

Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi (articolo 1, comma 12, l. n. 190) in capo al responsabile e al referente per la prevenzione, tutti i dipendenti delle istituzioni scolastiche mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, l'attività del responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione dell'amministrazione.⁴

Compete, pertanto, a tutti i dipendenti delle istituzioni scolastiche, ivi compresi quelli con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, tempo pieno e a tempo parziale, nonché al personale comandato, partecipare al processo di gestione del rischio e all'implementazione della strategia di prevenzione prevista dal presente Piano.

La partecipazione al processo di gestione del rischio viene assicurata attraverso l'invito a fornire informazioni rilevanti ai fini dell'anticorruzione al responsabile, attraverso le procedure aperte di consultazione di volta in volta avviate.

Il comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 190/2012 afferma che anche in capo a ciascun dipendente vige il dovere di rispettare le misure di prevenzione previste dal Piano; in caso di violazione si profilerebbe per quest'ultimo l'illecito disciplinare ciò, in particolare, è strettamente legato all'obbligo di rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013 così come aggiornato dal D.P.R. n.81 del 13.06.2023 in vigore dal 14.07.2023,).

Tutti i dipendenti sono tenuti:

- alla conoscenza del piano di prevenzione della corruzione a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale nonché alla sua osservanza ed altresì a provvedere, per quanto di competenza, alla sua esecuzione;
- alla conoscenza ed all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 così come aggiornato dal D.P.R. n.81 del 13.06.2023 in vigore dal 14.07.2023, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni corruttivi, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità, buona condotta e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;
- a compilare apposita dichiarazione al fine di rendere note le possibili situazioni di conflitto d'interesse. In ogni caso, al loro sorgere, le situazioni di conflitti di interesse dovranno essere rese immediatamente note con dichiarazione scritta al Dirigente scolastico responsabile o per

⁴ Cfr. Circolare n. 1 del 25.1.2013 Dipartimento della funzione pubblica, cit., pag. 14.

i dirigenti al direttore/coordinatore regionale;

- al rispetto degli obblighi di astensione di cui all'articolo 6 bis, L. 241/1990 e articolo 6, commi 2 e 7 del Codice di comportamento;
- ad assicurare la propria collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione ed ai Referenti per la prevenzione della corruzione segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel P.T.P.C.T. e attraverso il diretto riscontro di ulteriori situazioni di rischio non specificatamente disciplinate dal P.T.P.C.T.;
- a segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o segnalare al proprio superiore gerarchico condotte che presume illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. In ogni caso risultano valide le misure previste dal presente piano, Par. 3.8, e le forme di tutela di cui all'articolo 54-bis, D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- laddove i dipendenti svolgano attività ad alto rischio di corruzione, a relazionare, tempestivamente al proprio dirigente in merito ad ogni eventuale anomalia riscontrata e, altresì, al rispetto dei tempi procedurali.

2.5.1. La responsabilità dei dipendenti

Ai sensi dell'articolo 1, commi 14 e 44, L. 190/12, l'eventuale violazione da parte dei dipendenti (ivi compreso il personale dirigenziale) delle disposizioni dei Codici di comportamento o delle misure previste dal presente piano per la prevenzione della corruzione costituisce illecito disciplinare, fermo restando le ipotesi in cui la suddetta violazione dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile.

In particolare, il comma 44 novella il disposto dell'articolo 54 del D.lgs. n.165/2001 prevedendo al comma 3 che *“La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare”*.

Il DPR n. 62/2013, così come aggiornato dal D.P.R. n.81 del 13.06.2023, recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165” prevede all'articolo 8 rubricato “Prevenzione della corruzione” che *“[...] il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione”*.

2.6 I collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo dell'amministrazione scolastica

Tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrice di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Ministero dell'Istruzione sono tenuti ad osservare le misure contenute nel presente P.T.P.C.T. e a segnalare le situazioni di illecito (articolo 8 Codice di comportamento generale).

2.6.1. La responsabilità dei collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo

Ai fini dell'applicabilità delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento generale sono considerati dipendenti dell'amministrazione scolastica anche i collaboratori e i consulenti a qualsiasi titolo dell'amministrazione.

I collaboratori e i consulenti a qualsiasi titolo dell'amministrazione rispondono, conseguentemente, al pari degli altri dipendenti delle istituzioni scolastiche, per la mancata osservanza delle prescrizioni previste dal Piano.

3 L'OGGETTO E IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

3.1. La Legge 190/2012

La lotta al fenomeno della corruzione è divenuta nel corso dell'ultimo decennio una delle principali priorità a livello internazionale, con particolare riguardo alla corruzione nella Pubblica Amministrazione. Ciò che rileva è che, in realtà, il fenomeno corruttivo in Italia presenta preoccupanti elementi di crescita.

Al fine di dare una risposta al Paese ed un segnale positivo nella lotta contro la corruzione, il 6 novembre 2012 il Parlamento Italiano ha approvato, dopo un lungo iter parlamentare, la legge n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione”*, la quale rappresenta un primo e importante intervento dedicato alla prevenzione della corruzione nell'azione amministrativa e alla cura dell'integrità nell'attività della Pubblica amministrazione.

In particolare, l'approvazione della legge 190/2012 risponde a due esigenze fondamentali: da una parte la lotta contro un fenomeno inafferrabile e inconoscibile nelle sue reali dimensioni e dall'altra il rispetto degli impegni che l'Italia ha assunto a livello internazionale negli ultimi anni.

La legge n. 190 del 6 novembre 2012, la cosiddetta “Legge Anticorruzione”, ha introdotto per la prima volta nel nostro paese un sistema organico di prevenzione della corruzione e dell’illegalità all’interno della Pubblica Amministrazione, la cui strategia d’implementazione si articola su due livelli:

1. **a livello nazionale**, nell’adozione del Piano nazionale di prevenzione della corruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (di seguito denominato P.N.A.) e approvato dall’ANAC con delibera n. 72 del 11 settembre 2013. Esso fissa i principi generali (elaborati a livello nazionale e internazionale) in materia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità nelle pubbliche amministrazioni fornendo le linee guida per l’attuazione delle politiche di prevenzione all’interno dell’Amministrazione e, quindi, per l’individuazione di specifiche misure di contrasto da attuare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. In seguito alle modifiche intervenute con il D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni dalla l. 114/2014, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in data 28 ottobre 2015, ha approvato l’aggiornamento del PNA con la Determinazione n. 12 del 28/10/2015 - Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione Con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 l’ANAC approva il P.N.A. 2016 che prevede una parte generale volta ad affrontare problematiche relative all’intero comparto delle pubbliche amministrazioni (e dei soggetti di diritto privato in loro controllo) e una parte dedicata ad una serie di approfondimenti specifici, per alcune amministrazioni che hanno mostrato maggiori problematiche nell’applicazione della legge e in alcuni settori particolarmente esposti a fenomeni di corruzione. Sono state anche fornite precisazioni per quanto concerne l’applicazione della disciplina alle Istituzioni scolastiche e agli AFAM ad aggiornamento della delibera n. 430/2016. Un approfondimento specifico è dedicato alla misura della rotazione. L’Aggiornamento 2017 al PNA (Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017) risponde alla esigenza di supportare i diversi comparti di amministrazioni nel percorso di adozione di concrete ed effettive misure di prevenzione della corruzione. Esso si muove secondo un’impostazione adottata dall’Autorità a partire dal 2015 che articola il documento in una parte in cui si affrontano problematiche di carattere generale, seguita da approfondimenti specifici con indicazioni per identificare nei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.), «i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi» «in relazione alla dimensione e ai diversi settori di 20 attività degli enti» (l. 190/2012 art. 1, co. 2 bis) e suggerire possibili misure per prevenire i rischi individuati, senza tuttavia imporre soluzioni uniformi. La scelta dei rimedi adeguati alla propria struttura organizzativa è infatti sempre rimessa alle singole amministrazioni.

L' aggiornamento 2017 al PNA contiene gli approfondimenti dedicati a: Autorità di Sistema Portuale; Gestione dei Commissari Straordinari nominati dal Governo; Istituzioni universitarie. La parte speciale è preceduta da una parte generale in cui sono forniti alcuni chiarimenti sull'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e della trasparenza dovuti a recenti interventi normativi (d.lgs. 97/2016) o a esigenze collegate alle attività di vigilanza dell'ANAC. Con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 l'ANAC ha adottato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019 per il triennio 2019-2021 che sintetizza in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino ad oggi, integrate con orientamenti maturati nel corso del tempo e oggetto di appositi atti regolatori.

Il PNA 2022-2024 introduce nuovi strumenti di trasparenza per la corretta gestione dei contratti pubblici: in particolare, vengono definiti gli obblighi di trasparenza da adottare durante l'intera procedura contrattuale, al fine rendere accessibili i dati, gli atti e le informazioni relative ai contratti pubblici e vengono forniti chiarimenti sull'applicazione del divieto di pantoufle.

2. **a livello decentrato**, ciascuna Amministrazione predisponde il proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (P.T.P.C.T.) che si rivolge a quanti prestano servizio a qualunque titolo presso l'Amministrazione e nel quale, oltre a definire la propria strategia di prevenzione del rischio, vengono illustrati il contesto (interno ed esterno), le misure, la valutazione ed il trattamento del rischio. Ciascuna Amministrazione non solamente deve adottare e pubblicare il P.T.P.C.T. ma ha l'obbligo di pubblicare i documenti e le informazioni concernenti la propria organizzazione ed attività, garantendo al contempo il diritto di accesso (civico semplice e generalizzato) ai sensi del D. Lgs. 33/2013. Accanto a questi obblighi principali, vi sono quelli riferiti all'adozione del Codice di comportamento, alla rotazione del personale (ordinaria e straordinaria) e all'astensione in caso di conflitto di interesse. Particolare attenzione deve quindi essere prestata all'osservanza della disciplina in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio, di attività ed incarichi extra-istituzionali e di conferimento degli incarichi dirigenziali; in materia di formazione di commissioni come pure delle specifiche incompatibilità per posizioni dirigenziali; delle assegnazioni agli uffici; del conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione e della disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower). Deve poi essere garantita la specifica formazione in materia di prevenzione della corruzione, etica ed integrità. Il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, novellando l'art. 10 del d.lgs. 33/2013, ha unificato in un solo strumento, il P.T.P.C.T., il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità. Il Ministero ha individuato con D.M. n. 325 del 26 maggio 2017, a decorrere dal 1 giugno 2017, i Direttori Generali degli Uffici Scolastici regionali quali Responsabili della prevenzione della corruzione e per la trasparenza per tutte le istituzioni scolastiche di rispettiva competenza. Infine, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con Delibera 605 del 19.12.2023, ha approvato l'aggiornamento 2023 del "Piano nazionale Anticorruzione" ("PNA") 2022. L'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per le Istituzioni scolastiche della Puglia viene approvato con apposito Decreto Ministeriale.

3.2. Il concetto di corruzione nella disciplina della L. 190/2012

La legge 190/2012 non contiene una definizione di corruzione che viene data per presupposta; riprendendo quanto previsto dalla circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 1 del 25/01/2013 il concetto deve essere inteso come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine

di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono, quindi, evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319, 319ter c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II Capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite sia che tale azione abbia avuto successo, sia che rimanga a livello di tentativo.

Si tratta, in sostanza, di tutte quelle situazioni in cui, pur non verificandosi una situazione penalmente perseguitabile, si realizzzi una distorsione dell'azione amministrativa dovuta all'uso a fini privati delle funzioni pubbliche attribuite in violazione dei principi di trasparenza e imparzialità cui l'azione amministrativa deve ispirarsi.

3.3 Il contesto normativo di riferimento

Il quadro normativo definisce il complesso delle regole che devono essere seguite nel corso della stesura del P.T.P.C.T..

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo dei principali provvedimenti normativi esaminati nel corso della predisposizione del P.T.P.C.T., costituiti da:

- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012;
- Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera dell'A.N.AC. n. 72/2013 ed i relativi allegati;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190".
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- "*Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*", di cui alla delibera ANAC n. 403 del 13 aprile 2016.
- Decreto legislativo n.97 del 25 maggio 2016 recante "revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.lgs. 33/2013" - delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016;
- Circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto: "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)".

- “Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013, recante: «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di Governo e i titolari di incarichi dirigenziali», come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 97/2016” di cui alla delibera ANAC n. 241 del 08/03/2017 modificata da delibera 382 del 12 aprile 2017.
- Legge n.179 del 30 novembre 2017 in materia di whistleblowing, la quale ha modificato l'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 «Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti»
- Circolare n.1/2019 del Ministro per la pubblica amministrazione avente ad oggetto: “Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”.
- Legge 9 gennaio 2019, n. 3 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”;
- Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, recante il “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”, e in particolare l'allegato 2, riguardante “La rotazione “ordinaria” del personale.
- Delibera ANAC n. 213 del 4 marzo 2020 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2020 e attività di vigilanza dell'Autorità”.
- Delibera ANAC numero 312 del 09 aprile 2020 “Prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i
- Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.
- Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021 n. 148 “Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
- Determinazione n. 371/2021 del 17 maggio 2021, con la quale ha dettato “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” applicabili anche alle istituzioni scolastiche”.
- Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023, recante il “Piano Nazionale Anticorruzione 2022”.
- Delibera ANAC N.605 del 19 dicembre 2023 di aggiornamento del PNA 2022.
- Delibera ANAC N.601 del 19 dicembre 2023 di modifica ed integrazione della Delibera n. 264 del 20 giugno 2023 “Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24: Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

4 LA GESTIONE DEL RISCHIO

4.1 introduzione

La strategia della prevenzione della corruzione si fonda sulla progettazione, realizzazione e sviluppo di un sistema di gestione del rischio di corruzione operante a livello di singola amministrazione, nel rispetto delle previsioni normative (Legge 190/2012) e degli indirizzi forniti dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e, oggi, dal suo aggiornamento. Sebbene in maniera non esplicita, infatti, la legge 190/2012 definisce un modello di gestione del rischio partendo dalla considerazione per cui la corruzione è configurabile quale rischio al quale le Amministrazioni sono, per loro stessa natura, esposte a prescindere dall'esistenza o meno di buone prassi e comportamenti eticamente rilevanti; in più parti, il testo normativo fa riferimento all'identificazione e valutazione del rischio corruzione nonché alla ricerca e individuazione di strumenti e procedimenti idonei a contrastare fenomeni corruttivi.

Il PNA, definendo la “Gestione del Rischio di corruzione” quale “insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l’amministrazione con riferimento al rischio [di corruzione]”, rinvia, le modalità di attuazione, alle prescrizioni e ai Principi fondamentali contenuti nelle linee guida dello standard UNI ISO 31000:2010, che rappresenta la versione in lingua italiana della norma tecnica internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB “Risk Management”. La gestione del rischio di corruzione, quindi, dovrebbe condurre alla riduzione delle probabilità che il rischio corruzione si verifichi, nell’ambito della singola organizzazione.

Il PNA, quindi, avvalorando l'impostazione dello standard ISO 31000:2010, guida la strategia nazionale per la lotta alla corruzione, fornendo le indicazioni a cui le singole amministrazioni si debbono attenere nella redazione del P.T.P.C.T. quale strumento di programmazione, di gestione del rischio di corruzione e definizione delle modalità operative di implementazione del sistema.

Il PNA, d’altro canto, come sottolineato dal relativo aggiornamento, non impone uno specifico metodo di gestione del rischio lasciando le amministrazioni libere di individuare metodologiche atte a garantire lo sviluppo progressivo dell’intero complesso sistema di prevenzione.

In riferimento alla progettazione e attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo, occorre evidenziare che l’ANAC ha ritenuto di sviluppare ed aggiornare nel PNA 2019, pur in continuità con i precedenti PNA, le indicazioni metodologiche, che sono confluite nell’Allegato 1) al suddetto Piano, cui si rinvia.

Tale allegato costituisce l’unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del P.T.P.C.T. per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo, in quanto aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e nell’Aggiornamento PNA 2015.

L’obiettivo è che il sistema miri ad una effettiva riduzione del rischio di corruzione.

A tal fine, il processo di gestione del rischio non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell’amministrazione.

In riferimento alla valutazione del rischio, è utile evidenziare che il P.N.A. 2019 fornisce una prima esemplificazione degli indicatori utilizzabili nella stima del livello di rischio:

- **livello di interesse “esterno”:** la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA:** la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata:** se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;

- **opacità del processo decisionale:** l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:** la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- **grado di attuazione delle misure di trattamento:** l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

La rilevazione dei dati e delle informazioni necessarie ad esprimere un giudizio motivato sui criteri menzionati sarà coordinata dal R.P.C.T. Le informazioni saranno rilevate attraverso forme di autovalutazione da parte dei responsabili delle unità organizzative coinvolte nello svolgimento del processo (c.d. self assessment).

Il R.P.C.T. avrà cura di vagliare le valutazioni dei responsabili per analizzarne la ragionevolezza ed evitare che una sottostima del rischio porti a non attuare azioni di mitigazione. Nei casi dubbi, deve essere utilizzato il criterio generale di prudenza.

In ogni caso, per le valutazioni espresse, sarà esplicitata sempre la motivazione del giudizio espresso e fornite le evidenze a supporto. Le valutazioni devono essere sempre supportate da dati oggettivi, salvo documentata indisponibilità degli stessi. Tali dati (per es. i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari, segnalazioni, ecc.) consentono una valutazione meno autoreferenziale e una stima più accurata, nonché rendono più solida la motivazione del giudizio espresso.

Il P.N.A. 2019 fornisce un'esemplificazione dei dati oggettivi per la stima del rischio:

- i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione;
- le segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente le segnalazioni ricevute tramite apposite procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall'esterno dell'amministrazione o pervenute in altre modalità
- ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (es. dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni, rassegne stampa, ecc.). Più nello specifico la metodologia, elaborata sulla scorta delle indicazioni fornite dall'A.N.A.C. nell'Allegato 1 al P.N.A. 2019, proposta si basa, inoltre, sulle indicazioni contenute nella norma ISO:31000 Gestione del rischio - Principi e linee guida e nelle Linee guida per la valutazione del rischio di corruzione elaborate all'interno dell'iniziativa delle Nazioni Unite denominata Patto mondiale delle Nazioni Unite (United Nations Global Compact) che rappresenta una cornice che riunisce dieci principi nelle aree dei diritti umani, lavoro, sostenibilità ambientale e anticorruzione, rivolti alle aziende di tutto il mondo per spingerle ad adottare politiche sostenibili nel rispetto della responsabilità sociale d'impresa e per rendere pubblici i risultati delle azioni intraprese.

FIGURA 2 - LE FASI DEL PROCESSO DI RISK MANAGEMENT NELLE PREVISIONI DELLA LEGGE 190/2012

4.2 La gestione del rischio: processo e approccio metodologico

Il percorso metodologico seguito sarà quello indicato nel PNA adattato alle esigenze e alla specificità delle istituzioni scolastiche. Nel suo complesso, il processo di gestione del rischio è pensato, raffigurato e comunicato, in forma di *“ciclo di gestione del rischio”*, così da evidenziare le necessarie caratteristiche evolutive del sistema che si va realizzando e, quindi, l’orientamento al suo miglioramento continuo.

Il processo di gestione del rischio sopra teorizzato, individuato e adottato nelle istituzioni scolastiche sarà sviluppato nel prossimo triennio e articolato in tre macro-fasi:

- analisi del contesto;
- la valutazione del rischio;
- il trattamento del rischio.



L'intero processo presuppone la partecipazione attiva della comunità scolastica attraverso la previsione di Conferenze di servizio finalizzate all'analisi di contesto, all'identificazione dei rischi, all'individuazione delle misure, alla formulazione delle proposte da inserire nel P.T.P.C.T. regionale in relazione alle diverse specificità del territorio di riferimento.

Ai fini della migliore predisposizione delle misure organizzative di prevenzione della corruzione, referenti e i dirigenti scolastici tengono conto anche delle analisi svolte e dei documenti prodotti dagli organi di controllo, a partire da quelli dei revisori dei conti.

Nel diagramma sotto riportato è rappresentata la tempistica di esecuzione delle fasi di attuazione del piano.


La prevista relazione annuale rendicherà lo stato di attuazione del sistema di gestione del rischio nonché delle misure di prevenzione, e le altre azioni volte alla prevenzione della corruzione, così come individuate e definite nel PTPCT; un documento che, come noto, è finalizzato a soddisfare le esigenze di accountability (tramite la sua pubblicazione sul sito istituzionale e attraverso altre azioni volte a rendere accessibile e trasparente quanto realizzato) ed anche a fornire informazioni utili per la programmazione operativa del nuovo ciclo di gestione del rischio.

1. IL CRONOPROGRAMMA DELLE FASI DI REALIZZAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DEL RISCHIO NEL M.I.M

	2025											
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi del contesto												
Mappatura delle attività e dei rischi di corruzione												
Analisi del rischio												
Valutazione del rischio												
Trattamento del rischio												
Monitoraggio e valutazione												
Reporting												

4.3**L'Analisi e la definizione del contesto**

Gli aggiornamenti 2016, 2019, 2022 al PNA hanno quale fine prioritario migliorare la qualità dei Piani anticorruzione delle amministrazioni pubbliche fornendo indicazioni specifiche volte ad apportare correzioni per migliorare l'efficacia complessiva dell'impianto a livello sistematico. In particolare, vengono prospettate "correzioni di rotta" su alcune fasi del processo di gestione del rischio sinteticamente rappresentate dal seguente schema:



L'analisi del **contesto interno** è basata sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi. Essa tiene in considerazione gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura a rischio di corruzione.

L'analisi del **contesto esterno** ha come obiettivo quello di evidenziare le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione scolastica opera con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche nel territorio possano fornire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

L'obiettivo ultimo è che tutta l'attività venga analizzata attraverso la mappatura dei processi.

La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi. Essa assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L'effettivo svolgimento della mappatura deve risultare nel P.T.P.C.T..

L'accuratezza e l'esaurività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva.

La finalità dell'aggiornamento del presente piano è quella di una revisione complessiva che conduca alla mappatura di altri quattro processi entro il 2023 e alla definizione del catalogo dei processi.

4.3.1**Il contesto interno****Aspetti organizzativi dell'U.S.R. per la Puglia**

Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2024, n. 185, *Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208*, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito. (24G00202) ([GU Serie Generale n.285 del 05-12-2024](#)), gli Uffici Scolastici Regionali sono uffici di livello dirigenziale generale e svolgono le seguenti funzioni:

- sovrintendono al rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei relativi livelli

essenziali delle prestazioni, all'attuazione degli ordinamenti scolastici e all'efficacia dell'azione formativa;

- b) attuano le politiche nazionali per gli studenti;
- c) svolgono le competenze in materia di valutazione dei dirigenti scolastici sulla base del sistema nazionale di valutazione, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- d) attuano gli indirizzi per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione, definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f);
- e) curano i rapporti con la regione e gli enti locali, nel rispetto delle competenze attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare in materia di dimensionamento della rete scolastica, di offerta formativa integrata, di istruzione degli adulti, di istruzione tecnologica superiore e di promozione della filiera formativa tecnologico-professionale;
- f) in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, svolgono le competenze non riservate all'Amministrazione centrale;
- g) svolgono le competenze in materia di sanzioni disciplinari nei confronti degli studenti, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- h) curano la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo dell'offerta formativa sul territorio, in collaborazione con la regione e gli enti locali;
- i) svolgono le competenze in materia di riconoscimento della parità scolastica, provvedono al riparto dei fondi alle scuole paritarie ed esercitano la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie nonché sulle scuole straniere in Italia;
- l) vigilano sull'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche e educative;
- m) verificano il piano triennale dell'offerta formativa ai fini del rispetto del limite dell'organico assegnato alla istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- n) gestiscono le procedure di reclutamento e l'organico del personale scolastico, assegnano il personale alle istituzioni scolastiche ed educative, e svolgono le competenze, comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle medesime istituzioni o non riservate all'Amministrazione centrale;
- o) per la gestione del contenzioso del personale della scuola, nonché del personale amministrativo in servizio ferme restando le competenze dei Dipartimenti anche per i rapporti con l'Avvocatura generale dello Stato, curano i rapporti con le Avvocature distrettuali dello Stato, anche in relazione alla ricezione degli atti processuali e alla loro trattazione, assicurano il coordinamento con le istituzioni scolastiche e educative e assumono la legittimazione passiva nei giudizi di propria competenza;
- p) supportano, in raccordo con il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale, le istituzioni scolastiche e educative statali nelle procedure amministrative e amministrativo-contabili, nonché nella gestione delle iniziative e dei fondi europei, e nel monitoraggio dell'attuazione dei programmi dell'Unione europea in materia di istruzione scolastica;
- q) curano le attività connesse ai procedimenti per responsabilità penale e amministrativo-contabile concernenti il personale amministrativo in servizio presso l'ufficio scolastico regionale;
- r) svolgono la funzione di Ufficio per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale scolastico, di norma attribuiti agli uffici di ambito dal decreto di cui al comma 8 con riguardo al personale docente e educativo nonché amministrativo, tecnico e ausiliario, fatto salvo il deferimento al dirigente scolastico, previa valutazione della gravità dell'infrazione, nei casi di cui all'articolo 55-bis, comma 9-quater, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- s) svolgono la funzione di Ufficio per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale amministrativo in servizio presso l'ufficio scolastico regionale, compresi i dirigenti di livello non

generale nei casi non riservati all'Amministrazione centrale ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lett. s);

t) svolgono attività di consulenza e supporto organizzativo e amministrativo alle istituzioni scolastiche e educative, anche di altre regioni previa convenzione con gli uffici scolastici competenti, in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, anche mediante lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in qualità di stazione appaltante qualificata, di cui possono avvalersi le medesime istituzioni;

u) curano i rapporti con le agenzie formative regionali nonché con le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e svolgono, in particolare, le attribuzioni in materia di percorsi di formazione iniziale di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

v) promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e educative;

z) supportano le istituzioni scolastiche e educative in materia di edilizia scolastica e di sicurezza degli edifici;

aa) promuovono le attività delle istituzioni scolastiche e educative volte all'integrazione degli alunni stranieri nonché alla inclusione degli alunni con disabilità, in coordinamento con le regioni e gli enti locali;

bb) svolgono i compiti in materia di gruppi per l'inclusione scolastica ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;

cc) vigilano sullo svolgimento degli esami di Stato e svolgono le altre funzioni non riservate all'Amministrazione centrale in tale materia;

dd) esercitano l'attività di vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche ai sensi dell'articolo 15, comma 9, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2023, n. 142;

ee) promuovono le iniziative delle istituzioni scolastiche e educative per il contrasto alla evasione e all'elusione dell'obbligo di istruzione, e per la prevenzione della dispersione scolastica;

ff) svolgono le funzioni in materia di transizione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in raccordo con il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale;

gg) curano l'attività di informazione e di comunicazione istituzionale;

hh) altre attività assegnate dalla normativa vigente agli ambiti di competenza.

2. Presso ciascun ufficio scolastico regionale è costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. Il dirigente di livello generale dell'ufficio scolastico regionale, in particolare:

a) adotta gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro dei dirigenti di livello non generale assegnati all'ufficio medesimo nonché dei dirigenti scolastici;

b) esercita, per il tramite dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, l'azione disciplinare nei confronti dei dirigenti scolastici, anche nei casi di inosservanza da parte dei medesimi dirigenti degli obblighi di cui all'articolo 55-sexies, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativamente ai procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, educativo, e amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio presso le istituzioni scolastiche e educative, per le infrazioni di cui all'articolo 55-bis, comma 9-quater, primo periodo;

c) esercita i compiti di responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, per le istituzioni scolastiche e educative statali di competenza.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, lettera o) del DPCM 30 settembre 2020 n.166, l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, di cui "è titolare un dirigente di livello generale, si articola in sette uffici dirigenziali non generali e in nove posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.

La legge 30 dicembre 2021, n. 234, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, articolo 1, comma 878, ha incrementato detta dotazione con un ulteriore posto dirigenziale di livello non generale, al fine di adeguare le strutture territoriali del Ministero dell'istruzione e del merito nella provincia di Barletta, Andria e Trani.

Nello specifico, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. n.110 del 05.05.2022 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia si articola per funzioni in n. 2 uffici di livello dirigenziale non generale con le seguenti competenze esercitate a livello regionale:

Ufficio I - Affari generali e gestione del personale dell'amministrazione - Politiche scolastiche e studentesche - Dirigenti scolastici - Gestione delle risorse finanziarie (livello di graduazione della posizione economica "A") –

Ufficio II - Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico - Formazione del personale docente, educativo e ATA - Esami e ordinamenti - Istruzione non statale (livello di graduazione della posizione economica "A")

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia si articola sul territorio nei seguenti n.6 uffici di livello dirigenziale non generale:

- UFFICIO III – “Ambito territoriale di Bari e attività esercitate a livello regionale in merito alla gestione del personale docente, educativo e ATA”;
- UFFICIO IV – Ambito territoriale di Brindisi;
- UFFICIO V – Ambito territoriale di Foggia;
- UFFICIO VI – Ambito territoriale di Lecce;
- UFFICIO VII – Ambito territoriale di Taranto;
- UFFICIO VIII – Ambito territoriale di Barletta Andria Trani;

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato D.M. il corpo ispettivo composto dai dirigenti in servizio presso l'USR investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, collocato in posizione di dipendenza funzionale dal dirigente preposto all'USR medesimo, assolve alle funzioni previste dall'articolo 397 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate con apposito atto di indirizzo del Ministro, ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 98 del 2014.

Di seguito sono indicate alcune delle principali attività dell'Ufficio Scolastico Regionale a favore delle Istituzioni Scolastiche:

- attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali ed interventi in materia di ordinamenti; qualità e valutazione degli apprendimenti e della qualità complessiva dell'offerta formativa;

- promozione della valutazione e autovalutazione d'istituto e dell'efficacia dell'azione formativa; vigilanza sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e sull'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni; coordinamento in materia di esami di stato di I e II grado;

- attivazione, in base all'Intesa con la Regione Puglia, del servizio educativo delle sezioni primavera; concessione, diniego e revoca della parità per le scuole paritarie;

- vigilanza sul funzionamento delle scuole paritarie di II grado di tutta la regione e assegnazione candidati privatisti agli ambiti territoriali; procedure in ordine all'assegnazione di contributi alle scuole paritarie;

- pianificazione, programmazione e integrazione delle politiche formative;

- attuazione delle politiche nazionali in materia di diritto allo studio e politiche sociali in favore degli studenti: anagrafe studenti diversamente abili e politiche per l'integrazione, GLIP, GLIR, Sostegno;

- stipula di Protocolli di Intesa con Enti ed Università per l'attuazione delle politiche formative;

- rapporti con l'amministrazione regionale e gli Enti locali per la definizione della rete scolastica regionale (Dimensionamento) e per l'edilizia scolastica;

- integrazione degli studenti in situazione di disabilità; di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare e relativi rapporti interistituzionali;
- politiche sociali in favore delle studentesse e degli studenti ed integrazione degli studenti immigrati;
- diffusione tra le scuole dei bandi di concorso per progetti nazionali, europei ed internazionali;
- coordinamento delle consulte delle associazioni degli studenti e dei genitori a livello regionale;
- coordinamento regionale per gli interventi a sostegno dell'attività fisica, motoria e sportiva nella scuola e gestione delle attività;
- prevenzione e contrasto dell'abbandono scolastico e del disagio giovanile; attività per la promozione dell'orientamento scolastico, universitario, al lavoro e alle professioni;
- sostegno ai processi di innovazione nel sistema scolastico, alla ricerca e all'autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
- consulenza contrattuale e legale sulle tematiche di competenza delle Istituzioni Scolastiche; gestione del contenzioso, attività di conciliazione;
- reclutamento, organizzazione, gestione e valutazione dei Dirigenti Scolastici;
- rapporti con l'Amministrazione regionale e gli Enti locali ed interventi di sostegno; promozione e sviluppo in materia di: obbligo di istruzione; istruzione e formazione tecnica e professionale; realizzazione dell'offerta formativa integrata, educazione degli adulti; istruzione e formazione tecnica superiore; alternanza scuola-lavoro;
- formazione e aggiornamento del personale della scuola e gestione delle dotazioni organiche del personale scolastico della Regione, ivi compresi i docenti di religione cattolica;
- elaborazione delle direttive e degli indirizzi generali per la determinazione degli organici e vigilanza sull'uniformità dell'azione amministrativa degli Uffici con competenza territoriale;
- coordinamento dei concorsi regionali per il personale docente, educativo e A.T.A.;
- disciplina del personale della scuola;
- coordinamento delle operazioni di mobilità e di nomina del personale della scuola per l'avvio dell'anno scolastico, ivi compresi i docenti di religione cattolica;
- relazioni sindacali e contrattazione integrativa regionale per il personale della scuola;
- autorizzazione in deroga dei posti di sostegno agli alunni disabili e relativo monitoraggio;
- dotazione organica di diritto e di fatto del personale docente ed A.T.A.;
- elaborazione bandi concorso per soli titoli del personale ATA e predisposizione dei decreti di approvazione delle relative graduatorie definitive;
- reclutamento; organici; affidamento e revoca incarichi; mobilità; attuazione degli istituticontrattuali e gestione dello stato giuridico dei dirigenti scolastici;
- contrattazione integrativa regionale e relazioni sindacali;
- coordinamento regionale degli incarichi di presidenza;
- supporto e sviluppo delle reti di scuole e dei gruppi provinciali di studio istituiti per l'attuazione dei programmi di sviluppo dell'autonomia scolastica e per le attività di informazione e formazione sui nuovi ordinamenti e curricoli.

4.3.2 Aspetti organizzativi delle Istituzioni Scolastiche.

Le Istituzioni Scolastiche che, ai sensi del D.P.R. n. 275/1999, hanno autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo, predispongono il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), un documento fondamentale, che deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studio determinati a livello

nazionale e, contemporaneamente, deve riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. Il PTOF è elaborato dal collegio dei docenti sulla base dell'Atto di indirizzo del dirigente scolastico ed è approvato dal consiglio di circolo o di istituto; viene consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, e dei risultati del servizio. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite dal dirigente e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istruzione scolastica, coordinando il relativo personale.

Il Consiglio di circolo (nei circoli didattici delle scuole primarie) e il Consiglio di istituto (negli istituti comprensivi e nelle scuole secondarie) sono formati da rappresentanti eletti del personale insegnante e non insegnante, dei genitori e, nelle scuole secondarie di secondo grado, degli alunni. Il dirigente scolastico è membro di diritto. Il presidente è eletto fra i rappresentanti dei genitori. Il consiglio ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione dell'attività della scuola adotta formalmente il PTOF.

Il collegio dei docenti è formato dagli insegnanti a tempo indeterminato e determinato di ciascun circolo didattico o istituto. È presieduto dal dirigente scolastico ed elabora il PTOF sulla base dell'Atto di indirizzo del Dirigente scolastico.

Il Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe, rispettivamente per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sono costituiti da docenti e rappresentanti dei genitori, nonché rappresentanti degli studenti nella scuola secondaria di secondo grado. Tali consigli si riuniscono con la presenza dei genitori e, ove previsti, degli studenti, e hanno il compito di agevolare i rapporti tra le varie componenti della comunità scolastica e di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica. Quando si riuniscono con la sola presenza dei docenti svolgono compiti di programmazione didattica e di valutazione periodica e finale degli alunni.


Inoltre, presso ogni istituzione scolastica è istituito il Comitato per la valutazione dei docenti, ex art. 11 del d.lgs. n. 297/1994, novellato dal comma 129 dell'art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, che ha il compito, tra l'altro, di individuare criteri per la "valorizzazione dei docenti". A tale riguardo si precisa che la legge di Bilancio per il 2020, legge n. 160 del 27/12/2019, ha disposto, all'art. 1 comma 249, che "Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione".

Si forniscono di seguito le tabelle riepilogative relative alle scuole della Puglia e ai principali indici dei fenomeni indagati: indici di dispersione; percentuale alunni di cittadinanza non italiana.

Tipologia Istituzioni Scolastiche della PUGLIA – Dettaglio Provinciale a.s. 2024/2025								
Provincia	Circoli Didattici	Istituti Comprensivi	Scuole Secondarie di I grado	Scuole Secondarie di II grado	Istituti Superiori	Convitti	CPIA	TOTALE
Bari	8	95	3	39	26	1	2	174
Barletta-Andria-Trani	7	24	3	11	10	0	1	56
Brindisi	0	33	0	13	7	0	1	54
Foggia	5	58	1	22	14	1	1	102
Lecce	2	71	1	20	21	0	1	116
Taranto	0	52	0	15	13	0	1	81
PUGLIA	22	333	8	120	91	2	7	583

SUDDIVISIONE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER PROVINCIA A.S.


2024/25



SUDDIVISIONE ISTITUZIONI SCOLASTICHE II GRADO PER TIPOLOGIA

A.S. 2024/25

Magistrali




Organico di Fatto a.s. 2024/2025				
Alunni e Classi				
Provincia	Alunni	di cui con sostegno	Classi	Rapporto alunni/classi
BARI	166.592	6.915	8.559	19,46
BAT	51.082	2.811	2.630	19,42
BRINDISI	48.827	2.461	2.527	19,32
FOGGIA	79.340	4.175	4.317	18,38
LECCE	97.616	3.863	5.043	19,36
TARANTO	73.567	3.361	3.920	18,77
TOTALE	517.024	23.586	26.996	19,15

Organico di Fatto a.s. 2024/2025					
Posti interi normali (comprende carc. e istr.adulti) e di sostegno					
Provincia	Infanzia	Primaria	Secondaria di I grado	Secondaria di II grado	Sostegno
BARI	2.000	3.878	2.888	5.435	6.021
BAT	614	1.179	916	1.601	2.475
BRINDISI	690	1.218	964	1.563	1.678
FOGGIA	892	1.919	1.655	2.843	3.365
LECCE	1.234	2.331	1.822	3.306	3.028
TARANTO	811	1.771	1.419	2.489	2.926
TOTALE	6.241	12.296	9.664	17.237	19.493

a.s. 2024/2025	DISPERSIONE a.s. 2024/2025 - Valori numerici per grado di istruzione Dati Anagrafe Nazionale Studenti al 14 novembre 2024			
	Frequentanti	Trasferiti	Interruzioni di Frequenza/ depennati	% Interruzioni di Frequenza/depennati rispetto ai Frequentanti per grado di istruzione
Infanzia	79.741	2.060	348	0,44%
Primaria	152.631	1.621	193	0,13%
I Grado	102.806	718	103	0,10%
II Grado	180.163	3.819	977	0,54%
TOTALE	515.341	8.218	1.621	0,31%

a.s. 2024/2025	DISPERSIONE a.s. 2024/2025 - Valori numerici per Provincia Dati Anagrafe Nazionale Studenti al 14 novembre 2024			
	Frequentanti	Trasferiti	Interruzioni di Frequenza/ Depennati	% Interruzioni di Frequenza/Depennati rispetto ai Frequentanti per provincia
Bari	165.291	2.537	452	0,27%
BAT	48.050	700	132	0,27%
Brindisi	51.678	767	136	0,26%
Foggia	81.282	1.443	317	0,39%
Lecce	96.375	1.394	247	0,26%
Taranto	72.665	1.377	337	0,46%
TOTALE	515.341	8.218	1.621	0,31%

a.s. 2024/2025	Alunni con cittadinanza non italiana Dati Anagrafe Nazionale Studenti al 14 novembre 2024		
	Frequentanti	Di cui Alunni con cittadinanza non italiana	% Alunni con cittadinanza non italiana rispetto ai Frequentanti per provincia
Bari	165.291	7497	4,74%
BAT	48.050	1287	2,61%
Brindisi	51.678	1584	3,35%
Foggia	81.282	3944	5,18%
Lecce	96.375	3604	3,88%
Taranto	72.665	1905	2,70%
TOTALE	515.341	19.821	4,01%



4.3.3 Il contesto esterno

L'analisi del contesto esterno evidenzia la necessità che tutti gli attori collaborino alla progressiva costruzione di una coscienza collettiva del grave danno sociale che deriva dalla corruzione. Tale consapevolezza deve necessariamente fondarsi su una conoscenza precisa del fenomeno che è il punto di partenza per progettare ed attuare azioni di contrasto efficaci.

"Tale esigenza si scontra con le note difficoltà della conoscenza e della misurazione di

*un fenomeno in larga parte sfuggente e sommerso, per il quale vale il cosiddetto “effetto iceberg”: i casi di corruzione di cui apprendiamo, per esempio attraverso le sentenze dei tribunali, ne costituiscono la parte emersa e per questo visibile, ma ci lasciano nell’ignoranza riguardo a dimensione e caratteristiche del fenomeno che invece rimane non conosciuto”**.

(*fonte ANAC relazione annuale 2022).

L’attuale contesto esterno nel quale si esplica l’attività del *Ministero dell’Istruzione e del Merito* è caratterizzato da un periodo di espansione economica, grazie soprattutto ai fondi messi a disposizione dall’U.E. per fronteggiare la recessione causata della pandemia. In questo scenario, il Ministero svolge un ruolo centrale per la ripresa del Paese, gestendo 6 riforme e 11 linee di investimento: questo è il programma di interventi previsti dal P.N.R.R. Italia Domani per la parte di competenza del *Ministero dell’Istruzione e del Merito*. L’obiettivo è realizzare un nuovo sistema educativo, per garantire il diritto allo studio, le competenze digitali e le capacità necessarie a cogliere le sfide del futuro, superando ogni tipo di disparità e contrastando dispersione scolastica, povertà educativa e divari territoriali. Grazie a un investimento complessivo pari a 17,59 miliardi, compresi i c.d. “progetti in essere”, la scuola ha l’occasione di poter svolgere davvero quel ruolo educativo strategico per la crescita del Paese (<https://pnrr.istruzione.it/>). La gestione di ingenti flussi di risorse pubbliche comporta inevitabilmente che dovranno essere tenuti nella massima considerazione i rischi di usi distorti di tali risorse economiche. Per far fronte a tali criticità il *Ministero dell’Istruzione e del Merito* ha costituito un’apposita Unità di missione di livello dirigenziale generale per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (*Fonte M.I.M. P.T.P.C.T.2022).

Come sottolineato nel Rapporto OCSE 2022 “*Education at a glance*”, tra il 2000 e il 2021 il livello di istruzione è aumentato ad un ritmo più lento rispetto alla media dei Paesi dell’OCSE. La percentuale di persone di età compresa tra i 25 e i 34 anni in possesso di una qualifica di istruzione terziaria è aumentata di 18 punti percentuali (dal 10% nel 2000 al 21% nel 2011 e al 28% nel 2021). L’Italia rimane uno dei 12 Paesi dell’OCSE in cui il livello di istruzione terziaria è ancora meno diffuso rispetto a quello secondario superiore o post-secondario non terziario in termini di livello più alto di titolo di studio conseguito dalle persone di età compresa tra i 25 e i 34 anni. L’ISTAT conferma questo quadro ma nonostante il dato registrato, l’Italia è ancora lontana dalla media europea, con una distanza ancora più accentuata tra gli uomini. Nel 2022, il 63% delle persone di 25-64 anni ha almeno una qualifica o un diploma secondario superiore (+0,3 punti percentuali rispetto al 2021) rispetto a una media europea di circa il 79,5%. Che per la Puglia si attesta al (52,5%). Tra le donne il 65,7% ha almeno un titolo secondario superiore, mentre la quota europea raggiunge circa l’80%. Tra gli uomini, invece, la quota di diplomati in Italia è del 60,3% mentre in Ue raggiunge circa il 78%.

Il fenomeno dell’abbandono scolastico resta, inoltre, un problema rilevante: nonostante i progressi registrati negli ultimi anni, infatti, nel 2022 la quota di giovani tra i 18 e i 24 anni con al più un titolo secondario inferiore e non più inseriti in un percorso di istruzione o formazione (ELET, *Early Leavers from Education and Training*) è stimata all’11,5% in miglioramento rispetto all’anno precedente (12,7%).

Il *benchmark* europeo per il 2030 è fissato al 9% dal nuovo Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione. L’abbandono precoce degli studi caratterizza più i ragazzi (13,6%) delle ragazze (9,1%). Nel 2022, la quota di giovani in possesso di un titolo di studio terziario è del 27,4% tra i 30 e i 34 anni e del 29,2% tra i 25 e i 34 anni. In entrambe le classi di età, Il divario di genere è molto ampio e a favore delle femmine (rispettivamente il 33,8% verso il 21,0% dei maschi e il 35,5% verso 23,1% dei maschi). Il valore italiano è rimasto molto lontano dall’obiettivo medio europeo stabilito dalla Strategia Europa 2020 (almeno 40%, nella classe di età 30-34 anni). Il *benchmark* europeo è stato attualmente ridefinito per il 2030 dal nuovo Quadro strategico per la cooperazione

europea nel

settore dell'istruzione e della formazione; si fa ora riferimento alla classe di età tra i 25 ed i 34 anni e il valore *target* è fissato al 45%.


Nel 2020, il tasso di partecipazione al sistema di istruzione e formazione dei giovani nella fascia di età tra i 20 ed i 24 anni è al 37,4%. Nel 2022, la quota di giovani che non lavorano e non studiano (i cosiddetti NEET) sulla popolazione di età tra i 15 e i 29 anni è stimata al 19,0% ed è più elevata tra le femmine (20,5%) che tra i maschi (17,7%). Infine, nel 2022, la partecipazione degli adulti alle attività formative, fondamentale per favorire l'occupabilità degli individui e la loro vita sociale e relazionale, interessa il 9,6% della popolazione nella fascia d'età tra i 25 e i 64 anni (il 9,4% della componente maschile e il 9,9% di quella femminile). La quota resta stabile rispetto al 2021, anno nel quale si è registrato un importante aumento, dopo il significativo calo del 2020 dovuto certamente alle limitazioni governative agli spostamenti e alle attività imposte per arginare la pandemia da COVID-19³.

⁵ Tra gli obiettivi chiave delle politiche dell'UE in materia di istruzione vi è la creazione di uno spazio europeo per l'istruzione entro il 2025, obiettivo considerato tanto un volano per la crescita economica e la coesione sociale quanto uno strumento per rafforzare il senso di appartenenza all'Europa. Per sostenere lo sviluppo di competenze innovative e trasversali e rispondere in maniera efficace alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione, il M.I.M. intende, inoltre, rafforzare le collaborazioni bilaterali con numerosi Paesi dell'Africa, Medio Oriente e Asia, puntando sull'insegnamento della lingua nelle scuole italiane all'estero e sull'istruzione tecnico professionale, in particolare nel quadro del Piano Mattei, volto alla promozione di uno sviluppo sostenibile e duraturo con i suddetti Paesi in diversi settori tra i quali quello dell'istruzione.

Lo sguardo va naturalmente esteso anche a tutti i settori chiamati a contribuire al raggiungimento di obiettivi di primaria importanza quali quelli indicati nell'Agenda 2030 dell'ONU. Rispetto ad essi ed in particolare al GOAL 16 (Pace, giustizia e istituzioni solide)agenda 2030, la Puglia si posiziona meglio sia del dato del Mezzogiorno sia di quello italiano in cinque indicatori di questo traguardo dell'Agenda 2030, tra cui l'indicatore relativo alle esperienze di corruzione ("famiglie che hanno avuto richieste di denaro, favori o altro o che hanno dato denaro, regali o altro in cambio di favori e servizi") e quello relativo alla fiducia nel sistema giudiziario e nelle forze dell'ordine. Inoltre, in base ai dati forniti dall'Ufficio statistico regionale su fonte ISTAT 2019 (gli ultimi disponibili), i reati e i relativi procedimenti penali in Puglia sono risultano in diminuzione (periodo 2011-2017), invece i reati contro l'Amministrazione della giustizia e quelli contro la P.A risultano in lieve aumento. Nel 2020, il 22,7% delle famiglie italiane indica il rischio di criminalità come un problema presente (molto o abbastanza) nella zona in cui abitano, in Puglia, la percentuale di percezione di tale rischio è pari al 27,1 %.

⁵ ISTAT, Rapporto annuale 2023, *La situazione del Paese*, pag.84 e ss.; ISTAT, Rapporto BES 2022, Capitolo 2 "Istruzione e formazione", pag.75 e ss.; ISTAT, Report sui livelli di istruzione e ritorni occupazionali ANNO 2022

Tab. 1 - EPISODI DI CORRUZIONE 2016-2019



*“La trasparenza, intesa quale strumento di monitoraggio civico dell’azione amministrativa, allo stato rappresenta un patrimonio consolidato e soprattutto diffuso, come dimostrano tutte le 7 rilevazioni svolte nel tempo dall’Autorità. Parimenti, la diffusione fra le amministrazioni dell’istituto della vigilanza collaborativa, che consente di sottoporre la documentazione di gara al vaglio preventivo dell’ANAC, ha consentito lo svolgimento di grandi eventi e di bandire appalti di particolare entità senza le infiltrazioni mafiose e criminali che hanno costellato il passato recente. Ciò non significa affatto che la corruzione pulviscolare di oggi non sia pericolosa: spesso la funzione è svenduta per poche centinaia di euro e ciò, unitamente alla facilità con cui ci si mette a disposizione, consente una forte capacità di penetrazione al malaffare. È in ogni caso innegabile che per molti versi essa sia più agevole da aggredire rispetto ai primi anni Novanta, non regolando più la vita pubblica ma essendo espressione di singoli gruppi di potere (le cd. cricche) o di realtà economiche alternative e talvolta persino antagoniste alla vita delle istituzioni. È una sfida impegnativa e di lunga durata, nei confronti della quale non è consentito deflettere e che, come avvenuto col crimine organizzato nell’ultimo quarto di secolo, può avere senz’altro speranze di successo, quanto meno nel senso di un considerevole ridimensionamento del fenomeno. “ (*Fonte ANAC RELAZIONE ANNUALE 2022)

Nel Dossier ANAC del 2019, viene riportato la ricerca empirica sulla qualità della Pubblica Amministrazione che rimanda alle pratiche informali delle istituzioni pubbliche, difficili da quantificare mediante osservazioni oggettive. Allo scopo vengono utilizzati l’indice EQI ed altri indici internazionali in base alle percezioni dei cittadini, raccolte mediante strumenti di campionamento statistico pienamente rigorosi ed attendibili. L’EQI è costantemente in evoluzione scientifica, l’Istituto di Göteborg pubblica annualmente un rapporto, indicando i possibili miglioramenti dell’approccio con l’obiettivo di superare i limiti di volta in volta discussi ed individuati. *Anche le domande sono in continua evoluzione: gli ultimi risultati evidenziano, ad esempio un’elevata variabilità delle risposte al quesito "altre persone usano la corruzione per ottenere vantaggi". Uno studio indipendente (Shukhova e Nisnevich, 2017) ha evidenziato come più un Paese è corrotto e più il livello di corruzione risulta complessivamente sottostimato. Sebbene questa osservazione non sia necessariamente applicabile all’EQI, è importante tenerne conto quando si guardano i risultati relativi a tale pilastro. L’EQI ha l’importante peculiarità di fornire informazioni statisticamente significative per i contesti sub-nazionali e regionali, potendo così dare un’idea di quali siano*

i rapporti fra giudizi dei cittadini sull'agire dei loro specifici governi regionali. * (ANAC, La corruzione in Italia. Numeri, luoghi e contropartite del malaffare, 2019.)

In particolare, le domande che investigano sulla corruzione sono le seguenti: *Q14: La corruzione è prevalente nel sistema scolastico locale della mia zona. Q15: La corruzione è prevalente nel sistema sanitario pubblico della mia zona. Q16: La corruzione è prevalente nelle forze di polizia nella mia zona. Q17.1: La gente nella mia zona deve usare una qualche forma di corruzione solo per ottenere alcuni servizi pubblici di base. Q17.2: La corruzione nella mia zona è usata per avere accesso a privilegi e ricchezze speciali.* Scala di misura da 1 a 10, da 1 = poco d'accordo; 10 = molto d'accordo. Con l'affermazione - la corruzione è prevalente nel sistema scolastico locale (Q14) - concordano in percentuali più elevate Calabria, Campania e Puglia, meno P.A. di Trento, Friuli V.G. e P.A. di Bolzano. Le percezioni di fenomeni corruttivi, in generale, trovano concordanza nelle regioni del sud anche quando si parla del sistema sanitario pubblico (Q15), delle forze di polizia (Q16), dell'ottenimento di alcuni servizi pubblici di base (Q17.1) e infine dell'accesso a privilegi e ricchezze speciali (Q17.2), tab.4. (ANAC, La corruzione in Italia. Numeri, luoghi e contropartite del malaffare, 2019.)

Particolare attenzione va posta anche all'elaborazione dei dati UE del 2021 dalla quale, per i tre pilastri imparzialità, corruzione e servizi, emerge che, in generale, i Paesi più presenti nelle graduatorie degli ultimi 30 sono Croazia, Grecia, Bulgaria, Romania e **Italia** e, fra le regioni italiane, quelle più presenti nella graduatoria delle **ultime 30** sono Calabria, Campania, **Puglia**, Basilicata e Molise. In generale l'analisi del contesto esterno contribuisce a fornire elementi utili alla rilevazione di aree di rischio da esaminare prioritariamente, alla identificazione di nuovi eventi rischiosi, alla elaborazione di misure di prevenzione specifiche nell'ambito di competenza specifica. Tale processo richiede la piena collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti e la possibilità di utilizzare le diverse banche dati. Anche in questo caso si può affermare che si tratta di un processo in continuo aggiornamento il cui esito potrà produrre significativi passi in avanti nella direzione intrapresa. Nel quadro generale rappresentato si inseriscono gli elementi di contesto forniti dalla Banca d'Italia nel suo rapporto annuale che vengono citati testualmente di seguito. "Nel 2021 l'economia pugliese⁶ ha registrato una sensibile crescita, estesa a tutti i principali settori, dopo il forte calo dell'anno precedente dovuto all'insorgere della pandemia; nei primi mesi del 2022 la ripresa ha perso slancio, risentendo del deciso aumento dei prezzi dei beni energetici e di altre materie prime, intensificatosi a seguito dello scoppio del conflitto in Ucraina. Secondo le stime dell'indicatore trimestrale delle economie regionali (ITER) sviluppato dalla Banca d'Italia, nel 2021 l'attività economica sarebbe aumentata di circa il 6 per cento, in misura lievemente più contenuta rispetto alla media nazionale. La crescita, particolarmente intensa nel secondo trimestre, ha rallentato nella seconda metà dell'anno a causa soprattutto delle tensioni nelle catene di approvvigionamento e del rincaro dei beni energetici e di altre materie prime (fig. 1.1). Le imprese. – Nel 2021 l'attività industriale ha recuperato gran parte del calo registrato nel 2020. Secondo l'indagine della Banca d'Italia, le vendite e gli investimenti sono risultati in crescita.

Le previsioni delle imprese sul 2022 sono tuttavia improntate al pessimismo a causa degli effetti negativi che potranno derivare dal forte aumento dei costi degli input produttivi. Il valore aggiunto del settore delle costruzioni ha superato il livello precedente la pandemia, beneficiando del deciso incremento della domanda di abitazioni e di lavori di ristrutturazione, nonché dell'aumento della spesa per investimenti in opere pubbliche delle Amministrazioni locali. L'attività nei servizi, che più di tutte aveva risentito degli effetti negativi causati dai provvedimenti limitativi della mobilità, ha realizzato un recupero meno intenso rispetto ai precedenti settori. L'agricoltura, che continua a subire gli effetti negativi della diffusione della

⁶ Fonte Banca d'Italia

Xylella nelle province meridionali della regione, ha registrato una lieve crescita del valore aggiunto. Le vendite all'estero sono tornate ad aumentare in tutti i principali comparti, ad eccezione della componentistica dei mezzi di trasporto, dell'aerospaziale e del farmaceutico. Nel 2021 l'aumento delle vendite ha sostenuto la redditività delle imprese. La ripresa ha determinato un incremento del fabbisogno finanziario per il sostegno di investimenti e capitale circolante; tuttavia, a causa dell'abbondante liquidità, accumulata soprattutto nell'ultimo biennio, e della graduale riduzione delle misure di sostegno pubblico al credito bancario, i prestiti al settore produttivo hanno rallentato. OMISSIS...La ripresa economica ha determinato nel 2021 un miglioramento degli indicatori del mercato del lavoro. L'occupazione ha recuperato i due terzi della perdita del 2020, grazie alla intensa crescita delle assunzioni nette a tempo indeterminato e determinato, proseguita nei primi mesi del 2022. Il flusso dei licenziamenti è rimasto invece sui bassi livelli del 2020, nonostante il progressivo esaurimento in corso d'anno dei provvedimenti di blocco.

Il positivo andamento dell'occupazione nel 2021 ha favorito un aumento dell'offerta di lavoro, soprattutto femminile. In Puglia la partecipazione al mercato del lavoro delle donne continua a essere molto inferiore a quella degli uomini, risentendo in particolare dei maggiori carichi lavorativi connessi con la cura della famiglia, soprattutto in presenza di figli piccoli. Il potenziamento dell'offerta di posti negli asili nido, che in Puglia risulta inferiore alla media nazionale, rappresenta uno strumento imprescindibile per agevolare la conciliazione tra impegni familiari e lavorativi. La crescita dell'occupazione ha contribuito all'aumento del reddito delle famiglie, che è tornato sui livelli del 2019. In presenza di un livello elevato e in crescita degli indici di povertà nel Mezzogiorno, resta alta in Puglia la quota di famiglie beneficiarie di Reddito e Pensione di Cittadinanza. Nel 2021 i prestiti alle famiglie sono cresciuti più intensamente rispetto al 2020. Le nuove erogazioni di mutui sono state sostenute dalla forte ripresa delle compravendite nel mercato immobiliare; il credito al consumo ha beneficiato della ripartenza dei consumi. Per quanto concerne il mercato del credito, si evidenzia che i prestiti sono aumentati a ritmi analoghi a quelli del 2020 in presenza di condizioni di offerta distese. La qualità del credito ha registrato un ulteriore lieve miglioramento, beneficiando soprattutto degli effetti della ripresa economica. Nel 2021 è tuttavia aumentata la rischiosità dei crediti oggetto di moratoria nello scorso biennio. L'aumento del ricorso, da parte di imprese e famiglie, alle disponibilità liquide per soddisfare il fabbisogno finanziario connesso con la ripresa del ciclo economico e dei consumi ha determinato una decelerazione dei depositi.

In conclusione, emerge la complessità di un contesto che lentamente sta tentando di affrontare le problematiche di ciascun settore con uno sguardo maggiormente attento, a tutti i livelli, anche alla luce delle sollecitazioni normative e della crescente digitalizzazione delle procedure.

4.4 La valutazione del rischio: identificazione, analisi, ponderazione

4.4.1. Identificazione del rischio: le Aree di Rischio e i processi

La fase di identificazione del rischio ovvero delle aree a rischio (seguendo la dizione del PNA) è finalizzata ad individuare, anche in forma aggregata, le tipologie di eventi che possano esporre l'amministrazione a fenomeni corruttivi.⁷

L'identificazione delle aree di rischio è un'attività complessa che presuppone l'individuazione di tutti i processi svolti dall'Amministrazione.

La legge n.190 del 2012 ha previsto, infatti, una serie di attività per le quali ha operato una sorta di presunzione di esistenza del rischio corruzione. In particolare, l'articolo 1, comma 9, considera la gestione di taluni procedimenti tra le attività a più elevato livello di rischio di corruzione. Tali procedimenti corrispondono, nel Piano Nazionale Anticorruzione, a quattro macroaree che, obbligatoriamente, devono essere sottoposte alla valutazione da parte delle Amministrazioni, ai fini della redazione del Piano Triennale. Ed esse sono:

TAVOLA 2 – LE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE DAL PNA

AREA A	Acquisizione e progressione personale
AREA B	Affidamento lavori, servizi e forniture
AREA C	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari privi di effettoeconomico diretto e immediato per destinatario
AREA D	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari Con effetto economico diretto e immediato per destinatario

In particolare, relativamente al comparto scuola la seguente tabella contiene un elenco semplificativo di rischi specifici e di misure ulteriori di prevenzione. Essa si aggiunge al contenuto degli Allegati 3 e 4 al P.N.A. relativamente all'AREA B – Affidamento lavori, servizi e forniture i cui processi sono identici per tutte le amministrazioni⁵ (Aggiornamento 2015 al PNA, Parte speciale, sez. I - Contratti pubblici, di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015).

L'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale anticorruzione individua ulteriori aree potenzialmente a rischio:

ULTERIORI AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE DALL'AGGIORNAMENTO 2015 AL PNA

AREA D	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
AREA E	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA F	Incarichi e nomine
AREA G	Affari legali e contenziosi

Queste aree, insieme a quelle fin qui definite "obbligatorie" sono denominate d'ora in poi

⁷ Si evidenzia che l'elencazione non ha carattere esaustivo, si riferisce alle misure ulteriori ed ha l'obiettivo di supportare l'attività del responsabile della prevenzione, dei dirigenti e dei referenti nella fase di valutazione dei rischi caratteristici del comparto scuola. Resta inteso che anche per le istituzioni scolastiche deve essere compiuta la valutazione del rischio relativamente a tutte le aree comuni obbligatorie di cui all'Allegato 2 al P.N.A., debbono essere introdotte ed implementate le misure di prevenzione obbligatorie e, pertanto, valgono comunque le indicazioni contenute nel P.N.A. in quanto compatibili.

“aree generali”. Oltre alle “aree generali”, ogni amministrazione o ente ha ambiti di attività peculiari che possono far emergere aree di rischio specifiche.

Il quadro sin qui rappresentato è stato superato, come precedentemente indicato, dalle indicazioni metodologiche fornite nel PNA 2019 e pertanto le aree generali e specifiche alle quali si farà riferimento nel presente documento sono quelle indicate nell’Allegato 1 - Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi - del PNA 2019.

Nel documento sono indicate le seguenti principali aree di rischio per tutte le amministrazioni:

- Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per destinatario
- Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari con effetto economico diretto e immediato per destinatario
- Contratti pubblici (ex Affidamento lavori, servizi e forniture)
- Acquisizione e gestione del personale (ex Acquisizione e progressione personale)
- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- Incarichi e nomine
- Affari legali e contenziosi

Sono indicate, inoltre, come aree di rischio specifiche per le Istituzioni scolastiche, le seguenti:

- Progettazione del servizio scolastico
- Organizzazione del servizio scolastico
- Autovalutazione delle istituzioni scolastiche
- Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
- Valutazione degli studenti
- Gestione dei locali scolastici di proprietà degli EE.LL.
- Procedure di acquisizione di beni e servizi

Si riporta di seguito la tabella relativa alle AREE DI RISCHIO/PROCESSI MAPPATI

Tabella: area rischio – processi mappati

<u>AREA DELIBERA ANAC 430/2016 ALL. 1</u>	<u>PROCESSI</u>
PROGETTAZIONE SERVIZIO SCOLASTICO	PROGETTAZIONE SERVIZIO SCOLASTICO
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO	Processo m1) ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI Processo m2) ATTRIBUZIONE INCARICHI DI COLLABORAZIONE
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER DESTINATARIO	Processo m1) ADOZIONE LIBRI DI TESTO
AUTOVALUTAZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	AUTOVALUTAZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE	Processo m1) VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE
VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI	Processo m1) VALUTAZIONE E VERIFICA DEBITI

	STUDENTI Processo m2) VALUTAZIONE STUDENTI
GESTIONE DEI LOCALI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DEGLI EE.LL.	Processo m1) GESTIONE DEI LOCALI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DEGLI EE.LL.
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER DESTINATARIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER DESTINATARIO
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	Processo m1) ACQUISTO DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELLA NORMATIVA EMERGENZIALE

4.4.2. La mappatura dei processi e il Registro dei Rischi

In considerazione della definizione fornita dal PNA, per “processo” si intende un insieme di attività fra loro correlate e finalizzate alla realizzazione di un risultato definito e misurabile (prodotto/servizio) che contribuisce al raggiungimento della missione dell’organizzazione e che trasferisce valore al fruitore del servizio (utente).

Il processo che si svolge nell’ambito di un’Amministrazione, quindi, può esso stesso portare ad un risultato finale ovvero porsi come parte o fase di un processo complesso che può vedere coinvolte anche più amministrazioni. Così come definito il processo è un concetto diverso da quello di procedimento amministrativo andando a ricoprendere, fra l’altro, anche procedure di natura privatistica.

Per “mappatura dei processi” si intende la complessa attività con cui nell’ambito dell’Amministrazione si procede all’individuazione dei processi, delle fasi in cui questi si articolano e del soggetto responsabile di ciascuna fase. L’esito di tale attività è un “catalogo di processi” che costituisce l’ambito entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio.

Secondo le indicazioni del PNA la mappatura dei processi deve essere effettuata per le singole aree di rischio definite dalla disposizione vigente e come sopra richiamate. Una prima elencazione, non esaustiva, è riportata nelle tabelle allegate.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, avvalendosi di un gruppo di lavoro costituito anche da rappresentanti dell’USR per la Puglia, infatti, ha proceduto alla mappatura dei processi di:

- VALUTAZIONE E INCENTIVAZIONE DEI DOCENTI (Bonus Premialità), a tale riguardo si precisa che la legge di Bilancio per il 2020, legge n. 160 del 27/12/2019, ha disposto, all’art. 1 comma 249, che “Le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”
- CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA (chiamate per competenze ex art. 1 comma 79 e ss legge 107/2015), riguardo a tale processo si evidenzia che l’istituto in questione è stato abrogato dall’art. 1, comma 792 della legge di bilancio per il 2019 e pertanto non si procede alla pubblicazione dello stesso;
- PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE per tale processo si è proceduto, nel corso del 2019, ad un aggiornamento anche alla luce

del DM. n.129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”. In occasione dell’aggiornamento per il 2022 si è proceduto ad un ulteriore aggiornamento che tiene conto della legislazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid 19.

Gli esiti sono stati trasmessi a tutte le istituzioni scolastiche con nota prot. n.1271 del 28/11/2017 del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e si riportano in allegato.

Questo USR, ha istituito, con proprio Decreto prot.n. .36451 del 7 dicembre 2018, un gruppo di lavoro per procedere alla mappatura di ulteriori processi, oggetto di analisi e di allegazione nel P.T.P.C.T. del precedente triennio:

- ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO E SCELTA DEI MATERIALI DIDATTICI;
- VERIFICHE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO.

Nel corso dell’anno 2019, il gruppo di cui sopra ha proceduto, come sopra riferito, all’aggiornamento del processo di:

- PROCEDUR DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI FORNITURE;
ed alla mappatura del processo di:
- GESTIONE DEI LOCALI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DEGLI EE.LL.

Il predetto gruppo di lavoro ha previsto di escludere da tale mappatura quelli per i quali le decisioni non presentano elementi di discrezionalità o non hanno impatto con l’esterno o, ad ogni modo, non presentano possibili elementi di corruzione.

Esso ha individuato il processo, esplicitato le fasi in cui questo si articola, e individuato il momento e il possibile evento al verificarsi del quale si determina il fenomeno corruttivo, così da procedere ad una tipizzazione dei rischi corruttivi per l’inserimento, nella successiva fase di identificazione, nel “Registro dei rischi”.

Inoltre, nel corso dell’anno 2020, il già menzionato gruppo di lavoro, integrato con la presenza di due dipendenti di questo USR, ha proceduto all’aggiornamento del processo di:

- VERIFICHE E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI STUDENTI;
- PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE.

Nel corso dell’anno 2021 e 2022 il medesimo gruppo ha proceduto alla mappatura dei processi di:

- ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI
- PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE ALLA LUCE
DELLA NORMATIVA EMERGENZIALE

In generale, i gruppi di lavoro che sono stati coinvolti, hanno individuato il processo, esplicitato le fasi in cui questo si articola, hanno identificato elementi utili ad individuare il momento e il possibile evento al verificarsi del quale si determina il fenomeno corruttivo, così da procedere ad una tipizzazione dei rischi corruttivi nelle istituzioni scolastiche.

Il catalogo dei rischi, propedeutico alla definizione del registro dei rischi costituisce, infatti, il risultato finale dell’attività di ricerca, individuazione e descrizione dei rischi, la cui predisposizione richiede, per ciascun processo o fase di processo, l’individuazione di possibili rischi corruzione. Nel corso del 2025 sarà ridefinito il gruppo di lavoro in modo da ricoprendere ulteriori professionalità a supporto di una rinnovata qualità del processo di analisi dei rischi; sarà ulteriormente perfezionato il catalogo dei processi e, di conseguenza, sarà conclusa la definizione del registro dei rischi. La proposta di catalogo dei processi propedeutica alla definitiva stesura del catalogo dei rischi è stata sottoposta a consultazione pubblica nel corso dell’a.s. 2023-2024 e, con

le opportune integrazioni e modifiche, è stata nuovamente sottoposta a consultazione pubblica nell'a.s. 2024-2025, in allegato al presente piano. Nel corso del mese di ottobre 2024 è stato attuato un intervento di monitoraggio specifico su quanto previsto nel catalogo dei rischi.

4.4.3. L'Analisi e la valutazione del rischio

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi, al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure organizzative correttive/preventive (trattamento del rischio).

Si articola in tre fasi:

♣ l'identificazione del rischio, con l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo; tale fase deve portare con gradualità alla creazione di un “Registro degli eventi rischiosi” nel quale sono riportati tutti gli eventi rischiosi relativi ai processi dell'amministrazione;

♣ l'analisi del rischio, con il duplice obiettivo, da un lato, di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione, e, dall'altro lato, di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio. Ai fini dell'analisi del livello di esposizione al rischio è quindi necessario: a) scegliere l'approccio valutativo, accompagnato da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi; b) individuare i criteri di valutazione; c) rilevare i dati e le informazioni; d) formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato;

♣ la ponderazione del rischio, con lo scopo di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio e le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto. I criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in indicatori di rischio (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività. Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori, si dovrà pervenire ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio che ha lo scopo di fornire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile all'oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso).

Gli elementi essenziali che devono quindi essere contenuti nella valutazione del rischio sono i seguenti:

- identificazione del rischio;
- analisi del rischio;
- ponderazione del rischio.

Per ciascun processo, l'evento corruttivo ipotizzato verrà “analizzato”, identificando e descrivendo le possibili modalità di commissione, ossia le condizioni abilitanti (cause) dell'evento medesimo. Tale analisi, necessaria e funzionale alla successiva fase di individuazione delle misure di trattamento dei rischi, porrà particolare attenzione ad evitare:

- una sottostima dei rischi;
- una valutazione del rischio meramente quantitativa, non in coerenza con le indicazioni fornite nell'Allegato 1) al PNA 2019;
- un elenco generico e poco contestualizzato degli eventi rischiosi, identico o simile per ogni processo individuato;
- l'assenza dei criteri di valutazione o di indicatori di rischio che consentano una adeguata ponderazione dello stesso.

4.5 Il trattamento del rischio

È la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi attraverso misure adeguatamente progettate, sostenibili, verificabili.

La fase del trattamento del rischio riguarderà l'individuazione delle misure (azioni e strumenti) da attuare per ridurre il rischio inherente portandolo ad un livello di rischio residuo ritenuto accettabile. Nello specifico, come anche previsto dal PNA, e in linea con i precedenti P.T.P.C.T. la distinzione operata sulla base di misure “obbligatorie” e le misure “ulteriori”.

Le misure obbligatorie riguardano quelle azioni che la normativa generale e quella specifica richiede che si debbano attuare al fine di creare un contesto sfavorevole alla corruzione, riducendo non solo le opportunità che si verifichino eventi ma, al contempo, aumentando la capacità di individuazione degli stessi. Si tratterà in sostanza di procedere ad una ridefinizione, consolidamento delle stesse alla luce delle risultanze dell'analisi dei rischi come sopra effettuata. Con riferimento alle misure ulteriori si tratta, in particolare, di:

- misure che, pur non discendendo da un obbligo normativo, sono state già messe in atto e che risultano efficaci nella loro azione di prevenzione del rischio corruzione. In tal caso l'identificazione di tali misure consente di mettere in atto azioni strutturate volte al loro mantenimento e/o rinforzo;
- misure che non sono state mai messe in atto, ma che vengono individuate e valutate come efficaci per ridurre il livello di rischio inherente intervenendo su una specifica modalità che consente, o agevola, la realizzazione del rischio.

Tali misure, inoltre, che come indicato del PNA, diventano obbligatorie attraverso il loro inserimento nel presente P.T.P.C.T. Per ogni misura devono essere chiaramente descritti almeno i seguenti elementi:

- la tempistica, con l'indicazione delle fasi per l'attuazione, cioè l'indicazione dei vari passaggi con cui l'amministrazione intende adottare la misura. L'esplicitazione delle fasi è utile al fine di scadenzare l'adozione della misura, nonché di consentire un agevole monitoraggio da parte del R.P.T.C.;

- i responsabili, cioè gli uffici destinati all'attuazione della misura, in un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa; diversi uffici possono essere responsabili di una o più fasi di adozione delle misure; - gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi. Nella tabella seguente vengono esemplificate le tipologie di misure generali e specifiche così come riportate nell'allegato 1 del PNA 2019.

<ul style="list-style-type: none"> • controllo; • trasparenza; • definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; • regolamentazione; • semplificazione; • formazione; • sensibilizzazione e partecipazione; • rotazione; • segnalazione e protezione; • disciplina del conflitto di interessi; • regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies). <p>Ciascuna categoria di misura può dare luogo, in funzione delle esigenze dell'organizzazione, a misure sia “generali” che “specifiche”. A titolo meramente esemplificativo, una misura di trasparenza, può essere programmata come misure “generale” o come misura “specifica”. Essa è generale quando insiste trasversalmente sull'organizzazione, al fine di migliorare complessivamente la trasparenza dell'azione amministrativa (es. la corretta e puntuale applicazione del D.lgs. 33/2013); è, invece, specifica, in risposta a specifici problemi di scarsa trasparenza rilevati tramite l'analisi del rischio trovando, ad esempio, modalità per rendere più trasparenti particolari processi prima “opachi” e maggiormente fruibili informazioni sugli stessi.</p>
--

Il gruppo di lavoro dell'USR Puglia ha avviato una accurata indagine conoscitiva al fine di individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi attraverso misure adeguatamente progettate, sostenibili, verificabili. Per ciascuna misura sono in corso di studio specifici indicatori. A conclusione della fase di definizione di misure e di indicatori, saranno definite modalità utili a consentire il massimo coinvolgimento dei diversi stakeholders. In allegato al presente piano viene presentata una prima versione del “catalogo dei processi” propedeutico alla definizione del registro dei rischi, predisposto alla luce delle indicazioni del PNA.

4.6

Il monitoraggio e reporting

La gestione del rischio si completa con l’azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio tenendo conto delle misure di prevenzione introdotte.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione, oltre che all’effettiva attuazione delle misure previste. Tale fase ha il duplice obiettivo di monitorare il livello dei rischi di corruzione e di attivare eventuali azioni correttive in caso di scostamenti rispetto agli interventi pianificati. Si tratta di un momento di verifica del grado di implementazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Nell’ambito delle attività di monitoraggio sono stati effettuati dagli uffici di ambito territoriale controlli a campione relativi agli obblighi di pubblicazione, un controllo completo dell’avvenuta pubblicazione del file in formato xml contenente i dati contabili di cui all’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012, nonché vari accertamenti di natura amministrativo-contabile presso le scuole.

Nel corso del mese di ottobre 2022, con nota AOODRPU prot. n.42376 del 4.10.2022, la Direzione Generale dell'USR per la Puglia ha attivato un *primo intervento sistematico di rilevazione dati/monitoraggio su un campione di scuole della regione, sia al fine di ottemperare a quanto previsto dalla delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022 sia al fine di acquisire elementi conoscitivi utili a comprendere in modo sempre più completo le eventuali criticità relative alla corretta attuazione degli adempimenti richiesti*. L’attuazione del monitoraggio, coordinata dalla Direzione Generale, è stata realizzata avvalendosi dei referenti R.P.T.C.

Gli esiti di tale monitoraggio sono pubblicati nella apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente del sito web della Direzione Generale.

Nel corso del mese di ottobre 2023, con nota AOODRPU prot. n.39484 del 16.10.2023, a cura dei Referenti R.P.T.C. è stato avviato il nuovo monitoraggio per le scuole su Aree di rischio/ processi mappati e su quelli previsti dalla Delibera ANAC 430/2016 – all. 1 - mediante l’utilizzo di un format omogeneo per tutte le scuole della regione, utilizzato anche nel monitoraggio della annualità precedente.

Nel corso del mese di ottobre 2024, con nota AOODRPU prot. n. 62487 del 15.10.2024 è stata avviata l’attività di monitoraggio dell’PTPCT. Il monitoraggio è stato realizzato a cura dei Referenti R.P.T.C. su Aree di rischio/ processi mappati e su quelli previsti dalla Delibera ANAC 430/2016 – all. 1 - mediante l’utilizzo di un format omogeneo per tutte le scuole della regione. Il format è riportato di seguito, esso è stato modificato e ridefinito in base a quanto previsto dal catalogo dei rischi allegato al PTPCT 2024-2026.

Area di rischio: PROGETTAZIONE SERVIZIO SCOLASTICO – DEL. ANAC N.430/2016 all.1
--

Processo: PROGETTAZIONE SERVIZIO SCOLASTICO

SONO STATE ADOTTATE MISURE SPECIFICHE? SI – NO – se NO perché (**CAMPPI OBBLIGATORI**)

Area di rischio: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO - DEL. ANAC N.430/2016 all.1

In riferimento alla mappatura USR Puglia

Processo m1) ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI

SONO STATE ADOTTATE LE MISURE PREVISTE? SI – NO – se NO perché (CAMPI OBBLIGATORI)

Processo m2) ATTRIBUZIONE INCARICHI DI COLLABORAZIONE

SONO STATE ADOTTATE LE MISURE PREVISTE? SI – NO – se NO perché (CAMPI OBBLIGATORI)

In riferimento agli altri processi della medesima Area di rischio

SONO STATE ADOTTATE MISURE SPECIFICHE? SI – NO – se NO perché (CAMPI OBBLIGATORI)

Area di rischio: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER DESTINATARIO

In riferimento alla mappatura USR Puglia

Processo m1) ADOZIONE LIBRI DI TESTO

SONO STATE ADOTTATE LE MISURE PREVISTE? SI – NO – se NO perché (CAMPI OBBLIGATORI)

In riferimento agli altri processi della medesima Area di rischio

SONO STATE ADOTTATE MISURE SPECIFICHE? SI – NO – se NO perché (CAMPI OBBLIGATORI)

Area di rischio: AUTOVALUTAZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA- DEL. ANAC N.430/2016 all.1

Processo: AUTOVALUTAZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

SONO STATE ADOTTATE MISURE SPECIFICHE? SI – NO – se NO perché (CAMPI OBBLIGATORI)

Area di rischio: Sviluppo e Valorizzazione delle Risorse Umane- DEL. ANAC N.430/2016 all.1

In riferimento alla mappatura USR Puglia

Processo m1) VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

SONO STATE ADOTTATE LE MISURE PREVISTE? SI – NO – se NO perché (CAMPI OBBLIGATORI)

In riferimento agli altri processi della medesima Area di rischio

SONO STATE ADOTTATE MISURE SPECIFICHE? SI – NO – se NO perché (CAMPI OBBLIGATORI)

Area di rischio: VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI- DEL. ANAC N.430/2016 all.1

In riferimento alla mappatura USR Puglia

Processo m1) VALUTAZIONE E VERIFICA DEBITI STUDENTI

SONO STATE ADOTTATE LE MISURE PREVISTE? SI – NO – se NO perché (CAMPI OBBLIGATORI)

Processo m2) VALUTAZIONE STUDENTI

SONO STATE ADOTTATE LE MISURE PREVISTE? SI – NO – se NO perché (CAMPI OBBLIGATORI)

In riferimento agli altri processi della medesima Area di rischio

SONO STATE ADOTTATE MISURE SPECIFICHE? SI – NO – se NO perché (CAMPI OBBLIGATORI)

Area di rischio: GESTIONE DEI LOCALI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DEGLI EE.LL. - D. ANAC N.430/2016 all.1

In riferimento alla mappatura USR Puglia

Processo m1) GESTIONE DEI LOCALI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DEGLI EE.LL.

SONO STATE ADOTTATE LE MISURE PREVISTE? SI – NO – se NO perché (CAMPI OBBLIGATORI)

In riferimento agli altri processi della medesima Area di rischio

SONO STATE ADOTTATE MISURE SPECIFICHE? SI – NO – se NO perché (CAMPI OBBLIGATORI)

Area di rischio: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER DESTINATARIO

SONO STATE ADOTTATE MISURE SPECIFICHE? SI – NO – se NO perché (CAMPI OBBLIGATORI)

Area di rischio: ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI- DEL. ANAC N.430/2016 all.1

In riferimento alla mappatura USR Puglia

Processo m1) ACQUISTO DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELLA NORMATIVA EMERGENZIALE

SONO STATE ADOTTATE LE MISURE PREVISTE? SI – NO – se NO perché (CAMPI OBBLIGATORI)

In riferimento agli altri processi della medesima Area di rischio

SONO STATE ADOTTATE MISURE SPECIFICHE? SI – NO – se NO perché (**CAMPPI OBBLIGATORI**)

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI, PREVISTI DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO, PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

PTPCT - *Sono state rispettate le previsioni di cui all'articolo 1, comma 15, della L. 190/2012 che ha richiamato l'obbligo di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, con le modalità dettagliate nel D.lgs. 33/2013*

SONO STATE ADOTTATE MISURE PER LA CORRETTA ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO? SI – NO – se NO perché (**CAMPPI OBBLIGATORI**)

TRASPARENZA NELLE GARE

PTPCT - *pubblicazione sul sito web istituzionale, nella sezione 'Amministrazione trasparente', sotto-sezione di primo livello 'Bandi di gara e contratti', delle informazioni prescritte in formato tabellare .XML entro il 31 gennaio di ogni anno*

SONO STATE ADOTTATE MISURE PER LA CORRETTA ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO? SI – NO – se NO perché (**CAMPPI OBBLIGATORI**)

"AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE"

PTPCT - *Il patto d'integrità è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "amministrazione trasparente" sotto sezione "altri contenuti – corruzione" e utilizzato per ogni procedura di gara per l'acquisto di beni e servizi (ivi comprese le procedure di cattivo fiduciario, gli affidamenti diretti, le procedure negoziate ex articolo 57 del D. Lgs. 163/2006, le procedure sotto – soglia attivate tramite mercato elettronico oltre che per l'adesione alle convenzioni Consip) e per gli affidamenti di lavori pubblici?*

SONO STATE ADOTTATE MISURE PER LA CORRETTA ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO? SI – NO – se NO perché (**CAMPPI OBBLIGATORI**)

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – ANAC delibera 430/2016 all.2

SONO STATE ADOTTATE MISURE PER LA CORRETTA ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO? SI – NO – se NO perché (**CAMPPI OBBLIGATORI**)

La percentuale di partecipazione delle istituzioni scolastiche della Puglia è risultata pari al 96,6% con un incremento del 10% rispetto ai livelli di partecipazione al monitoraggio del precedente anno scolastico.

La percentuale di partecipazione delle scuole di ciascun ambito territoriale è risultata mediamente pari all' 85% per Bari-Bat, con un incremento dell'8% circa rispetto al precedente anno scolastico, pari al 99% per Foggia e Brindisi, al 100% per Lecce e per Taranto.

L'innalzato livello di partecipazione alla compilazione del questionario conferma l'efficacia delle azioni di sensibilizzazione poste in essere sui temi oggetto di monitoraggio oltre che la crescente attenzione al tema e ai comportamenti atti a prevenire i fenomeni corruttivi.

Le scuole, nell'ambito dell'azione di monitoraggio, hanno potuto segnalare eventuali criticità di contesto e altre problematiche attualmente in fase di studio e approfondimento da parte dei referenti PTPCT.

Analogamente è stata avviata una azione di monitoraggio dei fenomeni corruttivi relativamente agli uffici di ambito territoriale finalizzata ad una comprensione sempre più accurata e contestualizzata dei fenomeni, oltre che utile per la redazione della relazione annuale del R.P.T.C..

I risultati dell'attività svolta, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia nell'area Amministrazione Trasparente, in allegato alla relazione annuale.

4.7 Sintesi delle fasi e modalità di coinvolgimento

In questo paragrafo si riportano sinteticamente e in forma tabellare tutte le fasi realizzate per evidenziarne la sequenza, i prodotti, gli attori coinvolti; quanto alle modalità di partecipazione che consentono ai diversi soggetti di apportare il loro contributo alla realizzazione del sistema gestione del rischio, le *Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni dicui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33* prevedono che la gestione del rischio deve essere svolta in riferimento ai processi amministrativi in tutte le istituzioni scolastiche rientranti nella sfera di competenza di ciascun responsabile. A tal fine, il R.P.T.C. coinvolge i referenti e assicura la partecipazione dei dirigenti scolastici del territorio. Affinché la partecipazione dei dirigenti scolastici sia effettiva, il R.P.T.C. convoca, in accordo con il referente di ambito territoriale, conferenze di servizio finalizzate all'analisi di contesto, all'identificazione dei rischi, all'individuazione delle misure, alla formulazione delle proposte da inserire nel P.T.P.C.T. regionale in relazione alle diverse specificità del territorio di riferimento. Ai fini della migliore predisposizione delle misure organizzative di prevenzione della corruzione, i referenti e i dirigenti scolastici tengono conto anche delle analisi svolte e dei documenti prodottidagli organi di controllo, a partire da quelli dei revisori dei conti.

LE FASI	ATTIVITA'	ATTORI COINVOLTI
Analisi del contesto	Esame e descrizione del contesto interno ed esterno	RPC; Referenti, dirigenti scolastici
Mappatura dei processi, analisi e valutazione del rischio	Individuazione della metodologia	RPC; Referenti, dirigenti scolastici
	Elaborazione delle schede per la valutazione del rischio	RPC; Referenti, dirigenti scolastici
	Valutazione del rischio	Referenti; dirigenti, dirigenti scolastici
	Valutazione dei risultati	RPC; Referenti
Gestione del rischio: trattamento	Individuazione delle misure	RPC; referenti, dirigenti scolastici
	Adozione delle misure	RPC; Referenti; Dirigenti scolastici; Personale delle istituzioni scolastiche
Gestione del rischio: monitoraggio e reporting	Individuazione del sistema di monitoraggio	RPC
	Monitoraggio sull'implementazione delle Misure	RPC; Referenti; dirigenti scolastici
	Reporting	RPC

5. MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Le misure di prevenzione possono essere definite obbligatorie quando debbono necessariamente essere attuate dall'Amministrazione che, ove la legge lo permetta, ha esclusivamente la possibilità di definire il termine entro il quale devono essere attuate. Tale termine, quantificato all'interno del P.T.P.C.T., deve essere ritenuto perentorio.

Oltre alle misure obbligatorie, il PNA individua le misure ulteriori riconoscendo tali quelle che, pur non essendo obbligatorie per legge sono rese tali dal loro inserimento del P.T.P.C.T. e le misure trasversali. Queste misure potranno essere implementate, qualora già esistenti, attraverso circolari e disposizioni interne, per cui la valutazione complessiva del rischio è la risultante anche dell'implementazione di tali misure.

Quelle che seguono sono le misure che discendendo da specifiche disposizioni di legge e dallo stesso PNA, che si pongono come obbligatorie per tutte le Pubbliche Amministrazioni, caratterizzate in funzione della peculiarità di ognuna di esse, e intese, per loro stessa natura, come fondamentali nella prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Si fornirà, oltre ad un'esplicazione della misura stessa, ove possibile un'esemplificazione della modalità di attuazione replicando, ove possibile, i modelli già attuati nel contesto ministeriale.

5.1. Anticorruzione e trasparenza

Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36), il Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”.

L'articolo 1 del d.lgs. 33/2013 definisce la trasparenza: “*accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*”.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto e di protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di egualianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

La trasparenza “*è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino*”.

Il comma 15, dell'articolo 1 della legge 190/2012, prevede che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisca “*livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117 del Costituzione*”.

Come tale la trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondocriteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.

La trasparenza, intesa “*come accessibilità totale delle informazioni*”, è uno degli strumenti principali, se non lo strumento principale, per prevenire e contrastare la corruzione che il legislatore ha individuato con la legge 190/2012.

Conseguentemente, l'analisi delle azioni di contrasto al malaffare non può prescindere dalla verifica delle attività finalizzate alla trasparenza dell'azione amministrativa

A norma dell'articolo 43 del decreto legislativo 33/2013, il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge di norma anche il ruolo di Responsabile per la trasparenza. Nel caso delle istituzioni scolastiche sono stati inizialmente separati i due ruoli, attribuendo i compiti di responsabile anticorruzione e responsabile per la trasparenza a soggetti distinti. La Delibera ANAC n.831 del 3 agosto 2016 di approvazione del PNA 2016 ha, tuttavia, riaffermato la necessità dell'unificazione dei ruoli, tanto che, con D.M. n.325 del 26 maggio 2017, è stato attribuito ai Direttori generali ed ai Dirigenti coordinatori degli USR il ruolo di responsabili per la trasparenza delle istituzioni scolastiche con la conseguente necessità di aggiornare in presente piano in tale senso.

Il responsabile per la trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'organismo indipendente di valutazione (o struttura analoga), all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio per i procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il d.lgs. 33/2013, a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. n.97 del 25 maggio 2016 non impone più la programmazione su base triennale delle azioni e delle attività volte ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa.

L'art. 10 del d.lgs. 33/2013, infatti, prevede che ogni amministrazione indichi in un'apposita sezione del piano triennale della prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle pubblicazioni e dei dati.

Al fine di coordinare la citata disposizione con il P.T.P.C.T., si prevede che le misure procedurali ed organizzative del piano costituiscano obiettivi per gli uffici e per i dirigenti titolari e che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione, nell'ambito della predisposizione del P.T.P.C.T., cura anche il coordinamento per le misure di trasparenza, verificando tra l'altro attraverso i referenti di ambito territoriale, per tutte le istituzioni scolastiche rientranti nella propria sfera di competenza:

• sia istituita la sezione "Amministrazione trasparente", posizionata in modo chiaramente visibile nella homepage e mantenuta costantemente aggiornata;

L'Autorità nazionale anticorruzione ha ricordato che gli obblighi di collaborazione col Responsabile per la prevenzione e della corruzione rientrano tra i doveri di comportamento compresi in via generale nel codice "*deontologico*" approvato con il DPR 62/2013, così come aggiornato dal D.P.R. n.81 del 13.06.2023 in vigore dal 14.07.2023.

Pertanto, la violazione di tali doveri è passibile di specifiche sanzioni disciplinari.

5.2. Trasparenza nelle gare

La disciplina che dispone sugli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture si rinviene oggi all'art. 37 del d.lgs. 33/2013 e nel nuovo Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 36/2023 che ha acquistato efficacia dal 1° luglio 2023 (art. 229, co. 2). Per quanto previsto dal nuovo Codice si rinvia a quanto indicato nell'Aggiornamento 2023 del PNA 2022 – Delibera ANAC n.605 del 19.12.2023 e successive integrazioni e modifiche.

Il nuovo codice dei contratti ha abrogato l'art. 1 c.32 della legge 190/2012. Tuttavia, i dati ivi considerati sono ora previsti tra quelli da pubblicare ai sensi dall'art. 28 co. 3 del nuovo codice. La BDNCP dal 1° gennaio 2024 assicura la pubblicazione dei dati

individuati dalla suddetta disposizione, tra cui quelli già previsti dall'art. 1, co. 32, della legge 190, pertanto occorre considerare quanto segue:

-Non è più prevista, per alcuna procedura contrattuale, la predisposizione del file XML e l'invio ad ANAC della PEC, entro il 31 gennaio, con indicazione del luogo di pubblicazione di detto file.

-Per i contratti conclusi entro il 2023, gli obblighi di pubblicazione dei dati in questione risultano adempiuti pubblicando nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti” le informazioni di cui all’art. 4 della [delibera 39/2016](#) in formato digitale standard aperto, secondo le modalità indicate dalla stessa delibera.

-Per i contratti non conclusi entro il 2023, la trasparenza degli stessi dati già previsti dall’art. 1, co. 32 della l. 190/2012 e ora indicati nell’art. 28, co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell’immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cfr. [Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023](#)). Le stazioni appaltanti pubblicano in “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG.

-Per i contratti la cui procedura è avviata dal 1° gennaio 2024, la trasparenza dei dati già previsti dall’art. 1, co. 32 della l. 190/2012, e ora indicati nell’art. 28 co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante la trasmissione degli stessi dati alla BDNCP attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto e che includono anche quelli indicati all’art. 28, co. 3 del nuovo codice. In proposito si rinvia alle delibere ANAC [261](#) e [264](#) del 20 giugno 2023, e successivi aggiornamenti.

- Per quanto concerne i contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023, disciplinati dal d.lgs. 50/2016 o dal d.lgs. 36/2023, la pubblicazione di dati, documenti e informazioni in AT, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, avviene secondo le indicazioni ANAC di cui all’Allegato 9) al PNA 2022. Ciò in considerazione del fatto che il nuovo Codice prevede che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l’art. 29 del vecchio Codice continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 (art. 225, co. 1 e 2 d.lgs. 36/2023). I dati da pubblicare devono riferirsi a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione.⁸

La Digitalizzazione dei processi di gestione del ciclo di vita degli appalti e dei contratti pubblici ha preso avvio dal 1° gennaio 2024, tale digitalizzazione si applica a tutti i contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali. Al centro del nuovo sistema di appalti digitali c’è la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di ANAC, che interagisce, da una parte con le piattaforme certificate utilizzate dalle stazioni appaltanti e dall’altra, con le banche dati statali che detengono le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti per gestire le varie

⁸ FONTE ANAC FAQ Fonti: art. 1, co. 32, l. 190/2012 – art. 28 d.lgs. 36/2023 – art. 4 [delibera 39/2016](#) - par. 5.1 della [delibera 605 del 19 dicembre 2023](#) [“Aggiornamento 2023 del PNA”](#) - comunicato congiunto ANAC-MIT pubblicato con [delibera 582 del 13 dicembre 2023](#) - Delibere [261](#) e [264](#) del 2023 e successivi aggiornamenti.

fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici. Le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione di appalti e concessioni verranno gestite dalle stazioni appaltanti, mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, di cui ogni ente pubblico deve avvalersi. Tali piattaforme devono essere utilizzate per le diverse fasi procedurali:

- redazione o acquisizione degli atti relativi alle varie procedure di gara;
- trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati ANAC;
- accesso alla documentazione di gara;
- presentazione del Documento di gara unico europeo;
- presentazione delle offerte;
- apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara;
- controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione.

Tenuto conto delle novità introdotte dal d.lgs. n. 36 del 2023, l'Autorità ha pubblicato, con Delibera del 19 dicembre 2023, n.605, l'aggiornamento 2023 al PNA 2022 nel quale sono identificate, per le diverse fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, le possibili criticità e le misure per mitigarle.

In ottemperanza alle previsioni delle norme e delle disposizioni dell'ANAC, l'Amministrazione è tenuta a individuare e adottare adeguate misure di prevenzione e contrasto agli eventi rischiosi di cui il RPCT verificherà la corretta attuazione in sede di monitoraggio.⁹

In particolare, l'Autorità Anticorruzione evidenzia le specifiche disposizioni dettate sia a livello nazionale (cfr., al riguardo, il sopra citato art 42 del Codice dei contratti pubblici), sia, in ambito europeo, dalla normativa emanata per l'attuazione del PNRR. In proposito, l'art. 22 del Regolamento UE 241/2021 (Regolamento relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza), al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi, stabilisce specifiche misure, imponendo, fra l'altro, agli Stati membri, l'obbligo di fornire alla Commissione i dati del titolare effettivo del destinatario dei fondi o dell'appaltatore “in particolare per quanto riguarda ALL. 2 31 la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi”.

Le predette misure fissate a livello europeo sono state recepite dallo Stato italiano oltre che in specifiche disposizioni normative, anche in alcuni atti adottati dal MEF, dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e dal Servizio centrale per il PNRR.

In particolare, nelle Linee Guida del MEF, annesse alla circolare, n. 30/2022, è stata posta grande attenzione alla necessità di garantire la trasparenza dei dati relativi al titolare effettivo dei soggetti partecipanti alle gare per l'affidamento dei contratti pubblici (per la nozione di titolare effettivo cfr. anche art. 1, comma 1, lett. p) del d.lgs. 231/2007, c.d. decreto antiriciclaggio).

Al riguardo, in linea con la precedente deliberazione n.494/2019, nel PNA 2022 una particolare attenzione viene riservata dall'ANAC alle misure volte a prevenire ed evitare situazioni di conflitto di interessi in materia di contratti pubblici, atteso lo speciale rilievo che la gestione del conflitto di cui trattasi assume nello svolgimento delle procedure di affidamento degli appalti e concessioni, uno dei settori a maggior rischio corruttivo.

⁹ Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026

Tra le indicazioni fornite nelle già menzionate Linee guida, viene segnalata, in particolare, quella che prevede oltre all'obbligo per gli operatori economici di comunicare i dati del titolare effettivo, anche quello, posto in capo al soggetto attuatore/stazione appaltante, di richiedere la dichiarazione da parte dello stesso titolare effettivo di assenza di conflitto di interessi. L'Autorità Anticorruzione indica, infatti, quale principale misura per la gestione del conflitto di interessi, il c.d. "sistema delle dichiarazioni" che devono essere rese da coloro che operano nell'ambito degli Uffici che gestiscono contratti pubblici e dai RUP.

A tal proposito, l'ANAC, dopo aver ribadito la sussistenza dell'obbligo di rendere la suddetta dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP (cfr. Linee guida ANAC n. 15/2019) e dei commissari di gara (cfr. art. 77 d.lgs. 50/2016), ha proposto due diverse ipotesi di attuazione del sistema delle dichiarazioni per i dipendenti assegnati ai suddetti Uffici, a seconda che le procedure di gara abbiano o meno ad oggetto contratti che utilizzano fondi PNRR.

In particolare, per i contratti che non utilizzano tali fondi, l'ANAC ha confermato il proprio indirizzo espresso nelle sopra citate Linee Guida n. 15/2019, che prevedono una dichiarazione solo al momento dell'assegnazione all'Ufficio o dell'attribuzione dell'incarico.

Per quanto concerne, invece, i contratti che utilizzano i fondi PNRR e fondi strutturali, in un'ottica di rafforzamento dei presidi di prevenzione, l'orientamento dell'ANAC è nel senso che i dipendenti, per ciascuna procedura di gara in cui siano coinvolti, forniscano un aggiornamento della dichiarazione con le informazioni significative in merito all'assenza di conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'affidamento. L'attuazione della misura coinvolge, quindi, i Dirigenti dei competenti Uffici che gestiscono i contratti pubblici, che dovranno acquisire le predette dichiarazioni e verificare la veridicità delle stesse.

Il PNA 2022, approvato con delibera ANAC n. 7 del 17.01.2023, evidenzia alcuni dei principali possibili eventi a rischio corruttivo nella Tabella 12 - Esemplificazione di eventi rischiosi e relative misure di prevenzione. Si rinvia integralmente alla tabella 12 del predetto documento [file:///D:/Users/MI18835/Downloads/PNA%202022%20Delibera%20n.7%20del%2017.01.2023%20\(1\).pdf](file:///D:/Users/MI18835/Downloads/PNA%202022%20Delibera%20n.7%20del%2017.01.2023%20(1).pdf). Analogamente si rinvia all'Aggiornamento 2023 del PNA 2022 e alle relative tabelle <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-605-del-19-dicembre-2023-aggiornamento-2023-pna-2022>.

L'ANAC fornisce inoltre sia nel PNA 2022 sia nell'aggiornamento 2023 del PNA 2022 una indicazione delle principali misure di riferimento per la prevenzione del rischio (vedasi tabella 13 del documento).

Come noto, il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede diverse linee di investimento, che vedono come soggetti attuatori le istituzioni scolastiche. Si tratta di importanti misure di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, inserite all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), come di seguito riepilogate:

- Investimento 1.4: Intervento straordinario per la riduzione dei divari territoriali nelle scuole del primo e del secondo ciclo e contrasto alla dispersione scolastica (1,5 miliardi di euro);

- Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico (800 milioni di euro);

- Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi (1,1 miliardi di euro);

- Investimento 3.2: Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori (2,1 miliardi di euro).

Le istituzioni scolastiche sono state anche individuate quali soggetti attuatori della misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” (siti web) e della linea di investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali” della Missione 1, Componente 1, di titolarità del Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza, prevede che l’attuazione del PNRR debba essere effettuata in linea con il principio della sana gestione finanziaria, che comprende la prevenzione e il perseguimento efficace delle frodi, ivi compresi la corruzione, il conflitto di interessi e il doppio finanziamento. Pertanto, tutti i livelli di governance coinvolti all’interno del PNRR devono impegnarsi ad aderire ai principi di integrità, obiettività ed onestà e a garantire elevati standard giuridici, etici e morali nella gestione e attuazione degli investimenti del PNRR, nonché ad adottare una politica di “tolleranza zero” nei confronti degli illeciti, mettendo in atto un solido sistema di controllo teso a prevenire e ad individuare le attività fraudolente e, qualora queste si verifichino, a rettificarne le conseguenze, come previsto dalla *Strategia generale antifrode per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Sistema di gestione e controllo del PNRR Istruzione*.

Nella loro qualità di soggetti attuatori, anche le istituzioni scolastiche sono, pertanto, chiamate ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità nell’utilizzo delle risorse e i casi di frode e conflitto di interessi, assicurare il rispetto del divieto di doppio finanziamento degli interventi, a effettuare i controlli ordinari, previsti dalla normativa nazionale, sulla regolarità delle procedure e delle spese e a comunicarne i relativi esiti all’Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell’istruzione e del merito tramite il sistema informativo dedicato.

Si richiama l’attenzione sulle principali tipologie di controlli ordinari in capo alle istituzioni scolastiche:

- controlli interni di regolarità amministrativa e contabile, che hanno l’obiettivo di garantire la legittimità, la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa e l’analisi e la valutazione della spesa ai fini del miglioramento del grado di efficienza ed efficacia della spesa pubblica (D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, art. 2 e successivo D.lgs. n. 123/2011);

- controlli di gestione, il cui obiettivo è quello di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, anche mediante tempestivi interventi di correzione, e verificare efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa (D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, art. 4);

- controlli sul rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle Misure (investimenti/riforme) PNRR, in particolare del principio DNSH, del contributo che i progetti devono assicurare per il conseguimento di *milestone* e *target* associati alla misura di riferimento, del contributo all’indicatore comune e ai *tagging* ambientali e digitali, nonché dei principi trasversali PNRR;

- adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento, nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio (“titolare effettivo”);

- rendicontazione, sul sistema informativo dedicato, delle spese sostenute ovvero dei costi maturati in caso di utilizzo di opzioni di semplificazione dei costi (OCS).

Sulla base dei regolamenti comunitari, delle disposizioni nazionali (cfr. circolare MEF-RGS n. 30 dell’11 agosto 2022), delle istruzioni operative emanate dall’Unità di missione per il PNRR per la gestione delle risorse di ciascuna linea di finanziamento e dei relativi Accordi di concessione, le istituzioni scolastiche sono, quindi, tenute ad assicurare una sana gestione finanziaria e a svolgere controlli interni atti a garantire la prevenzione e il contrasto alle frodi in tutte le procedure di selezione del personale e di acquisto di lavori, beni e servizi.

Si riepilogano, di seguito, alcune delle principali azioni per garantire una sana gestione finanziaria di competenza delle istituzioni scolastiche quali soggetti attuatori del PNRR:

- obbligo di acquisizione del CUP (Codice unico di progetto) per ciascun progetto finanziato, che dovrà essere riportato obbligatoriamente su tutta la documentazione e gli atti relativi al progetto (determine, avvisi, procedure selettive, gare, ordini, contratti, fatture, mandati di pagamento, etc.), prestando la massima cura nella sua gestione in quanto vincolato all'atto di finanziamento durante tutto il ciclo di vita del progetto;

-accertamento e verifica della corretta assunzione in bilancio all'interno del Programma annuale del finanziamento concesso per ciascuna linea di investimento, finalizzata a garantire un sistema di codificazione contabile adeguato e informatizzato per tutte le transazioni relative al progetto finanziato e ad assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;

-obbligo di acquisizione del CIG ordinario (Codice identificativo di gara) sul servizio Simog dell'ANAC per ciascuna procedura di affidamento, che dovrà essere obbligatoriamente riportato in tutti gli atti concernenti la procedura cui esso è stato associato;

-verifica del rispetto di tutti gli obblighi di comunicazione e trasparenza stabiliti dalle norme vigenti (pubblicazioni relative alle procedure di gara, alle procedure di selezione del personale, ai beneficiari a qualsiasi titolo delle risorse PNRR, etc.);

-obbligo di acquisizione dei dati e delle informazioni per l'identificazione del "titolare effettivo" del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, durante tutte le fasi della procedura di gara, e verifica circa l'affidabilità e la validità dei dati rilevati;

-accertamento e verifica, come richiesto dalla normativa in materia di contratti pubblici (D.lgs. 50/2016), che il personale (interno o esterno) della scuola quale stazione appaltante, direttamente coinvolto (RUP, componente delle commissioni di valutazione delle offerte, personale che contribuisce alla preparazione/stesura della documentazione di gara, etc.) nelle specifiche fasi della procedura d'appalto pubblico (preparazione, elaborazione, attuazione o chiusura) abbia rilasciato una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DSAN) attestante l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità; analoga verifica circa l'assenza di conflitto di interessi deve essere effettuata anche in relazione al personale coinvolto nelle procedure di selezione del personale di progetto (responsabile del procedimento, commissioni di valutazione, etc.);

-verifica che tutti i partecipanti alla procedura di gara, i titolari effettivi, il personale incaricato nel progetto abbiano rilasciato una corretta dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (DSAN) e relativi controlli;

-controlli ordinari amministrativo - contabili previsti dalla vigente normativa, nonché controlli di gestione ordinari su tutti gli atti di competenza amministrativi, contabili e fiscali, direttamente o indirettamente collegati alle spese sostenute (ad es., atti di approvazione degli statuti di avanzamento, certificati di regolare esecuzione, collaudi e verifiche di conformità, impegni contabili, provvedimenti di liquidazione, mandati di pagamento delle spese, bonifici e quietanze, etc.);

-verifica della presenza, all'interno dei documenti giustificativi di spesa emessi dal fornitore (fattura), degli elementi obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, degli elementi necessari a garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato (CUP, CIG, c/c per la tracciabilità flussi finanziari, indicazione riferimento al titolo dell'intervento e al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU, etc.) al fine di poter accertare e garantire l'assenza di doppio finanziamento;

-verifica della corretta imputazione sul finanziamento concesso dei soli costi che non sono e non saranno coperti con altri fondi pubblici o privati al fine di certificare l'assenza di doppio finanziamento dell'investimento e delle relative spese, anche attraverso il controllo e la verifica incrociata dei dati derivanti dal rispetto dell'obbligo dell'utilizzo esclusivo della fattura elettronica ai fini della rendicontazione dei costi relativi ad acquisto di forniture e servizi, completa di CUP e CIG degli interventi;

-registrazione di tutti i dati acquisiti in relazione al titolare effettivo e all'assenza del conflitto di interessi sul sistema informativo dedicato e accurata conservazione, nel rispetto anche di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, di tutta la documentazione atta a comprovare le attività di verifica svolte e tutta la documentazione progettuale e attuativa da mettere prontamente a disposizione su richiesta del Ministero dell'istruzione e del merito, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione Europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti Europea, della Procura Europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei Conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) n. 1046/2018;

-adozione di un sistema efficace e tempestivo di segnalazione delle irregolarità e delle frodi sospette o accertate all'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito tramite sistema informativo dedicato e posta elettronica certificata e alle altre autorità competenti.

L'adozione di pratiche per una sana gestione finanziaria necessita di una formazione continua del personale delle istituzioni scolastiche su tutte le misure per la prevenzione delle frodi e il contrasto della corruzione, in particolare nella gestione dei finanziamenti PNRR e dei fondi strutturali, che richiedono misure mirate e livelli specifici di controllo in considerazione anche della rilevanza e dell'ampiezza delle risorse finanziarie assegnate alle scuole.

Si richiama inoltre l'attenzione sui nuovi obblighi di pubblicazione inseriti nell'Allegato n.9 del PNA 2022 con il quale ANAC ha modificato gli obblighi di trasparenza per la sezione Bandi di gara e contratti del menu amministrazione trasparente. Inoltre, tenuto conto del quadro normativo di riferimento con particolare riferimento alla Delibera ANAC 605 del 19.12.2023 di aggiornamento del PNA 2022, con gli opportuni adattamenti, modifiche e aggiornamenti normativi, andranno eliminati i riferimenti superati ovvero non più in vigore dopo la data di efficacia del d.lgs. 36/2023 del 1° luglio 2023.

Tenuto conto del quadro normativo descritto si forniscono le seguenti precisazioni circa l'applicabilità delle indicazioni in materia di contratti pubblici contenute nella Parte Speciale del PNA 2022 e nell' Aggiornamento 2023 del PNA 2022:

1. si applica il PNA 2022 a tutti i contratti con bandi e avvisi pubblicati prima del 1° luglio 2023, ivi inclusi i contratti PNRR;
2. si applica il PNA 2022 ai contratti con bandi e avvisi pubblicati dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, limitatamente alle specifiche disposizioni di cui alle norme transitorie e di coordinamento previste dalla parte III del nuovo Codice (da art. 224 a 229);
3. si applica il PNA 2022 ai contratti PNRR con bandi e avvisi pubblicati dal 1° luglio 2023, con l'eccezione degli istituti non regolati dal d.l. n. 77/2021 e normati dal nuovo Codice (ad esempio, la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti), per i quali si applica l'Aggiornamento 2023 del PNA 2022;
4. si applica l'Aggiornamento 2023 del PNA 2022 ai contratti con bandi e avvisi pubblicati dal 1° luglio 2023, tranne quelli di cui ai precedenti punti 2 e 3.

Infine, nel PNA 2022, come aggiornato nel 2023, viene posta attenzione al cosiddetto *pantoufle* con indicazioni puntuali rispetto ai soggetti coinvolti.

Di seguito si riporta la tabella tratta dal PNA 2022 come utile riferimento.

A chi si applica il pantouflagé
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ✓ Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato ✓ Ai titolari degli incarichi di cui all'art. 21 del d.lgs. 39/2013
A coloro che negli enti pubblici economici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico: <ul style="list-style-type: none"> ✓ rivestano uno degli incarichi di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 39/2013, secondo quanto previsto all'art. 21 del medesimo decreto

Per quanto non espressamente indicato nel presente documento si rinvia a quanto più puntualmente indicato nel PNA¹⁰, nella Delibera ANAC n.605/2023 e nei relativi allegati e si richiama l'attenzione sull'attuazione delle suddette prescrizioni, ferma restando l'attività di vigilanza e coordinamento affidata al RPCT che verrà espletata anche in sede di monitoraggio.

5.3. Misure generali da prevedere a livello di amministrazione centrale

In questa fase di predisposizione del P.T.P.C.T., altre misure generali per le Istituzioni Scolastiche dell'USR, misure previste dal PNA, sono state individuate in:

- Codice di comportamento DPR n. 62/2013 così come aggiornato dal D.P.R. n.81 del 13.06.2023 in vigore dal 14.07.2023.
- Indicazione dei criteri di rotazione del personale. Il R.P.T.C. per le istituzioni scolastiche della Puglia, ferme restando le misure precedentemente adottate, per l'a.s. 2024-2025, applicherà le indicazioni ed i criteri indicati nella Direttiva del Ministro dell'Istruzione e del Merito prot. AOOGABMI n.0000013 del 25.05.2023.
- Elaborazione della proposta di regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti (incarichi extraistituzionali).
- Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità (inconferibilità e incompatibilità).
- Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili seguito della cessazione del rapporto.
- Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici.
- Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale.

Considerata la peculiarità delle istituzioni scolastiche nell'alveo delle amministrazioni pubbliche, e attesa la necessità di predisporre per tali misure di prevenzione della corruzione una descrizione - con relativi indicatori di monitoraggio e tempistica - omogenea sul territorio nazionale, l'amministrazione centrale ha previsto appositi Tavoli tecnici.

¹⁰ PNA 2022 - PARTE SPECIALE - Il PNRR E I CONTRATTI PUBBLICI
[file:///D:/Users/MI18835/Downloads/PNA%202022%20Delibera%20n.7%20del%2017.01.2023%20\(1\).pdf.](file:///D:/Users/MI18835/Downloads/PNA%202022%20Delibera%20n.7%20del%2017.01.2023%20(1).pdf.)
<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-605-del-19-dicembre-2023-aggiornamento-2023-pna-2022>

5.4. Il titolare del potere sostitutivo

Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su “*istanza di parte*”, è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per l’attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione.

Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione prevista dal PNA.

L’Allegato 1 del PNA riporta, tra le misure di carattere trasversale, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali:

- “attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi”.
- Vigila sul rispetto dei termini procedurali il “titolare del potere sostitutivo”.

Come noto, “l’organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia” (articolo 2 comma 9-bis della legge 241/1990, comma aggiunto dal DL 5/2012 convertito dalla legge 35/2012).

Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al *titolare del potere sostitutivo* affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Il *titolare del potere sostitutivo* entro il 30 gennaio di ogni anno ha l’onere di comunicare all’organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

Nelle istituzioni scolastiche il titolare del potere sostitutivo, con particolare riferimento all’istituto dell’accesso civico è individuato nel dirigente dell’ambito territoriale.

MISURA: Nel presente piano, all’interno della sezione dedicata alla trasparenza delle istituzioni scolastiche si disciplina il funzionamento dell’istituto del diritto di accesso civico evidenziando, altresì, che, in caso di inerzia, l’interessato potrà inviare la richiesta di pubblicazione al dirigente di ambito territoriale, esplicitando per ciascuno l’indirizzo e-mail di riferimento.

5.5. Adozione di misure per la tutela del whistleblower

L’art. 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179 “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” modifica l’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti.

La legge interviene su uno specifico profilo relativo al cd. whistleblowing - espressione con cui si designa la segnalazione di attività illecite nell’amministrazione pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne venga a conoscenza. *To blow the whistle* significa “soffiare il fischetto”, come un tempo faceva il poliziotto nel tentativo di far cessare un’azione illegale (ne dettava una disciplina già la “Lincoln Law” del 1863, varata nel pieno della guerra civile americana per far fronte alle frodi negli approvvigionamenti).

Il profilo su cui il disegno di legge interviene è la protezione del dipendente che segnali illeciti, rispetto a misure discriminatorie o comunque penalizzanti, entro il rapporto di lavoro, pubblico o privato. Tale protezione è prevista da numerosi atti internazionali, come la ConvenzioneONU contro la corruzione del 2003 (art. 33), ratificata dall’Italia con la legge n. 116 del 2009, e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla corruzione (art. 9), ratificata con legge

n. 112 del 2012; la necessità di analoga protezione si ritrova nelle raccomandazioni del Working group on bribery, incaricato del monitoraggio sull'attuazione della convenzione Ocse del 1997 sulla lotta alla corruzione degli impiegati pubblici nelle operazioni economiche internazionali (ratificata con legge n. 300/2000), nelle raccomandazioni del GRECO (il Groupe d'Etats contre la corruption) organo del Consiglio d'Europa deputato al controllo dell'adeguamento degli Stati alle misure anti-corruzione; nonché dal G-20 Anti-corruption working group, costituito in ambito Ocse, che ha predisposto i Guiding principles for whistleblower protection legislation.

Nell'ordinamento italiano, la legge n. 190 del 2012 (recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ha introdotto - in relazione alla sola pubblica amministrazione - una prima generale disciplina sulla protezione del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo ruolo di dipendente pubblico. La legge ha, infatti, introdotto nel Testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001) l'articolo 54-bis.

In argomento, il Piano nazionale anticorruzione (PNA) prevede che le pubbliche amministrazioni siano tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di cui all'art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001. L'adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista nell'ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.) come intervento da realizzare con tempestività.

L'Autorità nazionale anticorruzione, all'esito di una consultazione pubblica conclusasi nel marzo 2015, ha emanato (Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2015) specifiche Linee guida per le pubbliche amministrazioni in merito ai modelli da adottare per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.

Su un piano più generale, obblighi di segnalazione di reati da parte del pubblico ufficiale che ne sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni sono previsti dall'art. 361 del codice penale: l'omissione o il ritardo di denuncia all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, comporta la pena della multa da 30 a 516 euro; la pena è invece la reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

L'articolo 1 della legge, quindi, sostituisce l'articolo 54-bis del Testo unico del pubblico impiego prevedendo, anzitutto, che colui il quale - in buona fede e nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione - segnali al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione ovvero denunci all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non possa essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, licenziato o sottoposto a misure organizzative che abbiano effetto negativo di sorta sulle condizioni di lavoro.

L'ambito della segnalazione - comunque sottratta al diritto d'accesso agli atti previsto dalla legge n. 241 del 1990 - risulta il medesimo rispetto a quello di cui al vigente articolo 54bis riferendosi a "condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza" il dipendente pubblico.

L'adozione eventuale delle misure discriminatorie va comunicata dall'interessato o dai sindacati più rappresentativi all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), la quale a sua volta ne dà comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica e agli altri organismi di garanzia, per le determinazioni di competenza.

Rispetto al previgente articolo 54-bis, la disciplina si applicherebbe alle segnalazioni fatte dal dipendente pubblico in buona fede, ritenendosi tali quelle circostanziate mosse "nella ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto", che la condotta illecita si sia verificata. La buona fede è comunque esclusa ove il dipendente abbia agito con colpa grave.

Viene sancito il divieto di rivelare l'identità del segnalante l'illecito, oltre che nel procedimento disciplinare, anche in quello penale e contabile. Nel procedimento penale, la

segretezza dell'identità è coperta in relazione e nei limiti del segreto degli atti d'indagine di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Nel processo contabile, l'identità non può essere rivelata fino alla fine della fase istruttoria. Nel procedimento disciplinare, rimane confermato che l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso (sempre che la contestazione disciplinare sia basata su elementi diversi da quelli su cui si basa la segnalazione); tuttavia, se la contestazione disciplinare sia fondata (anche solo parzialmente) sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata dietro consenso del segnalante, diversamente rimanendo inutilizzabile la segnalazione, ai fini del procedimento disciplinare. La scelta di fondo è, ad ogni modo, l'esclusione di segnalazioni in forma anonima. È confermato che la riservatezza della segnalazione importa la sua sottrazione all'accesso amministrativo quale disciplinato dalla legge n. 241 del 1990.

A tutela dell'istituto, vengono per la prima volta introdotti meccanismi sanzionatori:

- qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte dell'ente, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che abbia adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria, da 5.000 a 30.000 euro.
- qualora venga accertata l'assenza ovvero la adozione di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni non conformi alla garanzia di riservatezza del segnalante, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro.
- qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Secondo cui le nuove disposizioni, poi, non si applicano alle segnalazioni che costituiscono reati di calunnia o diffamazione o comunque reati commessi con la denuncia, accertati anche solo da sentenza di condanna in primo grado.

Fin dal 2014, al fine di predisporre le attività necessarie a rendere fattiva la tutela del dipendente pubblico che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico o al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, indicazioni sul funzionamento dell'istituto e l'indirizzo di casella di posta istituzionale sono state pubblica sulla rete intranet. (nota prot. 917 del 4 marzo 2014).

L'accesso a tale casella di posta, appositamente creata anche per chi volesse informare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al fine di permettergli la vigilanza sulla corretta esecuzione del P.T.P.C.T., è affidata allo Staff del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dipendenti individuati come "incaricati del trattamento dei dati personali" secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, ciò in linea con la riservatezza che connota la gestione di tale canale differenziato di comunicazione con il Responsabile

Nel corso del prossimo triennio in riferimento al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di *Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*. compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, potrà avviarsi lo studio e l'implementazione di un sistema informatico di acquisizione delle segnalazioni che consenta l'effettivo anonimato della segnalazione stessa.

Il dipendente che intende segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro, può, oltre a segnalare l'illecito all'ANAC e alle diverse autorità giudiziarie, inoltrare la segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per le istituzioni scolastiche della regione Puglia utilizzando la casella di posta

elettronica anticorruzione@istruzione.it.

L'accesso a tale casella di posta, appositamente creata anche per chi volesse informare il Responsabile della prevenzione della corruzione al fine di permettergli la vigilanza sulla corretta esecuzione del P.T.P.C.T., è affidata allo Staff del Responsabile della prevenzione della corruzione, ovvero a dipendenti individuati come "incaricati del trattamento dei dati personali" secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto della riservatezza che connota la gestione di tale canale differenziato di comunicazione con il Responsabile.

5.6. Formazione in tema di anticorruzione

La centralità della formazione è affermata già nella l. 190/2012 (art. 1, co. 5, lett. b); co. 9, lett. b); co. 11). La formazione, infatti, riveste nel descritto contesto un ruolo ben definito nelle specifiche finalità da perseguire, sia di livello generale, per l'aggiornamento contenutistico e di approccio valoriale di tutti i dipendenti, sia di livello specifico, per una formazione, rivolta al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti ed ai funzionari addetti alle aree a rischio, i cui temi principali, concernenti politiche, programmi e strumenti utilizzati per la prevenzione, siano strettamente correlati al ruolo istituzionale svolto dai medesimi.

MISURA:

Nell'ambito della conferenza di servizi appositamente convocata, verranno individuate le priorità formative in materia di prevenzione della corruzione tenendo conto che essa deve riguardare, con approcci differenziati, tutti i soggetti che partecipano, a vario titolo, alla formazione e attuazione delle misure: RPC, referenti, dipendenti dell'istituzione scolastica. Con riferimento poi ai temi da trattare la formazione riguarderà, anche in modo specialistico, tutte le diverse fasi della gestione del rischio: l'analisi di contesto, esterno e interno; la mappatura dei processi; l'individuazione e la valutazione del rischio; l'identificazione delle misure; i profili relativi alle diverse tipologie di misure (ad es. come si illustrerà di seguito, controlli, semplificazioni procedurali, riorganizzazioni degli uffici, trasparenza).

Effettuata l'analisi del fabbisogno formativo questa verrà rappresentata dal RPTC al competente ufficio Ministeriale che provvederà alle successive fasi di progettazione e attuazione uniformemente sull'intero territorio nazionale.

Per l'anno 2024 la formazione sui predetti temi, a livello regionale, è stata effettuata, nel corso delle attività di formazione per i Dirigenti scolastici neoassunti, aperte a tutti i dirigenti scolastici della regione, oltre che, trasversalmente, nelle numerose iniziative destinate alla formazione/aggiornamento del personale.

5.7. Protocolli afferenti l'area di "Affidamento di lavori, servizi e forniture"

La determinazione dell'oggetto dell'affidamento deve avvenire in modo da evitare che vengano realizzate attività finalizzate ad avvantaggiare alcuni dei partecipanti alla procedura di affidamento. Nella determinazione dell'oggetto del contratto da affidare, le competenti funzioni sono obbligate ad adottare criteri il più possibile oggettivi, standardizzati, predeterminati e, comunque legati alle effettive esigenze delle Istituzioni scolastiche.

Ciò premesso, una specifica misura in materia di "Affidamento di lavori, servizi e forniture" è la previsione di appositi patti d'integrità per l'affidamento di commesse. Negli avvisi, bandi

di gara/e/o lettere di invito dovrà essere esplicitata una apposita clausola di salvaguardia in base alla quale il mancato rispetto del patto di integrità dia luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Tali patti d'integrità prevedono, per i partecipanti alla gara, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno al rispetto delle regole di prevenzione della corruzione, ovvero di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione della gara stessa.

I patti di integrità sono uno strumento utile per contrastare la collusione e la corruzione nei contratti pubblici in cui la parte pubblica si impegna alla trasparenza e correttezza per il contrasto alla corruzione e il privato al rispetto di obblighi di comportamento lecito ed integro improntato a lealtà correttezza, sia nei confronti della parte pubblica che nei confronti degli altri operatori privati coinvolti nella selezione. I patti, infatti, non si limitano ad esplicitare e chiarire i principi e le disposizioni del Codice degli appalti ma specificano obblighi ulteriori di correttezza. L'obiettivo di questo strumento, infatti, è il coinvolgimento degli operatori economici per garantire l'integrità in ogni fase della gestione del contratto pubblico.

Il patto d'integrità è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "altri contenuti – corruzione", e utilizzato per ogni procedura di gara per l'acquisto di beni e servizi (ivi comprese le procedure di ottimo fiduciario, gli affidamenti diretti, le procedure negoziate ex articolo 57 del D. Lgs. 163/2006, le procedure sottosoglia attivate tramite mercato elettronico oltre che per l'adesione alle convenzioni Consip) e per gli affidamenti di lavori pubblici.

Tutte le imprese offerenti o invitate dovranno sottoscrivere i documenti di cui sopra, pena esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara relativa.

Analogamente il patto d'integrità dovrà far parte dei documenti allegati ai contratti e ai buoni d'ordine.

Negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito sarà inserita la clausola di salvaguardia in base alla quale il mancato rispetto del patto di integrità che si dovrà aver cura di richiamare o allegare dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

PATTO DI INTEGRITA': vedi allegato

5.8. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

Con la legge 190/2012, la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e, secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, è assicurata, tra l'altro, attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, segreto d'ufficio e protezione dei dati personali.

L'articolo 1, comma 15, della L. 190/2012 ha richiamato l'obbligo di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, con le modalità dettagliate nel D.lgs. 33/2013 che richiede, per tutte le amministrazioni pubbliche, un maggiore impegno di trasparenza sulle tematiche relative ad attività, servizi e procedimenti con riguardo a quelli compresi nelle cosiddette aree a rischio di eventi corruttivi.

Con la Delibera n. 495 del 25 settembre 2024, l'ANAC ha approvato 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto. Gli schemi di

pubblicazione sono stati realizzati con l'obiettivo di mettere a disposizione delle amministrazioni/enti strumenti che consentano loro un più agevole ed omogeneo popolamento della sezione “*Amministrazione Trasparente*”, in conformità ai requisiti di qualità delle informazioni di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 33/2013 e nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal medesimo decreto; L’ANAC ha approvato il documento “*Istruzioni operative per una corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013*” (all. 4 della Delibera) contenente indicazioni utili per la pubblicazione su requisiti di qualità dei dati, procedure di validazione, controlli anche sostitutivi e meccanismi di garanzia attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.

Mediante la citata Delibera sono, infine, state messe a disposizione delle amministrazioni/enti anche gli altri schemi elaborati, ma non allo stato definitivamente approvati (all.ti da 5 a 14), relativi agli artt. 12 “*Obblighi di pubblicazione concernenti atti di carattere normativo e amministrativo generale*”; 20 “*Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale*”; 23 “*Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi*”; 26 “*Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati*” e 27 “*Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari*”; 29 “*Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi*” 32 “*Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati*”; 35 “*Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati*”; 36 “*Pubblicazione delle informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici*”; 39 “*Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio*”; 42 “*Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente*”.

5.9. Collegamento tra la prevenzione della corruzione e obiettivi degli incarichi dei Dirigenti scolastici.

Il P.T.P.C.T., inteso come strumento organizzativo volto a realizzare il complesso disegno normativo in materia di anticorruzione, trasparenza e integrità, ha la funzione precipua di veicolare all’interno di ogni amministrazione, attraverso l’agire di comportamenti organizzativi e professionali, i valori interdipendenti dell’etica, dell’integrità e dell’onestà. Il documento si configura, pertanto, come parte integrante della performance complessiva di ogni amministrazione. In particolare, il suo nucleo essenziale, costituito dalle misure concrete per la prevenzione della corruzione e per l’agire della trasparenza, che esso deve esplicitare, implica una lettura integrata con il Piano della Performance e con la relativa Relazione. Altresì deve ritenersi che il rispetto delle misure previste nel P.T.P.C.T. da parte delle istituzioni scolastiche nonché il collegamento del P.T.P.C.T. con il Piano della Performance sia oggetto di valutazione della performance dei Dirigenti scolastici da parte dei dirigenti amministrativi e tecnici preposti a tale funzione anche nello svolgimento delle funzioni di componenti dei Nuclei di valutazione dei D.S.

Per tale motivo, il P.T.P.C.T., come più volte sottolineato dall’ANAC con riferimento al P.T.P.C.T. nella pubblica amministrazione, è redatto in linea con gli altri strumenti volti a realizzare l’efficienza, l’efficacia e la trasparenza dell’USR e delle sue Istituzioni scolastiche. Il P.T.P.C.T., comprese le misure della Trasparenza, e il Piano della Performance sono strumenti complementari, che si alimentano a vicenda attraverso il collegamento delle misure specifiche contenute al loro interno. In particolare, l’anticorruzione e la trasparenza agite e monitorate attraverso misure concrete vengono a configurarsi come ulteriori “dimensioni”, che connotano l’ampiezza e la profondità della performance di un’amministrazione.

La trasparenza e la prevenzione della corruzione, quindi, saranno poste come obiettivi strategici delle istituzioni scolastiche, il cui raggiungimento dovrà essere segnalato da indicatori volti a valorizzare l'incremento del livello complessivo di trasparenza amministrativa, di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, di sviluppo dell'integrità e dell'etica pubblica.

Per quanto concerne il collegamento tra il P.T.P.C.T. regionale per le istituzioni scolastiche, si fa riferimento al Piano di miglioramento di cui al DPR 80/2013 di ciascuna Istituzione Scolastica. La connessione tra gli obiettivi della trasparenza e della prevenzione della corruzione, direttamente afferenti alle istituzioni scolastiche, sarà individuata a livello nazionale e inserita in ciascun incarico dei Dirigenti Scolastici. Ai fini di cui sopra le Istituzioni scolastiche dovranno riportare nei propri strumenti di pianificazione tutti gli obiettivi e attività contenuti nel presente P.T.P.C.T. assicurandone, altresì, una adeguata informativa a tutti gli stakeholders.

6. MISURE PER LA TRASPARENZA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

6.1. Introduzione

La nozione di “trasparenza” ha assunto un rilievo centrale nell’attuale quadro normativo, a seguito dell’emanazione della legge 190/2012 e del successivo decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, attraverso il quale sono stati disciplinati gli obblighi di pubblicazione in capo alle Amministrazioni Pubbliche (ivi comprese le istituzioni scolastiche) già vigenti e ne sono stati introdotti di nuovi e, per la prima volta, è stato disciplinato l’istituto dell’“accesso civico”.

Tali aspetti sono risultati rafforzati a seguito dell’introduzione nel corso del 2016, di importanti novità normative rispetto al tema della trasparenza e della prevenzione della corruzione rappresentate principalmente dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e delle Delibere ANAC n.1309/2016 e 1310/2016.

Il Programma per la trasparenza e l’integrità o PTTI delle istituzioni scolastiche, già formulati in stretto coordinamento con il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T.) predisposto dal Direttore Generale dell’USR per la Puglia, diviene pertanto parte del presente documento.

L’attività che l’Amministrazione si pone riguardo alla trasparenza ha come principali obiettivi il dare attuazione agli obblighi di pubblicazione dettati dalla nuova normativa, definendo e adottando misure organizzative volte ad assicurare regolarità e tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare e prevedendo uno specifico sistema delle responsabilità, e, d’altra parte, valorizzare la trasparenza come strumento principale di promozione della partecipazione dei cittadini, mediante lo strumento dell’accesso, all’attività amministrativa finalizzata a *“favorireforme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”*.

Nella materia è intervenuto il Regolamento europeo UE/2016/679, entrato in vigore il 25 maggio 2018 ed il successivo d.lgs. n.101/2018, che, rispetto alla precedente normativa, introduce nuovi adempimenti in capo ai titolari ed ai responsabili del trattamento dei dati personali, prevede nuove sanzioni amministrative e, soprattutto, pone l’obbligo di dimostrare la concreta adozione di tutte le misure finalizzate ad assicurare l’applicazione del Regolamento medesimo (principio dell’accountability).

Questa Direzione, oltre a diffondere la conoscenza del Regolamento tra le istituzioni scolastiche, con nota prot. n.15366 del 22/5/2018, ha fornito talune indicazioni in merito alla nomina del *responsabile del trattamento* dei dati personali da parte delle stesse, con nota prot. n.15626 del 24/5/2018, richiamando la possibilità di nominare un unico Responsabile per più scuole anche alla luce dell’art.37 del Regolamento che prevede tale possibilità quando più Amministrazioni abbiano caratteristiche simili, “tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione”.

L’art. 10 del D.lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.lgs. n. 97/2016, prevede che ogni amministrazione indichi, in un’apposita sezione del piano, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dello stesso decreto. I documenti di cui tabella “obblighi di pubblicazione”, allegata al presente Piano, devono essere pubblicati in formato aperto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in tema di privacy. Nel caso in cui le informazioni, i documenti o i dati da pubblicare siano già presenti in altre parti del portale, al fine di evitarne la duplicazione all’interno dello stesso, i Responsabili della

pubblicazione dei dati comunicano i collegamenti ipertestuali ai contenuti stessi da inserire all'interno della sezione "Amministrazione trasparente". Sarebbe auspicabile che ogni istituzione scolastica individuasse all'interno della propria struttura amministrativa una matrice delle responsabilità associando i dati oggetto di pubblicazione alle strutture responsabili dei dati stessi. Tale matrice si configura come uno strumento utile che consente a ciascun Dirigente di verificare l'assolvimento degli obblighi per quanto di competenza.

Le azioni che ci si propone di implementare al fine di migliorare il processo di attuazione della trasparenza possono essere così individuate:

- programmare ulteriori azioni di raccordo tra il R.P.T.C. e i Referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza al fine di favorire la implementazione dei flussi informativi;
- standardizzare ulteriormente il processo di pubblicazione delle informazioni in modo da rendere tempestivo l'aggiornamento ed omogeneo il formato dei dati pubblicati.
-

6.2 Quadro normativo di riferimento

La presente sezione viene predisposta tenendo conto delle precisazioni contenute nella Delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016.

Le principali fonti normative per la stesura del Programma sono:

D.lgs. 150/2009, che all'art. 11 definisce la trasparenza come "accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, 2 comma, lettera m), della Costituzione";

- Delibera ANAC n. 105/2010 "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
- Delibera ANAC n. 2/2012 della CIVIT "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
- Delibera ANAC n. 3/2012 della CIVIT "Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici";
- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.lgs. del 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 1 comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190.";
- Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Delibera ANAC n. 50/2013 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016";
- Delibera ANAC n. 59/2013 "Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)";
- Delibera ANAC n. 65/2013 "Applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico";
- Delibera ANAC n. 66/2013 della CIVIT "Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. n. 33/2013);

- Circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica “D.lgs. n. 33 del 2013 – attuazione della trasparenza”;
- Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, denominato anche GDPR - General Data Protection Regulation) è diventato direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea il 25 maggio 2018 e, dal 19 settembre 2018, è entrato in vigore il D.Lgs 101 del 10 agosto 2018 recante” Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679;
- Delibera ANAC n. 430/2016 "Linee Guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33";
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101- Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018)
- Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51- Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.
- PNA 2019;
- PNA 2022;
- Delibera ANAC 201 del 13 aprile 2022 *Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 e attività di vigilanza dell'Autorità.*
- Delibera ANAC 203 del 17 maggio 2023 - *Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 e attività di vigilanza dell'Autorità.*
- Delibera ANAC n.213/2024 del 23 aprile 2024 - *Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e attività di vigilanza dell'Autorità.*
- DPR n. 62/2013 così come aggiornato dal D.P.R. n.81 del 13.06.2023 in vigore dal 14.07.2023.
- Delibera ANAC N.605 del 19.12.2023 di aggiornamento 2023 del “Piano nazionale Anticorruzione” (“PNA”) 2022.

La presente sezione è in continuo aggiornamento e non ha carattere esaustivo rispetto alle fonti normative in materia.

6.3 Finalità della sezione trasparenza

La presente sezione, tiene conto dei PTI predisposti dalle scuole, e viene adottata dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza al fine di:

- individuare gli obblighi di trasparenza sull’organizzazione e sull’attività delle Istituzioni

Scolastiche previsti dal D.lgs. n. 33/2013, come esemplificati dall'elenco di cui all'Allegato2 alla Delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016 e da fonti normative ulteriori (ad. es. disciplina sui contratti pubblici, sul conferimento delle supplenze etc.);

- organizzare gli uffici delle Istituzioni Scolastiche ai fini dell'elaborazione, della trasmissione e della pubblicazione dei dati;
- garantire la qualità delle informazioni da pubblicare, anche in correlazione con i bisogni informativi propri della istituzione scolastica, il loro aggiornamento, la completezza e la tempestività dei dati pubblicati;
- regolamentare l'istituto dell'accesso civico inteso come diritto di chiunque di accedere alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Istituzioni Scolastiche disciplinando le modalità di presentazione delle richieste di accesso civico e garantendone la regolare attuazione;
- garantire che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, costituiscono dati di tipo aperto, ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82 del 2015 e successive modificazioni).

Il termine per l'attuazione delle misure previste nel PTTI decorre dal 1° febbraio 2018.

6.4 Responsabilità della trasparenza

Il Responsabile della trasparenza delle Istituzioni Scolastiche della Regione Puglia è il Direttore Generale dell'USR per la Puglia, dott. Giuseppe Silipo.

Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla normativa sulla trasparenza ed è, in particolare, preposto a:

- controllare che le misure del Programma siano collegate con le misure e gli interventi previsti dal presente Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (P.T.P.C.T.);
- controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico;
- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

Collaborano con il Responsabile per la trasparenza per la realizzazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI):

I Dirigenti degli Ambiti Territoriali sono individuati quali Referenti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in ragione della vicinanza e conoscenza del territorio di rispettiva competenza.

I Referenti hanno compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'andamento delle attività sulla trasparenza, in particolare con riferimento al flusso delle informazioni da pubblicare, aggiornare e monitorare in modo tempestivo e regolare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, da parte dei dirigenti responsabili della trasmissione dei dati.

I dirigenti scolastici (art.43 co.3, del D.lgs. n.33/13) sono coinvolti nell'attuazione della trasparenza e contribuiscono a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparenza” dell'Istituzione scolastica da ciascuno direta, ai fini del rispetto dei termini di legge e, quindi, provvedono all'invio alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e del trattamento dei dati personali, nell'ambito delle materie di propria competenza.

La pubblicazione on-line delle informazioni avviene in conformità alle disposizioni normative in materia di trasparenza e di riservatezza di dati personali (d.lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali), comprensive delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Tutti i dirigenti scolastici hanno, inoltre, l'obbligo di controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico, semplice e generalizzato, sulla base di quanto stabilito dal D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016.

I dirigenti scolastici provvederanno ad elaborare i dati e le informazioni di competenza curandone la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione.

I singoli Dirigenti scolastici vigilano, inoltre, sull'osservanza del Piano nei confronti di tutto il personale scolastico, anche ai sensi del paragrafo 2.4, nell'adempimento degli obblighi di trasparenza potranno avvalersi, ove lo ritengano, dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e del restante personale amministrativo.

Con diverse modalità a seconda dell'interlocutore, le Istituzioni Scolastiche si impegneranno nel dialogo con i portatori di interesse e comunicheranno costantemente le attività svolte tramite il sito istituzionale e tramite gli uffici dell'amministrazione che prevedono la relazione con il pubblico. Si implementeranno i servizi interattivi rivolti all'utenza al fine di semplificare e rendere più celere e diretta la comunicazione tra i cittadini e l'Istituto.

Momenti in cui realizzare una capillare informazione sui contenuti del presente programma potranno essere, oltre ad una giornata specificatamente dedicata (la giornata della trasparenza), ogni iniziativa posta in essere dall'istituzione scolastica di accoglienza e ricevimento degli stakeholder quali ad esempio le assemblee dedicate alle elezioni dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali e le giornate di accoglienza ed orientamento per le famiglie degli iscritti.

Gli esiti attesi dalle predette "giornate della trasparenza" sono:

- feedback per il miglioramento della performance;
- feedback per il miglioramento dei servizi.

Particolare rilevanza assumono inoltre gli interventi rivolti a tutto il personale con il fine di far acquisire una maggiore consapevolezza sulla rilevanza delle novità introdotte dal D.lgs. 33/2013, sul contenuto della sezione sulla trasparenza del P.T.P.C.T. e sulle iniziative di trasparenza: essi potranno essere sviluppati nell'ambito delle riunioni degli organi tecnici (Collegio dei docenti e assemblee del personale).

6.5 Il processo di attuazione: soggetti competenti all'attuazione delle misure per la trasparenza

Considerato il vasto territorio ed il numero rilevante di istituzioni scolastiche, ciascuna diretta tenutaria e responsabile dei documenti soggetti a pubblicazione, ancor più che nelle attività di prevenzione della corruzione è necessario parlare di un sistema integrato di co-responsabilità. Avendo già affrontato una simile sintesi organizzativa, vengono esclusivamente richiamati i ruoli e le attività rilevanti ai fini della corretta Trasparenza.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (art.43 co.1, del D.lgs. n.33/13).

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza esercita i compiti attribuiti dalla legge ed è, in particolare, preposto a:

- controllare e assicurare la completezza, la chiarezza, l'aggiornamento delle informazioni rese accessibili mediante la pubblicazione;
- controllare sul corretto adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa e controllare che le misure della trasparenza siano collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione;
- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico;

- segnalare all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di Valutazione, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità.

I Dirigenti Responsabili degli Uffici di ambito territoriale (art.43 co.3, del D.lgs. n.33/13)

I dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale, già individuati come referenti per le attività di prevenzione alla corruzione, sono coinvolti anche nell'attuazione della trasparenza e contribuiscono a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini di legge e, quindi, provvedono all'invio alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e del trattamento dei dati personali, nell'ambito delle materie di propria competenza. Unitamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza i Dirigenti referenti hanno, inoltre, l'obbligo di favorire la regolare attuazione dell'accesso civico.

I Dirigenti Scolastici (art.43 co.3, del D.lgs. n.33/13)

I dirigenti scolastici, originariamente individuati dalla delibera ANAC n. 430/2016 come responsabili diretti della trasparenza, continuano comunque ad avere un ruolo chiave nell'attuazione della normativa in ambito di trasparenza e contribuiscono a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini di legge e, quindi, provvedono all'invio alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e del trattamento dei dati personali, nell'ambito delle materie di propria competenza.

Unitamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza i Dirigenti scolastici hanno, inoltre, l'obbligo di controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal D. Lgs.33/2013 come modificato dal D. Lgs 97/2016. Inoltre, essi devono conformarsi ad alcune indicazioni operative fornite dall'ANAC, nella Delibera 1310 del 28 dicembre 2016, predisponendo dati, documenti ed informazioni da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" - esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione: l'utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l'esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione "Amministrazione trasparente" la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili;

- indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione: si ribadisce la necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione "Amministrazione trasparente", la data di aggiornamento, distinguendo quella di "iniziale" pubblicazione da quella del successivo aggiornamento.

I dirigenti responsabili provvederanno ad elaborare i dati e le informazioni di competenza curandone la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione. Bisognerà dare, inoltre, indicazione della loro provenienza, garantendone la riutilizzabilità e utilizzando per la pubblicazione la tipologia di formato aperto (es: .rtf, per i documenti di testo e .csv per i fogli di calcolo) nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni che regolano la materia richiamate nel Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati di cui all'allegato 2 della delibera ANAC (ex CIVIT) n.50/2013;

- dovranno adempiere agli obblighi di pubblicazione, di cui all'allegato A) degli obblighi di pubblicazione delibera n. 1310/2016, garantendo il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;

- nel caso in cui i dati e le informazioni siano archiviati in una banca dati dovranno assicurare sia il popolamento dell'archivio sia l'invio degli stessi dati e informazioni all'ufficio responsabile della pubblicazione;

- dare inizio al processo di pubblicazione attraverso la trasmissione dei dati e delle informazioni al Responsabile della pubblicazione;

- provvedere, con le medesime modalità, all'aggiornamento periodico dei dati e delle informazioni secondo la tempistica indicata nella tabella e, in ogni caso, ogni qualvolta vi siano da apportare modifiche significative dei dati o si debba provvedere alla pubblicazione di documenti urgenti;

- comunicare al Responsabile della pubblicazione le informazioni non più attuali.

Obblighi per le istituzioni scolastiche

Tutti i Dirigenti scolastici (art.43 co.3, del D.lgs. n.33/13) sono coinvolti nell'attuazione della trasparenza e contribuiscono a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Istituzione scolastica da ciascuno direttamente, ai fini del rispetto dei termini di legge e, quindi, provvedono all'invio e alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e del trattamento dei dati personali, nell'ambito delle materie di propria competenza.

La Tabella degli obblighi di pubblicazione (allegato 1) è articolata conformemente alle indicazioni di cui al novellato D. Lgs.33/2013 e alla Delibera 1310/2016 e 430/2016 dell'ANAC; definisce i responsabili della individuazione e /o elaborazione e pubblicazione dei dati senza indicarne lo specifico nominativo, ma consentendo ugualmente l'individuazione dei responsabili, indicati in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione.

Annualmente, l'ANAC, con apposita Delibera definisce criteri e ambiti di applicazione degli obblighi sulla cui attuazione vigilano gli OIV o gli organismi con funzioni analoghe che, per la scuola, sono i revisori dei conti.

Unitamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza tutti i dirigenti scolastici, in qualità di responsabili del procedimento di pubblicazione dei dati, hanno, inoltre, l'obbligo di controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico, semplice e generalizzato, sulla base di quanto stabilito dal D. Lgs.33/2013 come modificato dal D.Lgs.97/2016.

Essi devono:

1. conformarsi ad alcune indicazioni operative fornite dall'ANAC, nella Delibera 1310 de 28 dicembre 2016, predisponendo dati, documenti ed informazioni da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente":

a. esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione: l'utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l'esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione "Amministrazione trasparente" la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili;

b. indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione: si ribadisce la necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione "Amministrazione trasparente", la data di aggiornamento, distinguendo quella di "iniziale" pubblicazione da quella del successivo aggiornamento.

2. in qualità di responsabili del procedimento di pubblicazione, provvedere ad elaborare i dati e le informazioni di competenza curandone la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione. Sarà necessario fornire, inoltre, indicazione della loro provenienza, garantendone la riutilizzabilità e utilizzando per la pubblicazione la tipologia di formato aperto (es: .rtf, per i documenti di testo e .csv per i fogli di calcolo) nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni che regolano la materia richiamate nel Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati di cui all'allegato 2 della delibera ANAC (ex CIVIT) n.50/2013;

3. dovranno adempiere agli obblighi di pubblicazione, di cui alla Tabella degli obblighi, garantendo il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei

termini stabiliti dalla legge;

4. nel caso in cui i dati e le informazioni siano archiviati in una banca dati assicurare sia il popolamento dell'archivio, provvedere, con le medesime modalità, all'aggiornamento periodico dei dati e delle informazioni secondo la tempistica indicata nella tabella e, in ogni caso, ogni qualvolta vi siano da apportare modifiche significative dei dati o si debba provvedere alla pubblicazione di documenti urgenti;

L'art. 8 del d.lgs. 33/2013 sulla decorrenza e sulla durata della pubblicazione è stato in parte modificato in relazione all'introduzione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato. La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione (co. 3) fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati. Un'importante modifica è, invece, quella apportata all'art. 8, co. 3, dal d.lgs. 97/2016: trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito, che quindi viene meno.

Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 comma 2.

Obblighi di trasparenza contratti pubblici e PNRR

La disciplina normativa che prevede obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture si rinviene nelle norme contenute nella l. n. 190/2012 e nel suo decreto attuativo in materia di trasparenza, nonché nel Codice dei contratti pubblici. In particolare, la l. n. 190/2012 (art. 1, co. 32) dispone che le pubbliche amministrazioni assicurino livelli essenziali di trasparenza rispetto alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice. Per questo la stessa legge ha previsto espressamente che le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare:

- la struttura proponente
- l'oggetto del bando
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte
- l'aggiudicatario
- l'importo di aggiudicazione
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
- l'importo delle somme liquidate

In coerenza con tali principi, il d.lgs. n. 33/2013 stabilisce che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati previsti dalla l. n. 190/2012 e dal Codice dei contratti pubblici e che aggiornano ogni sei mesi, nella sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti con riguardo ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta.

Il Codice dei contratti pubblici reca la disciplina di carattere generale in materia di trasparenza all'art. 29, co. 1, disponendo, in senso molto ampio e generale, sulla pubblicazione di tutti gli atti delle procedure di gara. La norma non opera alcuna distinzione a priori fra contratti sopra o sotto-soglia o tra settori, dovendosi semmai rintracciare in altre norme del Codice la previsione di obblighi di pubblicazione specifici per determinati contratti.

Il PNA 2022, approvato con delibera ANAC n. 7 del 17.01.2023, evidenzia come la trasparenza in materia di contratti pubblici assume particolare significatività e attualità in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea. L'ingente quantità di risorse disponibili richiede, infatti, adeguati presidi di prevenzione della corruzione, rispetto ai quali la trasparenza della fase esecutiva degli affidamenti

riveste grande importanza.

L'ANAC ha ravvisato l'esigenza di operare una revisione dell'elenco degli atti da pubblicare, anche per declinare gli atti della fase esecutiva inclusi ora in quelli da pubblicare. L'elenco di tali obblighi è contenuto nell'Allegato 9, accluso al PNA 2022. Il nuovo elenco, come precisato dall'ANAC, sostituisce, pertanto, la precedente elencazione degli obblighi contenuti nelle suddette delibere ANAC n. 1310/2016 e 1134/2017

L'Allegato 9 del PNA 2022¹¹, cui si rimanda, elenca, per ogni procedura contrattuale, dai primi atti all'esecuzione, gli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici oggi vigenti cui le amministrazioni devono riferirsi per i dati, atti, informazioni da pubblicare nella sottosezione di primo livello "Bandi di gara e contratti" della sezione "Amministrazione trasparente". Tale impostazione consente una migliore comprensione dello svolgimento delle procedure contrattuali. Tale misura della trasparenza nella materia di cui trattasi viene ad assumere pregnante significatività e attualità soprattutto in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea. In particolare, per quanto concerne le Amministrazioni centrali titolari di interventi, al fine di consentire una modalità di accesso standardizzata ed immediata ad informazioni aggiornate sullo stato di attuazione delle misure del PNRR, è stato, in particolare, specificato che le stesse sono tenute a:

1) Individuare all'interno del proprio sito web una sezione, denominata "Attuazione Misure PNRR", articolata secondo le misure di competenza dell'Amministrazione, ad ognuna delle quali riservare una specifica sottosezione con indicazione della missione, componente di riferimento e investimento.

2) Pubblicare nella sezione "Attuazione Misure PNRR", per ognuna delle sotto-sezioni, gli atti legislativi adottati e gli atti amministrativi emanati per l'attuazione della misura di riferimento, specificando, per ogni atto riportato:

a) la tipologia (legge, decreto legislativo, decreto-legge, decreto ministeriale, decreto interministeriale, avviso, ecc.)

b) il numero e la data di emissione o di adozione dell'atto, con il link ipertestuale al documento

c) la data di pubblicazione

d) la data di entrata in vigore

e) l'oggetto

f) la eventuale documentazione approvata (programma, piano, regolamento, ecc.) con il link ipertestuale al documento

g) le eventuali note informative.

3) Aggiornare tempestivamente le informazioni fornite in ciascuna sottosezione.

Inoltre, alla luce delle citate, nuove disposizioni in materia trasparenza, l'ANAC ha fornito alcune indicazioni, al fine di semplificare e ridurre gli oneri in capo delle Amministrazioni centrali titolari di interventi.

In particolare, l'ANAC ha ritenuto che laddove gli atti, dati e informazioni relativi al PNRR, da pubblicare secondo le indicazioni della RGS, rientrino in quelli previsti dal d.lgs. n. 33/2013, gli obblighi stabiliti in tale ultimo decreto possono essere assolti dalle Amministrazioni centrali titolari di interventi, inserendo, nella corrispondente sottosezione della sezione "Amministrazione Trasparente", un link che rinvia alla già menzionata sezione dedicata all'attuazione delle misure del PNRR.

¹¹ <https://www.anticorruzione.it/-/pna-2022-delibera-n.7-del-17.01.2023>. <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-605-del-19-dicembre-2023-aggiornamento-2023-pna-2022>

Con riferimento ai Soggetti attuatori degli interventi – in assenza di indicazioni della RGS sugli obblighi di pubblicazione sull’attuazione delle misure del PNRR - l’ANAC nel PNA 2022 ribadisce la necessità di dare attuazione alle disposizioni del d.lgs. n. 33/2013.

In ogni caso, tali soggetti, qualora lo ritengano utile, possono, in piena autonomia, pubblicare dati ulteriori relativi alle misure del PNRR in una apposita sezione del sito istituzionale, secondo la modalità indicata dalla RGS per le Amministrazioni centrali titolari di interventi. L’ANAC raccomanda, in tale ipotesi, di organizzare le informazioni, i dati e documenti in modo chiaro e facilmente accessibile e fruibile al cittadino. Ciò nel rispetto dei principi comunitari volti a garantire un’adeguata visibilità alla comunità interessata dai progetti e dagli interventi in merito ai risultati degli investimenti e ai finanziamenti dell’Unione europea. Tale modalità di trasparenza consentirebbe anche una visione complessiva di tutte le iniziative attinenti al PNRR, evitando una parcellizzazione delle relative informazioni.

Anche i Soggetti attuatori, in un’ottica di semplificazione e di minor aggravamento, laddove i dati rientrino in quelli da pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” ex d.lgs. n. 33/2013, possono inserire in A.T., nella corrispondente sottosezione, un link che rinvia alla sezione dedicata all’attuazione delle misure del PNRR.

In tale ambito, al fine di garantire la piena conoscibilità degli interventi PNRR, i Soggetti attuatori degli interventi sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi:

- obbligo di conservazione e archiviazione della documentazione di progetto, anche in formato elettronico. Tali documenti, utili alla verifica dell’attuazione dei progetti, dovranno essere sempre nella piena e immediata disponibilità dell’Amministrazione centrale stessa, della Ragioneria Generale dello Stato (Servizio centrale per il PNRR, Unità di missione e Unità di audit), della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, anche al fine di permettere il pieno svolgimento delle fasi di monitoraggio, verifica e controllo. Rispetto alla documentazione conservata relativa ai progetti finanziati, è importante rilevare che la stessa RGS sottolinea la necessità di garantire il diritto dei cittadini all’accesso civico generalizzato;

- obbligo di tracciabilità delle operazioni e la tenuta di apposita codificazione contabile per l’utilizzo delle risorse PNRR. Tali documenti, utili alla verifica dell’attuazione dei progetti, dovranno essere sempre nella piena e immediata disponibilità dell’Amministrazione centrale, della Ragioneria Generale dello Stato (Servizio centrale per il PNRR, Unità di missione e Unità di audit), della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, anche al fine di permettere il pieno svolgimento delle fasi di monitoraggio, verifica e controllo.

Peraltro, rispetto alla documentazione conservata relativa ai progetti finanziati, dalla stessa RGS è stata sottolineata la necessità di garantire il diritto dei cittadini all’accesso civico generalizzato.

Le informazioni, i dati e documenti, come precisato dall’ANAC, dovranno essere organizzati in modo chiaro e facilmente accessibile e fruibile per il cittadino. Inoltre, al fine di garantire maggiore trasparenza e condivisione del patrimonio informativo relativo agli interventi del PNRR, con il DPCM 15 settembre 2021, il Governo ha valorizzato il formato open data. In base all’art. 9 del citato DPCM, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale, sulla base delle informazioni acquisite dal sistema informatizzato centrale del PNRR, ha reso accessibile in formato elaborabile (open data) e navigabile, i dati sull’attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, insieme ai costi programmati e ai milestone e target perseguiti.

Nel nuovo PNA viene, altresì, evidenziato che le Amministrazioni centrali titolari degli interventi e i soggetti attuatori, in raccordo con il Servizio centrale per il PNRR, istituito presso la Ragioneria generale dello Stato, devono curare, in modo continuo e mirato, le attività di

informazione e comunicazione volte a garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle misure di attuazione del PNRR.

In particolare, viene chiarito che la strategia di comunicazione viene definita dal predetto Servizio centrale per il PNRR e che essa deve riguardare tutte le fasi di attuazione del PNRR, nonché essere declinata in Piani annuali, che indicano nel dettaglio priorità, azioni, budget e tempistiche.

In tale ambito, tra le iniziative di maggiore rilievo, l'ANAC indica il portale ufficiale del PNRR (“Portale Italia domani”, reperibile all'indirizzo <https://www.italiadomani.gov.it/it/home.html>), che contiene informazioni e dati relativi ai contenuti del PNRR (con particolare riferimento alle priorità trasversali, alle Missioni, alla suddivisione delle risorse a livello di Componenti e al Piano nazionale per gli investimenti complementari), nonché alle tempistiche previste per le riforme e al percorso di attuazione attraverso schede dedicate al monitoraggio degli investimenti e degli interventi.

Ciò premesso, l'ANAC, come precisato dalla RGS, indica gli adempimenti in materia, che si riassumono di seguito, cui sono tenute le Amministrazioni centrali titolari di interventi, le quali devono:

- nominare al proprio interno un Responsabile per le attività di informazione e comunicazione;
- diffondere dati e risultati raggiunti da ogni singolo intervento di competenza, all'interno del proprio sito istituzionale;
- assicurare che le misure di informazione e comunicazione siano realizzate conformemente alla Strategia di comunicazione del PNRR, nonché il pieno coinvolgimento dei soggetti a vario titolo coinvolti nell'attuazione dei singoli interventi;
- garantire il supporto alle attività di alimentazione del “Portale Italia domani” e agli eventi organizzati sul territorio;
- trasmettere periodicamente al Responsabile della Strategia di comunicazione lo stato di attuazione delle attività di informazione e comunicazione svolte;
- garantire il monitoraggio continuativo delle attività di informazione e comunicazione (e pubblicità) poste in essere.

Viene previsto, altresì, che le Amministrazioni centrali titolari di interventi e i Soggetti attuatori utilizzino il sistema Informativo “ReGiS”, sviluppato dal MEF e messo a disposizione dal Servizio centrale per il PNRR, “al fine fornire un continuo e tempestivo presidio sull'insieme delle misure finanziarie e sul loro avanzamento finanziario, procedurale e fisico”.

Come chiarito dall'ANAC, si tratta di uno strumento applicativo unico di supporto ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR.

Tuttavia, viene precisato che, laddove le Amministrazioni centrali titolari di interventi e i Soggetti attuatori dispongano già di un proprio sistema informatico atto a garantire la registrazione e la trasmissione dei dati di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo di programmi e progetti finanziati da risorse nazionali e/o comunitarie, le stesse Amministrazioni e i Soggetti attuatori, per un generale principio di economicità, potranno utilizzare comunque tale sistema. Per quanto non espressamente indicato nel presente documento si rinvia a quanto più puntualmente indicato nel PNA 2022, nell'Aggiornamento 2023 del PNA 2022, di cui alla Delibera ANAC n.605/2023, e nei rispettivi allegati.

Inoltre, tenuto conto del quadro normativo descritto si forniscono le seguenti precisazioni circa l'applicabilità delle indicazioni in materia di contratti pubblici contenute nella Parte Speciale del PNA 2022 e nell'Aggiornamento 2023:

1. si applica il PNA 2022 a tutti i contratti con bandi e avvisi pubblicati prima del 1° luglio 2023, ivi inclusi i contratti PNRR;

2. si applica il PNA 2022 ai contratti con bandi e avvisi pubblicati dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, limitatamente alle specifiche disposizioni di cui alle norme transitorie e di coordinamento previste dalla parte III del nuovo Codice (da art. 224 a 229);
3. si applica il PNA 2022 ai contratti PNRR con bandi e avvisi pubblicati dal 1° luglio 2023, con l'eccezione degli istituti non regolati dal d.l. n. 77/2021 e normati dal nuovo Codice (ad esempio, la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti), per i quali si applica l'Aggiornamento 2023;
4. si applica l'Aggiornamento 2023 ai contratti con bandi e avvisi pubblicati dal 1° luglio 2023, tranne quelli di cui ai precedenti punti 2 e 3..

La Digitalizzazione dei processi di gestione del ciclo di vita degli appalti e dei contratti pubblici che ha preso avvio dal 1° gennaio 2024 si applica a tutti i contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali. Al centro del nuovo sistema di appalti digitali c'è la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di ANAC, che interagisce, da una parte con le piattaforme certificate utilizzate dalle stazioni appaltanti e dall'altra, con le banche dati statali che detengono le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti per gestire le varie fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici. In particolare, nella deliberazione n.264/2023, l'ANAC ha chiarito che gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici sono assolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti secondo quanto indicato nell'aggiornamento 2023 del PNA – Delibera n.605 del 19.12.2023.

Infine, si richiama l'attenzione sull'attuazione delle suddette prescrizioni, ferma restando l'attività di vigilanza e coordinamento affidata al RPCT che verrà espletata anche in sede di monitoraggio.

6.6 Le tipologie di dati da pubblicare

La sezione “Amministrazione Trasparente” delle istituzioni scolastiche deve essere articolata conformemente alle indicazioni di cui all’allegato tecnico del Decreto legislativo 33/2013 e dalla Delibera n. 1310/2016 dell’ANAC, come esposto nella Tabella degli obblighi predetta. Si aggiunge che l’impegno delle istituzioni scolastiche nel prossimo triennio deve essere rivolto al completamento della sezione “Amministrazione trasparente”, sia con riguardo all’ampliamento del ventaglio dei dati e informazioni che alla qualità dei medesimi.

La trasparenza come una delle principali misure ai fini della prevenzione della corruzione è inoltre sviluppata nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione soprattutto con riferimento a quei dati la cui pubblicazione (anche se normativamente prevista), è considerata rilevante in quanto ricadente in un ambito considerato, dalla stessa legge anticorruzione, a rischio specifico di accadimenti corruttivi. Ciò avviene, in particolare, con i dati e le informazioni relative ai bandi di gara e ai contratti di cui alla legge 190/2012.

I suddetti dati sono monitorati dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ai fini dell’applicazione delle relative misure di prevenzione, costituendo la base della piattaforma informativa a supporto del medesimo Responsabile. In tal senso, è fondamentale che il Responsabile, i Referenti e i Dirigenti scolastici contribuiscano, in un’ottica di sinergica collaborazione col Responsabile della prevenzione, vigilando sul regolare afflusso dei dati pubblicati dalle istituzioni scolastiche e sul loro regolare aggiornamento. Poiché inoltre l’accesso civico viene in considerazione anche quale istituto “sintomatico” utile ai fini della prevenzione della corruzione, ciascun Dirigente scolastico provvederà ad inviare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza con cadenza semestrale, un report sugli accessi con la sintetica indicazione del tipo di istanza o di richiesta e del riscontro effettuato.

Annualmente l'ANAC pubblica una apposita Delibera sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e specifica le relative attività di vigilanza dell'Autorità realizzate mediante l'intervento degli OIV.

6.7 La comunicazione della trasparenza

6.7.1 Le iniziative di comunicazione della trasparenza

L'impegno dell'Amministrazione scolastica dovrà essere rivolto principalmente a sviluppare nuove modalità di comunicazione che portino a coinvolgere i portatori di interesse non soltanto nelle fasi di sviluppo delle linee programmatiche ma anche in quelle della rendicontazione dei risultati della gestione. Ciò allo scopo di perseguire, nell'ottica del miglioramento continuo delle proprie performance, più elevati standard di qualità dei servizi.

In tale prospettiva, l'USR per la Puglia avvierà una serie di iniziative volte a favorire l'attività delle istituzioni scolastiche nello sviluppo degli attuali strumenti di ascolto per dare "voce" ai suoi portatori di interesse. L'ascolto effettuato con tali modalità ha il vantaggio di ricevere la "voce" degli Stakeholder chiave quali studenti, famiglie, operatori scolastici, ovvero di quei portatori di interesse che legittimano di per sé la sua missione.

6.7.2 Le Giornate della trasparenza e gli open day delle scuole

L'USR per la Puglia presenta annualmente in occasione delle Giornate della trasparenza previste dall'art. 10, comma 6, del decreto legislativo n. 33/2013, l'attività svolta in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione, servizi al pubblico ponendo particolare attenzione alle ricadute di tali attività sulle istituzioni scolastiche. Negli ultimi anni tale iniziativa è stata sospesa per note ragioni sanitarie.

I destinatari dell'iniziativa sono tutti gli Stakeholder dell'USR e l'intera comunità scolastica senza dimenticare il coinvolgimento degli EE.LL. per le rilevanti competenze in materia di istruzione e formazione. Con riguardo alle modalità di svolgimento della Giornata della trasparenza, essa viene organizzata dall'Ufficio Scolastico Regionale negli ultimi mesi dell'anno allo scopo di realizzare, attraverso momenti di incontro/confronto con i principali stakeholder, una partecipazione sempre più consapevole degli stessi, accrescere e migliorare la qualità dei servizi erogati all'utenza e promuovere e diffondere alcuni dei progetti più innovativi posti in essere dall'Amministrazione scolastica. In particolare, l'USR invita nel mese precedente l'evento, ciascuna Istituzione Scolastica della Regione a partecipare con una rappresentanza dell'istituto stesso, composta da docenti, ATA, alunni, genitori degli alunni, oltre che dalle figure apicali dell'Istituto stesso (DS, DSGA, vicari).

La medesima iniziativa sarà opportunamente replicata a livello di istituzione scolastica che potrà, in ragione delle specifiche forme di autonomie riconosciute alle scuole, anche coincidere con le giornate di "Open day" in cui, oltre a presentare il progetto di istituto particolare attenzione dovrà essere posta all'attuazione delle misure di trasparenza nella scuola.

Gli specifici contenuti delle due tipologie di giornate verranno preventivamente definiti anche con il contributo di organismi, portatori di interesse qualificati e dell'intera comunità scolastica di riferimento, per una più efficace finalizzazione delle iniziative.

In ogni caso le giornate costituiranno occasioni di confronto e di scambio sulle tematiche in questione e saranno utili per acquisire riscontri sul grado di soddisfacimento da parte dei diversi stakeholders in riferimento alla comprensibilità, accessibilità e utilizzabilità dei dati pubblicati. Esse inoltre consentiranno di individuare ulteriori necessità di informazione, nell'ottica del

processo di progressivo incremento della consapevolezza dell'importanza della trasparenza.

I contributi emersi durante le giornate dedicate alla trasparenza – seminari, open day ecc.- consentiranno di acquisire ulteriori utili elementi per la ridefinizione dei documenti di programmazione dell'USR rispetto alla tematica.

Il programma delle azioni nell'arco del triennio 2025-2027

Si riassumono, nella sottostante tabella, le azioni esposte nel paragrafo precedente con l'indicazione, per ciascuna di esse, dei tempi di attuazione e delle strutture preposte alla realizzazione.

Azioni	Destinatari	Tempi	Strutture competenti
Giornata della Trasparenza dell'USR Puglia	Cittadini, utenti, portatori di interesse, enti territoriali, associazioni e organismi espressione di realtà locali del mondo della scuola.	Novembre - Dicembre 2025 2026 2027	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza delle istituzioni scolastiche
Giornata della Trasparenza delle Istituzioni scolastiche	Cittadini, utenti, portatori di interesse, enti territoriali, associazioni e organismi espressione di realtà locali del mondo della scuola.	Febbraio - Marzo 2025 2026 2027	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza delle istituzioni scolastiche – Dirigenti scolastici
Questionari di gradimento sui livelli di trasparenza	Cittadini, utenti, portatori di interesse, enti territoriali, associazioni e organismi espressione di realtà locali del mondo della scuola.	Marzo – Ottobre 2025 2026 2027	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza delle istituzioni scolastiche – Dirigenti scolastici

6.8 Sezione “Amministrazione Trasparente”

Uno dei propulsori maggiori della rete e del processo di trasparenza è la sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” (art. 9 D.lgs. 33/2013), attivata sul sito web degli Istituti scolastici.

A tale riguardo si precisa che responsabile della pubblicazione è il Dirigente scolastico e che la pubblicazione dovrà riguardare gli atti di cui alla tabella allegato1 delle Delibera ANAC n.1310 del 28 dicembre 2016.

Si evidenzia che “Albo pretorio” e “Amministrazione trasparente” sono sezioni completamente autonome e distinte del sito istituzionale di ciascuna Istituzione scolastica. L’obbligo di affissione degli atti all’Albo pretorio e quello di pubblicazione sui siti istituzionali all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” svolgono funzioni diverse.

La pubblicazione di atti all’Albo Pretorio on-line è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolva (pubblicità, notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell’efficacia, ecc.).

La pubblicazione di dati e informazioni in “Amministrazione Trasparente”, invece, consente di realizzare il principio di accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di realizzare un’amministrazione aperta e al servizio dei cittadini. In questa sezione sono riportati i riferimenti e i documenti volti a favorire la trasparenza dell’azione amministrativa.

Nell’Albo pretorio online occorre pubblicare gli atti nella loro interezza, avendo però cura di omettere i dati non pertinenti ed eccedenti allo scopo. L’atto deve rimanere pubblicato esclusivamente per il periodo imposto dalla legge (di norma 15 gg.) e poi deve essere rimosso dalla parte pubblica dell’Albo pretorio.

In termini generale, in “Amministrazione trasparente” vanno pubblicati solo dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della vigente normativa per un periodo che l’art. 8, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013 fissa a cinque anni. Tutto ciò vuol dire che per taluni dati, informazioni e documenti occorrerà procedere ad una doppia pubblicazione nella sezione del sito dedicata all’Albo on line e in quella dedicata ad Amministrazione trasparente secondo la specifica disciplina.

6.9 Accesso civico

All’obbligo dell’Amministrazione di pubblicare i dati e le informazioni, corrisponde il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare.

L’art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico “semplice”);

b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis (accesso civico “generalizzato”). Per quest’ultimo tipo di accesso occorre fare riferimento alle Linee guida dell’ANAC, di cui alla Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, in cui sono date specifiche indicazioni e alla circolare n. 2/2017 del Dipartimento per la funzione pubblica.

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha

confermato l’istituto dell’accesso civico “semplice” volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti ex lege, da pubblicare all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”.

L’accesso civico viene attuato tramite misure che ne assicurano l’efficacia, la tempestività e la facilità per il richiedente.

La richiesta di **accesso civico “semplice”** è gratuita, non deve essere motivata e va presentata, in prima istanza, al dirigente scolastico secondo le specifiche modalità individuate e comunicate sui siti istituzionali delle singole istituzioni scolastiche nella sezione “Amministrazione Trasparente” – Altri contenuti – Accesso civico. Tale scelta è resa necessaria considerata la numerosità delle istituzioni sul territorio regionale e l’esigenza di garantire la qualità delle informazioni da pubblicare, la correlazione con i bisogni informativi propri di ogni istituzione scolastica, il loro costante aggiornamento, la completezza, la tempestività dei dati. Il Dirigente scolastico ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, cura la trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini della pubblicazione richiesta nel sito web entro trenta giorni e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, la comunicazione al medesimo dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Qualora quanto richiesto risulti già pubblicato, il dirigente scolastico ne dà comunicazione al richiedente e indica il relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso di ritardo o mancata risposta nei tempi previsti, il richiedente può ricorrere al Titolare del potere sostitutivo individuato nel Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per le istituzioni scolastiche della Regione Puglia trasmettendo il ricorso per il tramite del Referente competente per territorio (Dirigente dell’Ufficio di Ambito territoriale) che provvederà all’istruzione della richiesta.

Il Titolare del potere sostitutivo, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza per il tramite del Referente dispone, entro 15 giorni, la pubblicazione, a cura del dirigente scolastico, del dato o delle informazioni oggetto di richiesta nel sito web della scuola e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, la comunicazione al medesimo dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale.

Al fine di agevolare l’esercizio del diritto, ciascuna istituzione scolastica provvede a pubblicare nella sopraindicata sezione di Amministrazione Trasparente, l’apposito modulo allegato al presente Piano.

L’**“accesso civico generalizzato”**, introdotto dall’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

Anche tale richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare inmaniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza.

L’istanza va presentata al Dirigente scolastico, responsabile del procedimento.

La richiesta può essere inviata tramite posta ordinaria, PEO O PEC all’istituzione scolastica che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso. Il Dirigente scolastico provvederà ad istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico. Il controinteressato potrà formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l’amministrazione provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni).

Laddove sia stata presentata opposizione e l’amministrazione decide comunque di

accogliere l'istanza, vi è l'onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.

Il comma 7 dell'art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per la istituzioni scolastiche della regione Puglia all'indirizzo e-mail: direzione-puglia@istruzione.it che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto ciascuna istituzione scolastica provvede a pubblicare sul proprio sito istituzionale sezione Amministrazione trasparenza accesso civico l'apposito modulo allegato al presente Piano.

I Responsabili dell'accesso civico "generalizzato" di cui all'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97 sono i Dirigenti scolastici responsabili dei procedimenti di competenza.

La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

7 RESPONSABILE ANAGRAFE STAZIONE APPALTANTE – RASA

Ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltantestessa.

Il suddetto soggetto responsabile è unico per ogni stazione appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicante, indipendente dall'articolazione dell'lastessa in uno o più centri di costo. L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti(AUSA), l'USR per la Puglia ha individuato nella figura del Dirigente scolastico quale RASA per l'istituzione scolastica di propria competenza, salvo diversa indicazione da parte di quest'ultimo.

8 ALTRE INIZIATIVE

Infine, sempre secondo il PNA, le amministrazioni possono evidenziare nel P.T.P.C.T. ulteriori informazioni ed altre iniziative.

8.1 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

È prevista l'istituzione di apposite commissioni, con rotazione dei componenti e pubblicazione di ogni atto sul sito dell'Istituzione Scolastica.

8.2 Formazione di commissioni

• MISURA

è garantito il principio di rotazione, quale ulteriore misura di prevenzione della corruzione, nella formazione delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. I dirigenti scolastici verificano e garantiscono il rispetto di tale principio nella costituzione delle suddette commissioni segnalando eventuali difformità rispetto a tale previsione. I dirigenti scolastici vigilano sulla sottoscrizione, da parte del dipendente assegnatario di uno degli incarichi innanzi menzionati, della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 in cui attestati, contestualmente all'accettazione, l'assenza di condanne penali per reati previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale. Il comma 46 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2012 ha modificato anche l'articolo 35-bis del d.Lgs. 165/2001 (dedicato, alla Prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici), precludendo a tutti coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: di fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. I dirigenti scolastici di riferimento sono tenuti ad acquisire la dichiarazione di

autocertificazione ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 39 del 2013 dei componenti delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'articolo 17 del d. lgs. n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto. Del rispetto del principio di rotazione, sull'acquisizione e controllo sulle dichiarazioni rese, viene dato atto nella relazione annuale al Responsabile della prevenzione della corruzione. Sul principio di rotazione, si rinvia anche alle recenti direttive del Ministro dell'Istruzione nn. 4 e 5 del 5 gennaio 2021, vertenti rispettivamente sui criteri guida della rotazione ordinaria del personale amministrativo dirigenziale e del personale delle Aree del M.I. dell'istruzione e alla Direttiva del Ministro dell'Istruzione e del Merito prot. *AOOGABMI n. 0000013* del 25.05.2023 recante i criteri per la rotazione dei dirigenti scolastici.

8.3 Le scuole paritarie

L'USR per la Puglia ha effettuato e continua ad effettuare azioni volte ad incrementare e rendere più efficiente il sistema dei controlli sulle istituzioni scolastiche paritarie rientranti nell'ambito territoriale di competenza sia attraverso verifiche documentali che attraverso visite ispettive effettuate dal proprio personale con qualifica di dirigente tecnico.

In particolare, per l'a.s. 2021/2022 è stata prevista ed autorizzata la predisposizione del Piano regionale di vigilanza delle istituzioni scolastiche paritarie della Puglia con DDG prot. n.29891 del 22 settembre 2021, il medesimo Piano è stato, successivamente approvato con prot. n.1092 del 13 gennaio 2022. Per l'a.s. 2022-2023 il Piano regionale di vigilanza delle istituzioni scolastiche paritarie della Puglia è stato pubblicato con nota AOODRPU n.40405 del 20.09.2022.

Il Piano di lavoro del servizio ispettivo delle istituzioni scolastiche della Puglia è stato pubblicato con nota AOODRPU n.41756 del 30.10.2023; il Piano di vigilanza delle istituzioni scolastiche paritarie della Puglia è stato pubblicato con nota AOODRPU n.79322 del 31.12.2024.

9 INDIVIDUAZIONE DEGLI ATTORI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE CHE HANNO PARTECIPATO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO NONCHÉ DEI CANALI E DEGLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE.

L'azione di prevenzione della corruzione può efficacemente avvenire favorendo l'emersione dei fatti di cattiva amministrazione e dei fenomeni corruttivi. A tal fine, particolare importanza assume il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza e, soprattutto, la definizione delle azioni di sensibilizzazione mirate a creare quel dialogo esterno Amministrazione – utente in grado di implementare il rapporto di fiducia e l'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti “silenti”.

MISURA

Nel prossimo triennio verranno individuate, tenendo conto della complessità e ramificazione del sistema scolastico e dell'ampiezza della platea degli utenti direttamente o indirettamente coinvolti nelle sue attività, meccanismi appropriati di consultazione ed informazione relativamente alla prevenzione del rischio corruzione in stretta connessione con le attività legate alla trasparenza da accompagnare alle ormai consolidate giornate della trasparenza.

Queste rivolte agli Stakeholders saranno sede per l'acquisizione di suggerimenti e pareri. Ciò sia per conseguire un più capillare coinvolgimento degli Stakeholders sia per consentire il recepimento di istanze e delle proposte per migliorare la qualità dei servizi e, con riferimento agli aspetti della prevenzione della corruzione.

10 L'ATTIVITÀ DI CONSULTAZIONE

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) prevede che le Amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del proprio Piano.

Le Amministrazioni debbono, poi, tener conto dell'esito della consultazione in sede di elaborazione del P.T.P.C.T. e in sede di valutazione della sua adeguatezza, anche quale contributo per individuare le priorità di intervento.

MISURA

Secondo la previsione del citato art. 1, comma 8, della L. n. 190/2012, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.) predisponde la proposta del P.T.P.C. regionale delle istituzioni scolastiche che sarà sottoposto all'esame del Ministro dell'Istruzione ai fini della sua approvazione.

Al riguardo va fatto presente che il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, devono realizzare delle forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del proprio piano ed insede di valutazione della sua adeguatezza

In adempimento di tale previsione normativa, nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento degli stakeholders, i cittadini e tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, la RSU e le OO.SS. delle istituzioni scolastiche sono state invitate a presentare eventuali proposte e/o osservazioni di cui il RPC ha, come meglio esplicato nel successivo paragrafo, tenuto conto in sede di elaborazione definitiva del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Il testo provvisorio del P.T.P.T.C. - anni 2025-2027- dell'USR per la Puglia, unitamente agli allegati, è stato trasmesso a tutte le istituzioni scolastiche della regione e ai diversi stakeholders con nota AOODRPU n.860 del 7 gennaio 2025. Esso inoltre è stato pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'USR.

Tutti i soggetti interessati, ivi incluso il personale dipendente, hanno avuto la possibilità di trasmettere il proprio contributo propositivo all'indirizzo e-mail anticorruzionepuglia@istruzione.it e a direzione-puglia@istruzione.it entro le ore 10.00 del giorno 13.01.2025. In esito alla attività di consultazione pubblica non sono pervenute osservazioni o richieste di integrazione e/o modifica.

Ulteriori elementi conoscitivi sono stati acquisiti mediante il monitoraggio regionale di cui alla nota AOODRPU prot. n.62487 del 15.10.2024, al quale ha partecipato il 97 % delle scuole

della regione, oltre che attraverso le relazioni annuali predisposte dai referenti RPTC. Gli esiti del monitoraggio sono riportati nella apposita sezione (n.11) del presente Piano.

10.1 Risultati dell'attività di consultazione

Secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), le Amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, avviano forme di consultazione ai fini della predisposizione del P.T.P.C.T. con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del proprio Piano.

Tale consultazione, che include il coinvolgimento degli Ambiti territoriali, mira alla diffusione di strategie di prevenzione pianificate, nonché alla conoscenza dei risultati del monitoraggio relativo all'implementazione delle relative misure.

Le Amministrazioni debbono, poi, tener conto dell'esito della consultazione in sede di elaborazione del P.T.P.C.T. e in sede di valutazione della sua adeguatezza, anche quale contributo per individuare le priorità di intervento.

In occasione dell'aggiornamento del P.T.P.C.T. per il triennio 2025-2027, nel corso del già menzionato intervento di monitoraggio del PTPCT, sono stati interpellati sia gli Ambiti territoriali sia altri portatori di interesse: non sono pervenuti rilievi o proposte.

Il testo provvisorio del P.T.P.T.C. - anni 2025-2027- dell'USR per la Puglia unitamente agli allegati è stato trasmesso a tutte le istituzioni scolastiche e ai diversi stakeholders, con nota AOORPU n.860 del 7 gennaio 2025, ed è stato pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'USR. Tutti i soggetti interessati, ivi incluso il personale dipendente, hanno avuto la possibilità di trasmettere il proprio contributo propositivo all'indirizzo e-mail anticorruzione@istruzione.it e a.direzione-puglia@istruzione.it entro le ore 10.00 del giorno 13.01.2025. In esito alla attività di consultazione pubblica non sono pervenute osservazioni o richieste di integrazione e/o modifica.

11 IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO

La normativa di riferimento prevede specifiche attività di monitoraggio volte a verificare lo stato di attuazione delle misure stabilite dal P.T.P.C.T..

MISURA

I dirigenti di ambito territoriale, anche in qualità di referenti della Prevenzione della corruzione, interpellati i dirigenti scolastici del territorio provinciale di competenza invieranno al Responsabile della prevenzione della corruzione una relazione contenente lo stato di attuazione delle misure previste, entro il 15 novembre di ciascun anno. Tale monitoraggio dovrà anche riguardare i rapporti tra le istituzioni scolastiche ed i soggetti che con questa stipulano contratti, o che sono destinatari di autorizzazioni, concessioni e/o vantaggi personali o ad essi correlati. Il Responsabile della prevenzione della corruzione può, in qualsiasi momento, richiedere ai Referenti informazioni e dati relativi a determinati settori di attività.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni scritte e/o verbali ai referenti, ai dirigenti scolastici e al personale docente edATA su

comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, ipotesi di corruzione e illegalità.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può monitorare, anche a campione, i rapporti tra le istituzioni scolastiche ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti ed i dipendenti della specifica scuola. Può, inoltre, effettuare controlli a campione di natura documentale e, in casi di particolare rilevanza, anche mediante sopralluoghi e verifiche presso le istituzioni scolastiche. Il Responsabile della prevenzione della corruzione tiene conto, infine, di segnalazioni/reclami non anonimi provenienti da interlocutori istituzionali, da singoli portatori di interessi ovvero da cittadini, anche inoltrate tramite l'indirizzo di posta elettronica responsabileprevenzioneecorruzionepuglia@istruzione.it che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione.

Entro il 15 dicembre di ogni anno il responsabile della prevenzione provvede alla stesura della relazione, di cui all'articolo 1, comma 14, della L. 190/2012 che riporti i risultati dell'attività svolta nel corso dell'anno, da inviare all'organo di indirizzo politico e da pubblicare sul sito istituzionale dell'USR nella sezione trasparenza.

Tale relazione, per l'anno 2024, sarà predisposta entro il 31 gennaio 2025, come da comunicato del presidente A.N.A.C. dell'11.11.2024.

L'azione di monitoraggio è stata svolta nel mese di ottobre 2024- AOODRPU prot. n. 62487 del 15.10.2024 - per il tramite dei dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale, in qualità di referenti del Responsabile P.T.C..

La percentuale di partecipazione al monitoraggio regionale da parte delle istituzioni scolastiche della Puglia è risultata pari al 96,6% con un incremento del 10% rispetto ai livelli di partecipazione al monitoraggio del precedente anno scolastico.

La percentuale di partecipazione delle scuole di ciascun ambito territoriale è risultata mediamente pari all' 85% per Bari-Bat, con un incremento dell'8% circa rispetto al precedente anno scolastico, pari al 99% per Foggia e Brindisi, al 100% per Lecce e per Taranto.

La scheda di monitoraggio, indicata nella sezione 4.6 “monitoraggio e reporting” ha previsto come aree di indagine le stesse aree considerate nel catalogo dei rischi allegato al PTPCT 2024-2026.

Si evidenzia che il monitoraggio regionale è stato attuato utilizzando un modello di scheda proposto a livello regionale e aperto a possibili modifiche e/o adattamenti a livello territoriale da parte dei referenti territoriali, in modo da ricoprendere le specificità territoriali.

La scheda è stata ideata in modo da risultare di facile lettura e compilazione. Essa, infatti è finalizzata a consentire l'individuazione delle principali criticità presenti a livello territoriale e di singola istituzione scolastica, allo scopo di rendere maggiormente efficaci eventuali interventi mirati di supporto da parte dei responsabili.

Il processo di somministrazione della scheda ha visto la partecipazione attiva dei referenti R.P.T.C. che hanno provveduto alla sensibilizzazione delle scuole e all'affiancamento delle stesse. Si evidenzia che nessun referente R.P.T.C. ha previsto modifiche e/o integrazioni del contenuto della predetta scheda.


Gli esiti del monitoraggio, indicati nella predetta sezione 4.6, confermano la bontà dello strumento proposto che è risultato di facile interpretazione e rapida compilazione.

I dati sono stati successivamente processati sia a livello di ambito territoriale sia a livello regionale, in modo cumulativo, per comprendere gli specifici trend e soprattutto individuare i principali punti di debolezza dei processi indagati.

In generale è emerso che la compilazione è stata realizzata sia da docenti sia da personale amministrativo, con la supervisione del Dirigente scolastico, elemento che evidenzia l'importanza della formazione del personale e della presenza di competenze specifiche di tipo

diffuso in ambito scolastico.

Il grafico sottostante riporta la percentuale delle istituzioni scolastiche della regione che hanno riscontrato positivamente le singole richieste.



L'andamento generale rappresentato nel grafico si ripropone senza significative variazioni per ciascuno degli ambiti territoriali, evidenziando una crescita abbastanza omogenea del sistema.

I risultati ottenuti risultano molto incoraggianti anche se permane la necessità di interventi di supporto relativamente ai processi di:

- GESTIONE DEI LOCALI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DEGLI EE.LL.
- "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
- VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI
- "AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE"
- REALIZZAZIONE SISTEMA MONITORAGGIO del RISPETTO DEI TERMINI, PREVISTI DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO, PER la CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI
- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI della SFERA GIURIDICA dei DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO SUL DESTINATARIO
- SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Le esigue risposte delle scuole che hanno fornito riscontro negativo alle domande proposte non sono rappresentate in questa sede, poiché, dall'analisi regionale delle stesse, emergono motivazioni differenti correlate al contesto specifico della scuola. In generale, comunque, anche nel caso di riscontro negativo sono emerse: a) la consapevolezza da parte delle scuole dell'importanza del processo indagato, b) le difficoltà operative unitamente alla disponibilità ad attuare quanto prima, in modo completo, le misure richieste.

L'attenzione posta, sia a livello di ambito territoriale sia a livello regionale, nei confronti

dell'esiguo numero di istituzioni scolastiche che non avevano provveduto alla compilazione e trasmissione del questionario nelle precedenti edizioni ha prodotto livelli di partecipazione più che soddisfacenti nella presente edizione.

In conclusione, si può affermare che dalle informazioni ottenute dall'analisi dei dati si rende sempre più evidente la necessità di sostenere i processi di conoscenza delle tematiche trattate nel presente piano attraverso azioni di accompagnamento mirate, supportate da formazione generale e specifica su tematiche che richiedono un adattamento per amministrazioni peculiari, quali le scuole. Si evince inoltre l'importanza delle azioni di coordinamento a livello regionale e di ambito con adeguate misure di formazione e di accompagnamento.

Le istituzioni scolastiche che ancora non hanno pubblicato sul proprio sito internet il link al P.T.P.C.T. regionale risultano in percentuale ridottissima.

In conclusione, si può osservare come il progressivo coinvolgimento delle istituzioni scolastiche nel processo di applicazione della normativa specifica stia contribuendo in modo sempre più significativo ad incrementare la cultura dell'anticorruzione e della trasparenza. Tale incremento è il risultato delle azioni di formazione diffusa attuate dall'USR per la Puglia, anche con l'ausilio dei referenti di ambito territoriale, ad esempio nell'ambito della formazione rivolta ai Dirigenti scolastici ed al personale della scuola, nonché di quella in favore dei referenti e dei funzionari tramite attività del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

12 CRONOPROGRAMMA E ALTRE INIZIATIVE

CRONOPROGRAMMA PTPCT 2025-2027

FASI	SETTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO
PREDISPOSIZIONE PTPCT																	
CONSULTAZIONE PUBBLICA																	
PUBBLICAZIONE																	
ATTUAZIONE																	
VERIFICA E MONITORAGGIO																	
REPORTING																	
ALTRÉ AZIONI (FORMAZIONE/AGGIORNAMENTI/MIRATI)																	
REVISIONE PTPCT																	

ALTRE INIZIATIVE

La verifica sull'attuazione del Piano avviene anche attraverso l'attività di Misurazione della Performance con la previsione di specifiche Linee di attività riguardanti la gestione degli adempimenti finalizzati alla predisposizione del Piano triennale anticorruzione.

Altre misure generali per le Istituzioni Scolastiche dell'USR, previste dal PNA, sono state individuate come segue:

- Approfondimento esiti monitoraggio regionale PTPCT.
- Codice di comportamento.
- Indicazione di criteri di rotazione del personale.
- Elaborazione della proposta di regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti (incarichi extraistituzionali).
- Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità (inconferibilità e incompatibilità).
- Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto.
- Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici.
- Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale.

Considerata la peculiarità delle istituzioni scolastiche nell'alveo delle amministrazioni pubbliche, e attesa la necessità di predisporre per tali misure di prevenzione della corruzione una descrizione con relativi indicatori di monitoraggio e tempistica - omogenea sul territorio nazionale- l'amministrazione centrale ha previsto appositi Tavoli tecnici.

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLACORRUZIONE E LA TRASPARENZA

Giuseppe SILIPO

Giuseppe Silipo

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

